XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO
# DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

## INDICE


| | | |
|---|---|---|
| COMMISSIONI RIUNITE (II e III) | *Pag.* | 3 |
| COMMISSIONI RIUNITE (II e VI) | » | 4 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 14 |
| FINANZE (VI) | » | 121 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 130 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 141 |
| AGRICOLTURA (XIII) | » | 143 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 145 |
| *INDICE GENERALE* | » | 175 |


**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.**

PAGINA BIANCA

# COMMISSIONI RIUNITE

## II (Giustizia)
## e III (Affari esteri e comunitari)

*S O M M A R I O*

*ERRATA CORRIGE* ..... 3

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 255 del 2 dicembre 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* a pagina 8, seconda colonna, quarantesima riga, le parole: « Contento 4.56, Vietti 4.12, Bocciardo 4.13 e Ferranti 4.14 » sono sostituite dalle seguenti: « Vietti 4.12, Contento 4.56, Bocciardo 4.13, Ferranti 4.14, Bocciardo 4.15 e Ferranti 4.16 »;

*b)* a pagina 9, prima colonna, prima riga, è soppresso il seguente periodo: « Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Bocciardo 4.15, fatto proprio dall'onorevole Costa *(vedi allegato)* »;

*c)* a pagina 12, seconda colonna, prima riga, le parole: « Contento 4.56, Vietti 4.12 e Bocciardo 4.13, fatto proprio dall'onorevole Costa » sono sostituite dalle seguenti: « Vietti 4.12, Contento 4.56, Bocciardo 4.13, Ferranti 4.14 e Bocciardo 4.15 »;

*d)* a pagina 14, prima colonna, dodicesima riga, sono soppresse le seguenti parole: « Al comma 1, lettera *e)*, n. 2), penultimo capoverso, sostituire le parola: in danno con le seguenti: nei confronti.

**4. 15.** Bocciardo ».

# COMMISSIONI RIUNITE

## II (Giustizia) e VI (Finanze)

*S O M M A R I O*

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Atto n. 143 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* ..... 4

*ALLEGATO 1 (Parere approvato dalle Commissioni)* ..... 6

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Atto n. 145 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ..... 5

*ALLEGATO 2 (Parere approvato dalle Commissioni)* ..... 11

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 3 dicembre 2009. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

**La seduta comincia alle 10.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Atto n. 143.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Maurizio BERNARDO (PdL), *relatore per la VI Commissione*, illustra la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni predisposta dai relatori *(vedi allegato 1)*, il cui testo è frutto del proficuo lavoro svolto dai gruppi di maggioranza e di opposizione, i quali hanno proceduto, in stretta collaborazione, a un'attenta analisi delle problematiche evidenziate nel corso delle sedute precedenti.

Michele Giuseppe VIETTI (UdC), *relatore per la II Commissione,* rivolge un ringraziamento al presidente Conte per avere contribuito all'adozione di un metodo di lavoro che ha consentito di formulare una proposta di parere equilibrata e condivisa.

Alberto FLUVI (PD), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto e per l'impegno profuso dai relatori nell'elaborazione della proposta di parere, dichiara il voto di astensione del proprio gruppo, ribadendo le riserve espresse sull'impianto

complessivo del provvedimento, che appare sotto alcuni aspetti esorbitante rispetto ai limiti della delega in forza del quale è stato predisposto.

Bruno TABACCI (Misto) nell'esprimere apprezzamento per l'attività svolta dalle Commissioni e per le modalità con le quali il presidente Conte ne ha condotto i lavori, preannunzia il proprio voto favorevole.

Le Commissioni approvano la proposta di parere formulata dai relatori.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.**
**Atto n. 145.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento i relatori avevano formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore per la II Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, Berardi, riformula la proposta di parere, sulla base delle osservazioni e dei rilievi emersi nel corso della seduta di ieri *(vedi allegato 2)*, illustrando quindi le parti modificate della proposta stessa.

Alberto FLUVI (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere dei relatori.

Le Commissioni approvano la proposta di parere, come riformulata dai relatori.

**La seduta termina alle 10.15.**

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Atto n. 143).**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (Atto n. 143);

rilevato come l'obiettivo principale della direttiva 2006/43/CE sia quello di operare una sostanziale armonizzazione degli obblighi in materia di revisione legale dei conti, introducendo, tra l'altro, specifiche previsioni in materia di deontologia, indipendenza ed obiettività dei revisori, nonché in materia di conflitti di interessi, riservatezza e segreto professionale in relazione alle informazioni e ai documenti ai quali i revisori legali hanno accesso;

evidenziato inoltre come la direttiva contenga articolate previsioni concernenti il tirocinio, la verifica dell'idoneità professionale e la formazione continua dei revisori, i sistemi di controllo della qualità dell'attività di revisione, la trasparenza delle informazioni contenute nell'albo dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile;

rilevato altresì come la direttiva persegua la finalità, pienamente condivisibile, di favorire la cooperazione, l'assistenza reciproca e lo scambio di informazioni tra le autorità di regolamentazione dell'Unione europea e dei paesi terzi, contemplando altresì possibilità che la Commissione europea adotti uno schema comune di relazione di revisione dei conti annuali o consolidati, redatti conformemente ai principi contabili internazionali approvati;

considerato che l'intervento legislativo operato attraverso lo schema di decreto legislativo deve necessariamente risultare circoscritto entro i limiti della delega legislativa conferita al Governo per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2006/43/CE;

considerati i rilievi espressi sul testo dello schema di decreto legislativo dalla Commissione Bilancio per quanto attiene agli aspetti di carattere finanziario;

sottolineato come il termine entro il quale gli Stati membri devono recepire la direttiva sia scaduto il 29 giugno 2008,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) con riferimento ai commi 31 e 34 dell'articolo 34 dello schema di decreto legislativo, provveda il Governo a mantenere la vigente formulazione dell'articolo 2501-*bis* del codice civile, in materia di fusione tra società a seguito di acquisizione con indebitamento, nonché di mantenere la vigente formulazione dell'articolo 2503 del codice civile;

2) con riferimento al comma 32 dell'articolo 34 dello schema di decreto, prov-

veda il Governo a mantenere la vigente formulazione dell'articolo 2501-*sexies* del codice civile;

3) con riferimento al comma 35 dell'articolo 34, provveda il Governo a mantenere la vigente formulazione dell'articolo 2543 del codice civile;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, dello schema di decreto legislativo, la quale, nell'ambito delle definizioni utilizzate dallo schema, prevede che l'autorità di vigilanza competente per lo svolgimento delle funzioni di controllo pubblico, abilitazione, controllo della qualità, formazione continua, tenuta del registro e vigilanza sui revisori e sulle società di revisione diverse da quelle che hanno incarichi di revisione presso enti di interesse pubblico, sia rappresentata dal Ministero dell'economia, il quale provvede in materia d'intesa con il Ministero della giustizia, valuti il Governo l'opportunità di specificare i termini nei quali si dovrà realizzare l'intesa tra i due Ministeri, precisando eventualmente che l'intesa medesima riguarda l'attività di vigilanza regolamentare;

*b)* con riferimento alla lettere *c)* ed *e)* del comma 4 dell'articolo 2 dello schema di decreto, le quali consentono di richiedere l'iscrizione nel Registro dei revisori alle società di capitali e alle società di persone nelle quali, tra l'altro, la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spetti a soggetti (persone fisiche o giuridiche) abilitati all'esercizio della revisione legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, si rileva come tali previsioni, consentendo di attribuire il controllo delle società di revisione italiane anche ad altre società di revisione aventi sede in Stati membri diversi dall'Italia, potrebbero favorire la formazione di gruppi di società di revisione aventi centri decisionali e gestionali situati fuori dall'ordinamento nazionale, con evidenti riflessi sulla capacità delle Autorità di vigilanza di svolgere adeguatamente le proprie funzioni di controllo: valuti pertanto il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione della norma, garantendo la libertà di circolazione e stabilimento dei professionisti individuali abilitati all'esercizio della revisione nell'Unione europea, ma evitando, al tempo stesso, la formazione di strutture societarie i cui centri decisionali risultino di non agevole monitoraggio;

*c)* con riferimento all'articolo 5 dello schema di decreto, recante la disciplina della formazione continua degli iscritti nel registro dei revisori, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un'esenzione dagli obblighi di formazione continua ivi previsti in favore di quei professionisti che già assolvano gli obblighi di formazione continua, su materie relative alla revisione contabile, previsti dai propri ordinamenti professionali; valuti inoltre il Governo l'opportunità di mantenere le attuali previsioni in materia di accesso all'attività di revisione contabile per i soggetti che abbiano superato l'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di commercialista;

*d)* con riferimento al comma 2 dell'articolo 9 dello schema di decreto, il quale prevede che il revisore o la società di revisione incaricati della revisione consultino il soggetto che precedentemente aveva tale incarico, per ottenerne ogni informazione utile, valuti il Governo l'opportunità di prevedere esplicitamente l'obbligo, per il soggetto precedentemente incaricato dell'incarico di revisione, di consentire l'accesso alle informazioni da lui detenute al riguardo;

*e)* con riferimento all'articolo 13 dello schema di decreto, in materia di conferimento, revoca e dimissioni dall'incarico di revisione, nonché di risoluzione del contratto di revisione, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, tra le cause che possono giustificare lo scioglimento anticipato del rapporto con il revisore, l'esigenza di riallineare la durata dell'incarico di revisione con quella degli altri incarichi di revisione sussistenti all'interno del gruppo nel quale la società si inserisce;

*f)* con riferimento al comma 6 dell'articolo 14 dello schema, il quale prevede il diritto, per i revisori, di ottenere notizie e documenti utili dagli amministratori della società, nonché di procedere ad accertamenti e controlli e all'esame di atti e documenti, valuti il Governo l'opportunità di stabilire un termine minimo di conservazione dei documenti e delle carte di lavoro relativi agli incarichi di revisione;

*g)* sempre con riferimento al comma 6 dell'articolo 14 dello schema, valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere l'obbligo, per il revisore legale o la società di revisione incaricati della revisione del bilancio consolidato, di conservare copia dei documenti e delle carte di lavoro relativi all'attività di revisione svolta dai revisori o dagli enti di revisione di Paesi terzi, ovvero di concordare con tali soggetti l'accesso a tale documentazione;

*h)* con riferimento all'articolo 16, comma 1, il quale prevede un regime specifico di revisione per gli enti qualificati come « di interesse pubblico », valuti il Governo l'opportunità di estendere la qualificazione di enti di interesse pubblico anche alle società italiane che hanno richiesto l'ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'Unione europea di valori mobiliari, nonché agli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;

*i)* con riferimento all'articolo 19, il quale disciplina le modalità di vigilanza da parte degli organi di controllo degli enti di pubblico interesse, prevedendo, al comma 2, che, negli enti i quali adottano il sistema dualistico, tali funzioni siano esercitate da un Comitato costituito all'interno del consiglio di sorveglianza, valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente il termine entro il quale ciascuna società interessata deve attribuire i compiti previsti dall'articolo in capo al Comitato per il controllo interno; valuti il Governo l'opportunità di prevedere che lo statuto possa attribuire i compiti di vigilanza indicati dal medesimo articolo 19 anche ad un comitato composto da membri non esecutivi del consiglio di amministrazione; valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, negli enti di interesse pubblico che adottano il sistema dualistico, i predetti compiti siano esercitati dal consiglio di sorveglianza, salva diversa opzione statutaria; valuti il Governo l'opportunità di precisare la disciplina applicabile agli enti che adottano il sistema monistico;

*l)* con riferimento specifico al comma 4 dell'articolo 19, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, negli enti di interesse pubblico, la proposta di designazione del revisore o della società di revisione sia effettuata dall'organo di controllo o dal consiglio di sorveglianza, modificando conseguentemente anche il comma 1 dell'articolo 13;

*m)* con riferimento alle disposizioni di cui al Capo VII dello schema di decreto, in materia di vigilanza, valuti il Governo l'opportunità di prevedere esplicitamente opportune forme di collaborazione tra l'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 21 e la Consob;

*n)* sempre con riferimento alle disposizioni dello schema in materia di vigilanza, valuti il Governo l'opportunità di attribuire esplicitamente alla Consob poteri adeguati all'espletamento dei compiti di vigilanza attribuiti alla Consob stessa, nonché al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni recate dallo schema di decreto;

*o)* con riferimento al comma 3 dell'articolo 22, ai sensi del quale la Consob può delegare i compiti di controllo della qualità ad altro ente, valuti il Governo l'opportunità di stabilire, analogamente a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 21, criteri in merito alle caratteristiche degli enti cui la Consob può delegare i controlli della qualità;

*p)* con riferimento all'articolo 23, relativo ai provvedimenti sanzionatori che possono essere emanati dall'autorità di vigilanza, quando accerti irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale,

valuti il Governo l'opportunità di indicare esplicitamente la disciplina relativa all'impugnazione dei predetti provvedimenti;

*q)* con riferimento specifico al comma 1 dell'articolo 23, valuti il Governo l'opportunità di contemplare anche la sanzione della cancellazione dal registro per i revisori legali persone fisiche;

*r)* con riferimento al comma 3 dell'articolo 24, valuti il Governo l'opportunità di inserire una virgola tra le parole « dei revisori legali » e quelle « della società di revisione », analogamente al dettato del comma 2 dell'articolo 23, vertente su materia analoga, al fine di escludere dubbi circa la portata della disposizione;

*s)* con riferimento al comma 5 dell'articolo 24, il quale prevede che ai procedimenti sanzionatori avviati ai sensi del medesimo l'articolo 24 si applica l'articolo 195 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), recante la disciplina del procedimento sanzionatorio per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal Titolo II del medesimo TUF, valuti il Governo l'opportunità di estendere l'applicazione del predetto articolo 195 del TUF a tutti i provvedimenti sanzionatori di competenza della Consob previsti dallo schema di decreto, al fine di comprendervi anche le procedure per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria contemplata dall'articolo 17, comma 7, dello schema;

*t)* con riferimento alla lettera *b)* del comma 15 dell'articolo 34, la quale sostituisce il secondo comma dell'articolo 2409-*noviesdecies* del Codice civile, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento, ivi contenuto, al terzo comma dell'articolo 2409-*bis,* in quanto la nuova versione del medesimo articolo 2409-*bis*, recata dal comma 8 dell'articolo 34, si compone di soli due commi;

*u)* con riferimento alla disciplina in materia di nomina del collegio sindacale e di revisore legale dei conti, valuti il Governo l'opportunità di promuovere una semplificazione dell'organizzazione e dei controlli nelle imprese di minori dimensioni;

*v)* valuti il Governo l'opportunità di rinumerare il comma 35 dell'articolo 34, che abroga l'articolo 2624 del codice civile, nonché il comma 36 ed il comma 37 dell'articolo 34, rispettivamente come commi 36, 37 e 38;

*z)* con riferimento al comma 2 dell'articolo 35, il quale sostituisce l'articolo 41 del decreto legislativo n. 127 del 1991, in materia di bilancio consolidato, prevedendo che la revisione del bilancio consolidato è demandata al soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il riferimento al bilancio di esercizio contenuto nel nuovo comma 2 deve intendersi al bilancio di esercizio della società controllante;

*aa)* con riferimento al comma 22 dell'articolo 37, il quale sopprime una serie di disposizioni contenute nel TUF, le quali risultano incompatibili con le nuove previsioni recate dallo schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di ricollocare nell'ambito dello schema di decreto legislativo l'articolo 177 del TUF, il quale sanziona penalmente la fattispecie di illeciti rapporti patrimoniali degli amministratori, soci e dipendenti della società di revisione con la società assoggettata a revisione;

*bb)* con riferimento alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 38, il quale sostituisce il comma 1 dell'articolo 102 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di revisione contabile del bilancio delle imprese delle assicurazione e riassicurazione che abbiano sede legale in Italia, estendendo l'obbligo di revisione anche al bilancio delle sedi secondarie di imprese di assicurazione e riassicurazione che abbiano sede legale in uno Stato terzo, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il riferimento alle sedi secondarie riguarda quelle situate nel territorio della Repubblica;

*cc)* con riferimento al comma 3 dell'articolo 38, il quale sostituisce l'articolo 103 del Codice delle assicurazioni private, prevedendo, al comma 4 di quest'ultimo articolo, che l'attuario ed il legale rappresentante dell'impresa devono trasmettere all'ISVAP, al momento del conferimento dell'incarico, la documentazione comprovante il rispetto delle condizioni di indipendenza e l'assenza di cause di incompatibilità relative all'attuario stesso, valuti il Governo l'opportunità di precisare che il legale rappresentante cui fa riferimento la disposizione è il legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione nei confronti della quale l'attuario svolge il proprio incarico;

*dd)* con riferimento al primo periodo del comma 1 dell'articolo 39, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa, al fine di assicurare l'efficace e corretto svolgimento delle funzioni attribuite al medesimo Ministero dallo schema di decreto, conferire fino a tre incarichi di livello dirigenziale non generale, in deroga ai divieti ed alle limitazioni previste dalla legislazione vigente, valuti il Governo l'opportunità di modificarne la formulazione, nel senso di specificare che agli oneri derivanti si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006 e nel limite di spesa di 300.000 euro annui a decorrere dal 2010, sopprimendo conseguentemente l'ultimo periodo del medesimo comma 1;

*ee)* con riferimento al comma 1 dell'articolo 40, il quale reca l'abrogazione di una serie di provvedimenti e disposizioni il cui contenuto è superato dal testo dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di verificare la vigenza di ulteriori provvedimenti normativi vertenti in materia di revisioni, che debbano anch'essi essere abrogati, in quanto ormai ricompresi nella disciplina contenuta nello schema di decreto;

*ff)* con riferimento specifico alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 40, la quale abroga il decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al fine di assicurare il necessario supporto tecnico amministrativo all'Autorità di vigilanza, che la Commissione centrale contabile per i revisori contabili, già operante con funzioni consultive presso il Ministero della giustizia ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 99 del 1998, il trasferimento di tale Commissione, con le relative risorse strumentali e finanziarie, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

*gg)* valuti il Governo l'opportunità di integrare il regime transitorio di cui ai commi da 2 a 4 dell'articolo 40, al fine di assicurare la piena continuità del quadro normativo e dell'attività di vigilanza sui revisori dei conti e sulle società di revisione.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (Atto n. 145).**

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI**

Le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (Atto n. 145);

evidenziato come, in ottemperanza al principio di delega di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 88 del 2009, siano escluse, tra l'altro, dall'ambito di applicazione delle norme di attuazione della predetta direttiva 2007/36/CE le società cooperative;

rilevato come il termine per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE sia scaduto il 3 agosto 2009, e come la Commissione europea ha già dato avvio in merito ad una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia;

considerati i rilievi espressi sul testo dello schema di decreto legislativo dalla Commissione Bilancio per quanto attiene agli aspetti di carattere finanziario,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento al comma 1 dell'articolo 81 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), come sostituito dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che anche i corrispettivi dovuti dagli emittenti agli intermediari per le comunicazioni previste dal nuovo articolo 83-*sexies* del TUF siano soggetti ad approvazione della CONSOB e della Banca d'Italia;

*b)* con riferimento al nuovo articolo 83-*sexies* del TUF, introdotto dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto legislativo, in materia di diritto d'intervento in assemblea e di esercizio del diritto di voto, si rileva come, dal combinato disposto dei commi 2 e 4 del predetto articolo 83-*sexies*, la comunicazione circa la legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea dell'azionista effettuata dall'intermediario, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del quinto giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea, dovrà pervenire all'emittente entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la predetta data di assemblea, e come ciò potrebbe comportare alcune difficoltà per gli intermediari stessi, i quali disporranno di tempi piuttosto ristretti per lo svolgimento delle relative operazioni: valuti pertanto il Governo l'opportunità di rivedere alcuni aspetti della disposizione, in particolare di ampliare fino a non meno di 10 giorni il termine di cinque giorni previsto dal predetto comma 2 del nuovo articolo 83-*sexies*;

*c)* con riferimento al nuovo articolo 83-*novies* del TUF, anch'esso introdotto dall'articolo 2, comma 1, dello schema di

decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare le lettere *b)* e *c)* del comma 1, nel senso di prevedere che le certificazioni di cui all'articolo 83-*quinquies*, comma 3, e le comunicazioni di cui all'articolo 83-*sexies* siano rilasciate o effettuate dall'intermediario anche in mancanza di una richiesta dell'interessato, salvo che l'interessato stesso non si esprima in senso contrario; valuti inoltre il Governo l'opportunità di integrare la lettera *g)* del comma 1, nel senso di regolare l'ipotesi in cui i vincoli sugli strumenti finanziari di cui al nuovo articolo 83-*octies* del TUF siano registrati da un intermediario diverso da quello che ha il rapporto con l'emittente, prevedendo a tal fine che il primo comunichi al secondo le informazioni necessarie per segnalare all'emittente la presenza dei predetti vincoli;

*d)* con riferimento al nuovo articolo 83-*duodecies* del TUF, introdotto dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo se la previsione di cui al comma 1 del predetto articolo, che consente alle società quotate di chiedere agli intermediari i dati identificativi degli azionisti, trovi corrispondenza nella direttiva 2007/36/CE;

*e)* sempre con riferimento al nuovo articolo 83-*duodecies* del TUF, valuti il Governo se le previsioni in esso contenute, potendo costituire uno strumento utilizzabile in funzione difensiva contro eventuali scalate ostili nei confronti della società, rischino di introdurre o accrescere la disparità di trattamento tra gli azionisti di controllo e quelli di minoranza, anche in considerazione del fatto che il comma 3 del medesimo articolo 83-*duodecies*, il quale consente anche ad una minoranza qualificata di chiedere i dati identificativi degli azionisti, prevede che, in tal caso, i relativi oneri siano accollati in capo ai soggetti richiedenti; valuti inoltre il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 1 dell'articolo, che la richiesta dei dati identificativi degli azionisti da parte della società non sia subordinata alla sussistenza di una previsione statutaria in tal senso;

*f)* ancora con riferimento al nuovo articolo 83-*duodecies*, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 1, che la possibilità di chiedere i dati identificativi degli azionisti sia estesa anche alle società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione europea con il consenso dell'emittente, nonché di ampliare, al comma 2, il termine entro il quale la segnalazione dei dati deve pervenire all'emittente;

*g)* con riferimento al comma 4 del nuovo articolo 83-*duodecies* del TUF, valuti il Governo se sia opportuno che, nel comunicato in cui le società danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione degli azionisti ai sensi del medesimo articolo 83-*duodecies*, le società siano anche tenute a renderne note le motivazioni;

*h)* con riferimento al nuovo articolo 125-*bis* del TUF, in materia di avviso di convocazione dell'assemblea sociale, introdotto dall'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto, il quale prevede termini diversificati relativamente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione, valuti il Governo l'opportunità di semplificare le procedure di convocazione dell'assemblea medesima, unificando tali diversi termini in un termine unico non inferiore a 40 giorni;

*i)* con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 125-*ter* del TUF, in materia di relazioni sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea sociale, anch'esso introdotto dall'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto, valuti il Governo se sia opportuno mantenere la contestualità tra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la messa a disposizione del pubblico della relazione sulle materie all'ordine del giorno;

*l)* con riferimento al nuovo articolo 127-*quater* del TUF, introdotto dall'articolo 3, comma 9, dello schema di decreto, il quale consente di prevedere l'attribuzione di un dividendo maggiorato agli azionisti che detengano continuativamente

le azioni per un periodo non inferiore ad un anno, valuti il Governo se la materia rientri nell'ambito della delega legislativa conferita al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE, e se sia pertanto opportuno, sotto questo profilo, mantenere tale disposizione nell'ambito dello schema di decreto legislativo;

*m)* sempre con riferimento al nuovo articolo 127-*quater* del TUF, valuti il Governo, in primo luogo, se l'attribuzione di una quota maggiorata di dividendi a taluni azionisti non rischi di ridurre, conseguentemente, la quota di partecipazione agli utili degli altri azionisti, i quali, tra l'altro, non sarebbero posti a conoscenza dell'entità di tale riduzione, atteso che non sembra possibile determinare in anticipo l'ammontare del dividendo base e che il numero dei soggetti che godranno di tale maggiorazione sarà noto solo al momento del pagamento dei dividendi stessi; valuti inoltre il Governo, in secondo luogo, se, contrariamente a quanto indicato dal comma 5 dell'articolo 127-*quater*, il riconoscimento di un diverso ammontare di dividendo non determini la creazione di una categoria speciale di azioni; valuti altresì il Governo l'opportunità di prevedere che la maggiorazione del dividendo possa essere attribuita anche agli azionisti non di controllo che possiedano una quota superiore al 2 per cento del capitale della società, limitatamente alla quota di partecipazione fino al 2 per cento;

*n)* con riferimento alle modifiche alle disposizioni del TUF in materia di sollecitazione di deleghe di voto, recate dall'articolo 3, commi da 11 a 17, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di mantenere la previsione, di cui all'attuale articolo 139 del TUF, abrogato dall'articolo 3, comma 14, dello schema di decreto, la quale impone al promotore della sollecitazione di deleghe di possedere un ammontare minimo di azioni, al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza dello strumento delle deleghe e di limitare la possibilità di abusi;

*o)* con riferimento alla disciplina in materia di sollecitazione di deleghe di voto da parte di associazioni di azionisti, valuti il Governo l'opportunità di mantenere in vigore il comma 3 dell'articolo 137 del TUF, abrogato dal comma 12 dell'articolo 3 dello schema di decreto, il quale consente agli statuti delle società di facilitare la raccolta delle deleghe di voto presso gli azionisti dipendenti, nonché di mantenere in vigore l'articolo 141 del TUF, recante il riconoscimento legislativo delle predette associazioni di azionisti, abrogato dal comma 14 dell'articolo 3 dello schema, in considerazione della funzione positiva svolta dalle richiamate associazioni, soprattutto a tutela dei piccoli azionisti;

*p)* con riferimento al comma 18 dell'articolo 3 dello schema di decreto, il quale inserisce un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 147-*ter* del TUF, valuti il Governo di uniformare il termine per il deposito delle liste previsto dal nuovo comma 1-*bis* con i termini di pubblicazione dell'avviso di pubblicazione dell'assemblea, prevedendo che la data alla quale si fa riferimento per determinare la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste sia precedente a quella di deposito delle liste stesse;

*q)* con riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, il quale inserisce un nuovo comma 1-*bis* nell'articolo 4 del decreto-legge n. 332 del 1994, al fine di estendere anche alle società pubbliche privatizzate con azioni quotate le disposizioni relative all'elezione degli organi di amministrazione e controllo, di cui agli articoli 147-*ter* e 148 del TUF, come modificati dal medesimo schema di decreto, valuti il Governo se tale estensione sia sufficiente a realizzare un'adeguata omogeneizzazione della disciplina in materia applicabile alle predette società privatizzate con quella generale;

*r)* con riferimento al comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le parole: « né minori entrate », al fine di armonizzare la clausola di invarianza finanziaria recata dalla disposizione con i criteri redazionali vigenti in materia.

# V COMMISSIONE PERMANENTE

## (Bilancio, tesoro e programmazione)

*S O M M A R I O*

SEDE REFERENTE:

Sulla composizione della Commissione ..... 14

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-*bis* Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* ..... 14

*ALLEGATO 1 (Emendamenti del Governo e relativi subemendamenti ed emendamenti del relatore)* ..... 43

*ALLEGATO 2 (Ulteriori proposte emendative)* ..... 100

*ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)* ..... 102

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-*bis* Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* ..... 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 42

*ERRATA CORRIGE* ..... 42

### SEDE REFERENTE

*Giovedì 3 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

#### Sulla composizione della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* avverte che è entrato a far parte della Commissione l'onorevole Roberto Occhiuto, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

#### Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

#### Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-*bis* Governo, approvato dal Senato.

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 2 dicembre 2009.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento ai quattro emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge di bilancio, fa presente che all'emendamento 2.1 del Governo sono stati presentati quattro subemendamenti. Al riguardo, comunica che i subemendamenti 0.2.1.2 e 0.2.1.1. Di Biagio sono inammissibili, in quanto prevedono variazioni di u.p.b. non modificate dall'emendamento al quale sono riferiti. Comunica, altresì, che i subemendamenti Cambursano 0.2.1.3 e 0.2.1.4. modificano le variazioni compensative previste nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei Ministeri dello sviluppo economico e degli affari esteri che, tuttavia, sembrano giustificate da ragioni di ridefinizione di competenze dei suddetti Ministeri. Al riguardo, osserva che tali emendamenti possono ritenersi ammissibili, purché il Governo chiarisca la relativa coerenza con il processo di riorganizzazione dei ministeri. Segnala altresì che all'emendamento Tab.2.153 è stato presentato un solo subemendamento, il subemendamento 0.Tab.2.153.1 Polledri, che deve considerarsi inammissibile, in quanto prevede variazioni di u.p.b. non modificate dall'emendamento al quale è riferito.

Per quanto attiene al disegno di legge finanziaria, con riferimento all'ammissibilità dei subemendamenti riferiti agli emendamenti del Governo 2.1377, 2.1378, 2.1380 e 2.1381 *(vedi allegato 1)*, avverte che, ai fini della relativa valutazione, fermi restando i criteri generali di ammissibilità illustrati nella seduta del 19 novembre scorso, possono essere considerati ammissibili quelli strettamente riferibili al contenuto dell'emendamento cui si riferiscono. In caso contrario, i subemendamenti rappresenterebbero sostanzialmente nuove proposte emendative presentate oltre i termini stabiliti. Comunica che, sulla base di tali criteri, con riferimento ai subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo 2.1377, sono inammissibili seguenti subemendamenti:

Borghesi 0.2.1377.9, volto al rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile.

Piffari 0.2.1377.12, che prevede l'elaborazione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 56 dell'emendamento, di un piano straordinario di monitoraggio e bonifica di siti inquinati, introducendo altresì disposizioni di carattere ordinamentale volte alla costituzione di una unità di crisi;

Piffari 0.2.1377.11, che reca disposizioni di carattere ordinamentale relative ai soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione delle misure previste dall'emendamento, prevedendo altresì procedure di stabilizzazione di personale assunto con contratti a tempo determinato.

Con riferimento alle due proposte emendative da ultimo richiamante, segnala che sono state già dichiarati inammissibili, per analoghe ragioni, i commi 57 e 58 dell'emendamento del Governo 2.1377.

Comunica che deve altresì considerarsi inammissibile, in quanto recante misure di carattere localistico, il subemendamento Castellani 0.2.1377.7.

Con riferimento ai subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo 2.1378, comunica che devono considerarsi inammissibili i seguenti subemendamenti:

Comaroli 0.2.1378.4, che consente nuove assunzioni non solo per le Forze di polizia e le Forze armate, ma anche per personale operaio del Corpo forestale dello Stato;

Di Pietro 0.2.1378.3, che consente nuove assunzioni non solo per le Forze di polizia e le Forze armate, ma anche per personale incaricato della vigilanze sulla sicurezza sul lavoro e del personale amministrativo presso i Tribunali;

Dal Lago 0.2.1378.11, che prevede un rifinanziamento del Fondo per il potenziamento della sicurezza urbana e la tu-

tela dell'ordine pubblico, di cui all'articolo 61, comma 18, decreto-legge n. 112 del 2008;

Dal Lago 0.2.1378.10, che stanzia risorse per il finanziamento di programmi per il contrasto dell'immigrazione clandestina;

Dal Lago 0.2.1378.9, che stanzia risorse per l'esigenze organizzative e funzionali connesse ai centri di identificazione ed espulsione;

Bitonci 0.2.1378.12, che reca misure di carattere ordinamentale relative alla progressione di carriere del personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate;

Bitonci 0.2.1378.8, che consente il finanziamento da parte di amministrazioni pubbliche delle associazioni tra cittadini di cui alla legge n. 94 del 2009;

Negro 0.2.1378.1, che reca disposizioni di natura ordinamentale in materia di contratto di soccida.

Comunica che, con riferimento ai subemendamenti all'emendamento del Governo 2.1380, risultano inammissibili per estraneità di materia:

Fogliardi 0.2.1380.11 che reca norme ordina mentali, ulteriori rispetto all'emendamento cui è riferito, concernenti i CAAF, analogamente a quanto già deciso in tema di ammissibilità con riferimento ad emendamenti di analogo contenuto e, in particolare, all'emendamento Di Biagio 2.422;

Fugatti 0.2.1380.7 che reca norme ordinamentali – ulteriori rispetto all'emendamento cui è riferito – concernenti l'obbligo di presentazione di una relazione al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni in tema di contenimento del costo commissioni bancarie, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 78 del 2009;

Rubinato 0.2.1380.10 che reca norme ordina mentali, ulteriori rispetto all'emendamento cui è riferito, in materia di convenzioni tra l'ABI e gli enti locali, in merito ai finanziamenti ai medesimi accordati;

De Micheli 0.2.1380.13, che reca norme ordina mentali, ulteriori rispetto all'emendamento cui è riferito, che attribuisce alla Cassa depositi e prestiti di ricontrattare i mutui stipulati con gli enti locali in data anteriore al 31 dicembre 2009;

Fugatti 0.2.1380.8, che reca norme ordina mentali, ulteriori rispetto all'emendamento cui è riferito, che modificano il testo unico in materia bancaria e creditizia in tema di commissioni bancarie;

Fugatti 0.2.1380.17, che reca norme ordina mentali, ulteriori rispetto all'emendamento cui è riferito, volte a modificare disposizioni in tema di commissioni sul massimo scoperto;

Rubinato 0.2.1380.12, che reca norme ordina mentali, ulteriori rispetto all'emendamento cui è riferito, volte a consentire agli enti locali di disporre l'estinzione, la ridefinizione o la rinegoziazione di contratti di mutuo stipulati con la Cassa depositi e prestiti e con le banche;

Comaroli 0.2.1380.2, che reca norme ordinamentali, ulteriori rispetto all'emendamento cui è riferito, che modificano il testo unico in materia bancaria e creditizia in tema di calcolo del Tasso annuo effettivo globale;

Comaroli 0.2.1380.3, che reca norme ordina mentali, ulteriori rispetto all'emendamento cui è riferito, che prescrivono il divieto per le banche di modificare le spese accessorie per mutui;

Comaroli 0.2.1380.4, che reca norme ordina mentali, ulteriori rispetto all'emendamento cui è riferito, in materia di cancellazione di segnalazioni effettuate da banche e intermediari finanziari alle banche dati di centrali rischi;

Fugatti 0.2.1380.18, che reca norme ordina mentali, ulteriori rispetto all'emendamento cui è riferito, relative alla disciplina delle segnalazioni di sofferenze;

Fugatti 0.2.1380.20 che reca norme ordina mentali, ulteriori rispetto all'emendamento cui è riferito, relativo a concorsi e nomina di dirigenti scolastici, analogamente a quanto già deciso in tema di ammissibilità con riferimento ad emendamenti di analogo contenuto e, in particolare, agli emendamenti Fugatti 2.847 e 2.845;

Fugatti 0.2.1380.19, che reca norme ordina mentali, ulteriori rispetto all'emendamento cui è riferito, relativo a concorsi a dirigente scolastico nelle province autonome di Trento e Bolzano, analogamente a quanto già deciso in tema di ammissibilità con riferimento ad emendamento di analogo contenuto e, in particolare, all'emendamento Brugger 2.132;

Bitonci 0.2.1380.1, che reca norme ordina mentali, ulteriori rispetto all'emendamento cui è riferito, che introducono un tetto massimo alle retribuzioni dei dirigenti di banche, analogamente a quanto già deciso in tema di ammissibilità con riferimento ad emendamento di analogo contenuto e, in particolare, all'emendamento Bitonci 2.958;

Fugatti 0.2.1380.6 che reca norme ordina mentali, ulteriori rispetto all'emendamento cui è riferito, che introducono un tetto massimo alle retribuzioni per chi riceve emolumenti dallo Stato, analogamente a quanto già deciso in tema di ammissibilità con riferimento ad emendamento di analogo contenuto e, in particolare, all'emendamento Caparini 2.942;

Fugatti 0.2.1380.5 che reca norme ordina mentali, ulteriori rispetto all'emendamento cui è riferito, che dispongono il monitoraggio sugli stipendi pubblici, analogamente a quanto già deciso in tema di ammissibilità con riferimento ad emendamento di analogo contenuto e, in particolare, all'emendamento Fugatti 2.1138;

Caparini 0.2.1380.9, in quanto reca disposizioni di carattere localistico, tendenti a inserire il personale assunto dal Parco nazionale dello Stelvio prima del 31 dicembre 1999 nella pianta organica approvata con decreto Ministero dell'ambiente del 2 ottobre 1998 analogamente a quanto già deciso in tema di ammissibilità con riferimento ad emendamento di analogo contenuto e, in particolare, all'emendamento Bitonci 2.1157;

De Camillis 0.2.1380.25, che reca norme ordinamentali – ulteriori rispetto all'emendamento cui è riferito – stanziando la spesa di 100 milioni di euro per il finanziamento di infrastrutture di preminente interesse nazionale, nonché per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione delle zone del Molise e della provincia di Foggia e per la realizzazione delle opere accessorie della Pedemontana di Formia.

Con riferimento ai subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo 2.1381 del Governo, comunica che deve considerarsi inammissibile il subemendamento Marinello 0.2.1381.4, che prevede l'equiparazione delle società a capitale interamente pubblico che svolgono attività di gestione di servizio pubblici essenziali a livello locale agli enti pubblici ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia fallimentare.

Comunica, infine, che tra i subemendamenti sono inammissibili per carenza di compensazione i subemendamenti Di Stanislao 0.2.1380.14, 0.2.1380.15 e 0.2.1380.16.

Avverte che, con riferimento al disegno di legge finanziaria, il deputato Gibiino ha sottoscritto gli emendamenti Rubinato 2.740 e 2.741 e che il deputato Cesario ha sottoscritto l'emendamento Laboccetta 3.34. Avverte inoltre che il deputato Amici ha ritirato la firma all'emendamento Naccarato 2.1301.

Quanto alla prosecuzione dei lavori della Commissione, rileva che allo stato non è ancora disponibile un quadro completo delle proposte emendative relative al disegno di legge finanziaria, in quanto non sono pervenute tutte le relazioni tecniche riferite agli emendamenti di iniziativa governativa. Propone, quindi, di sospendere

la seduta fino alle 11 e di riprendere con l'esame delle proposte emendative al disegno di legge di bilancio.

Amedeo CICCANTI (UdC) osserva che nella giornata di ieri le agenzie di stampa hanno diffuso la notizia che il Governo aveva trasmesso nuove relazioni tecniche riferite agli emendamenti del Governo al disegno di legge finanziaria e chiede, pertanto, perché esse non siano disponibili.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiarisce che al momento non è disponibile un quadro complessivo delle relazioni tecniche riferite agli emendamenti governativi e, alla luce delle interrelazioni esistenti, sotto il profilo della copertura finanziaria, tra le diverse proposte emendative, non è possibile effettuare una compiuta valutazione in ordine alla loro ammissibilità. Nessun altro chiedendo di intervenire, sospende, quindi, la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9.55, riprende alle 11.10.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il relatore sul disegno di legge di bilancio ha presentato l'emendamento 2.2 e il subemendamento 0.Tab.9.2.1 *(vedi allegato 2)*. Dal momento che l'emendamento 2.2 utilizza a copertura le risorse iscritte nell'unità previsionale di base 25.2.3 del programma Fondi di riserva e speciali del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della quale non sono iscritte risorse rimodulabili, occorre che il governo assicuri che la decurtazione non sia tale da pregiudicare la realizzazione degli interventi per i quali è previsto, a normativa vigente, il ricorso ai suddetti fondi. Avverte, invece, che il subemendamento 0.Tab.9.2.1 non presenta profili problematici.

Il viceministro Giuseppe VEGAS fornisce la rassicurazione richiesta dal Presidente.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, nel preannunciare che presenterà emendamenti che recepiscono il contenuto di alcune modifiche proposte, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge di bilancio, fatti salvi gli emendamenti del Governo, sui quali esprime parere favorevole.

In particolare, con riferimento agli emendamenti presentati dal Governo, rileva, in primo luogo, che l'emendamento 2.1 reca variazioni compensative agli stati di previsione dei Ministeri dello sviluppo economico, degli affari esteri, delle infrastrutture, della difesa e per i beni e le attività culturali. Tali modifiche si rendono necessarie ai fini di una migliore allocazione della spesa in seguito all'emanazione di regolamenti di organizzazione dei suddetti Ministeri. Segnala, poi, che l'emendamento 4.1 è volto a modificare lo stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai fini di tener conto della istituzione del Ministero della salute previsto dalla legge n. 172 del 13 novembre 2009. Fa presente, poi, che l'emendamento 9.2 sostituisce la tabella 9, relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di tener conto del regolamento di organizzazione del suddetto Ministero, alla luce del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 3 agosto 2009, che ha modificato l'articolazione delle direzioni generali del Ministero stesso. Segnala, altresì, che l'emendamento 11.1 introduce all'articolo 11 una disposizione che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, ad adottare variazioni compensative in termini di competenza e di cassa necessarie per dare attuazione al disposto dell'articolo 65 del decreto-legge n. 112 del 2008, recante disposizioni in materia di forze armate.

Il viceministro Giuseppe VEGAS concorda con il parere espresso dal relatore, sottolineando che il bilancio offre margini molto ristretti di manovra. Sottolinea che coperture rilevanti in materia di istruzione non statale non possono trovare il consenso del Governo in sede di esame del

disegno di legge di bilancio, ma potranno essere più opportunamente approfondite quando si passerà alla legge finanziaria. Con riferimento alla questione posta dal deputato Calvisi nella seduta di ieri riguardo alla regolamentazione contabile della Sardegna, sottolinea che nel capitolo 2797 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono disponibili 5,4 miliardi di euro che potranno essere destinati a coprire le entrate dovute alla regione Sardegna ai sensi della legislazione vigente.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel comprendere che il disegno di legge di bilancio offre pochi margini di emendabilità, ritiene tuttavia che si dovrebbero destinare maggiori risorse alla difesa del suolo, al corpo forestale dello Stato, al sostegno e all'internazionalizzazione delle imprese, ai trasporti e alla giustizia.

Giulio CALVISI (PD), nel ringraziare il viceministro Vegas per il chiarimento fornito sul programma di regolazione contabile e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale, chiede la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno sulla materia, che fin d'ora si impegna a presentare.

Il viceministro Giuseppe VEGAS manifesta la disponibilità ad accogliere nel corso dell'esame in Assemblea un ordine del giorno in tal senso formulato.

Massimo VANNUCCI (PD) sottolinea che le risorse per l'emendamento 2.2 del relatore si reperiscono da un fondo di risorse non rimodulabili, evidenziando che il percorso seguito non appare, a suo avviso, lineare. Ricorda altresì che il saldo netto da finanziare è fissato a 63 miliardi di euro rispetto ai 62,4 risultanti dal bilancio a legislazione vigente. In questo caso, vi è un margine di manovra di 600 milioni, la cui destinazione può essere decisa in sede parlamentare.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che i 600 milioni di euro non possono essere utilizzati per la copertura di proposte emendative.

Il viceministro Giuseppe VEGAS conferma quanto testé dichiarato dal presidente Giorgetti.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che vi sia un margine parlamentare di manovra per l'utilizzo dei 600 milioni.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, nel ringraziare i colleghi per le osservazioni svolte, ritiene tuttavia di confermare i pareri già espressi. Con specifico riferimento alle considerazioni del collega Vannucci, segnala che nel suo emendamento 2.2 ha inteso farsi carico di una sensibilità diffusa tanto tra i componenti della maggioranza quanto fra quelli dell'opposizione per le tematiche relative agli Italiani nel mondo, come testimoniano le proposte emendative presentante sia dal collega Narducci che dal collega Di Biagio.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) segnala ai relatori l'esigenza di garantire l'assoluta certezza del reintegro della dotazione del fondo destinato al funzionamento delle scuole non statale. Al riguardo, pur prendendo atto con soddisfazione dell'impegno assunto dal relatore sul disegno di legge di bilancio, auspica che quanto prima tale impegno venga recepito in una proposta emendativa effettivamente presentata. Rileva, infatti, che il reintegro del finanziamento delle scuole paritarie rappresenta un tema sul quale si registra una pressoché totale convergenza tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione. Il totale reintegro dello stanziamento di 134 milioni di euro previsto nella legge di bilancio per il 2009 assicurerebbe, infatti, una certezza per un servizio pubblico essenziale per circa un milione di bambini e ragazzi che vivono su tutto il territorio nazionale, specialmente in piccoli centri. Nell'apprezzare la disponibilità manifestata dal Governo a considerare l'opportunità di intervenire in materia, ribadisce l'esigenza del totale ripristino delle dota-

zioni di bilancio previste per l'anno in corso, sottolineando come, anche nell'ambito della necessaria compensatività sul piano finanziario degli interventi previsti, sia assolutamente necessario compiere uno sforzo in tal senso.

Simonetta RUBINATO (PD) rileva che sulla base delle parole del relatore per il disegno di legge di bilancio sembra doversi intendere che la questione del finanziamento delle scuole paritarie sia rinviata ad un emendamento di iniziativa governativa da presentare in sede di esame del disegno di legge finanziaria. In proposito, sottolinea che il Governo dovrà evitare di praticarsi un ulteriore « sconto », a danno delle spese necessarie per il funzionamento delle scuole paritarie, assicurando almeno il totale ripristino delle dotazioni di bilancio previste per l'esercizio finanziario che si sta concludendo. Nell'osservare che i 4 milioni di euro stanziati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento rappresentano poco più di un'elemosina, chiede al Governo di chiarire se effettivamente saranno resi disponibili ulteriori 130 milioni di euro, ricordando come l'attuale maggioranza, sin dal suo programma di Governo, ha sempre richiamato l'importanza di garantire risorse adeguate per il funzionamento dell'istruzione non statale. In proposito, osserva come il finanziamento delle scuole paritarie rappresenti un'esigenza imprescindibile per molte aree del nostro Paese, ricordando come circa il 70 per cento dell'offerta formativa riferita alla scuola dell'infanzia nella regione Veneto sia assicurata da scuole non statali e come molti enti territoriali e istituzioni religiose abbiano assunto impegni finanziari, anche attraverso l'assunzione di mutui, per garantire il funzionamento di tali scuole. Ricordando come i ministri Sacconi e Carfagna, più volte abbiano annunciato misure volte ad assicurare la conciliazione tra le esigenze lavorative e familiari, segnala come il finanziamento delle scuole paritarie rappresenti uno strumento essenziale per garantire il perseguimento di tale obiettivo. Anche al fine della predisposizione dell'emendamento che dovrà essere presentato, segnala che il suo emendamento 2.744, dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, prevedeva che non fossero computate, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le spese sostenute dagli enti locali per assicurare il funzionamento della scuola dell'infanzia nei casi in cui gli enti stessi assicurino almeno il 50 per cento del servizio a livello territoriale. Ritiene, in proposito, che tale previsione rappresenti una esigenza di equità tra i diversi enti territoriali, tenendo conto che nelle regioni centro-meridionali l'offerta scolastica riferita alla scuola dell'infanzia è assicurata per oltre il 60 per cento da istituzioni statali, mentre nelle regioni centro-settentrionali il rapporto è sostanzialmente rovesciato.

Massimo POLLEDRI (LNP), associandosi alle considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, segnala che il suo gruppo ha presentato al riguardo una specifica proposta emendativa, l'emendamento Bitonci Tab. 2.41. Al riguardo, sottolinea come la scuola paritaria risponda ad una imprescindibile funzione sociale, ricordando che circa 530 mila bambini, su un totale di circa 1,6 milioni frequentano una scuola dell'infanzia paritaria e che, nel complesso gli studenti di scuole paritarie sono circa un milione. In questo contesto, ritiene vitale ripristinare il finanziamento di 134 milioni di euro previsto a legislazione vigente, evidenziando come il settore delle scuole paritarie stia già sopportando enormi sacrifici dal punto di vista finanziario. Giudica, pertanto, essenziale un segnale di attenzione per le esigenze delle famiglie, auspicando un intervento che dia certezze alle istituzioni territoriali e agli enti religiosi che assicurano un fondamentale servizio alle famiglie stesse.

Amedeo CICCANTI (UdC), nel condividere quanto evidenziato dai colleghi Toccafondi, Rubinato e Polledri, si associa alla

richiesta di reintegro totale del finanziamento per le scuole paritarie, sottolineando come, in molte aree del territorio scuole non statali rappresentino l'unica istituzione che garantisce a tutti i cittadini l'adempimento dell'obbligo di istruzione obbligatoria previsto dall'articolo 34 della Costituzione. Nel rilevare come si tratti di un settore che garantisce un servizio essenziale alla cittadinanza, osserva che non si può considerare la scuola paritaria solo nell'ottica del contenimento della spesa pubblica, evidenziando altresì l'esigenza di dare certezze agli enti territoriali e alle istituzioni religiose in ordine alle risorse disponibili, in modo da consentire la necessaria programmazione delle spese.

Renato CAMBURSANO (IdV) associandosi a quanti sono già intervenuti, ritiene che il Governo non possa non garantire almeno il ripristino del finanziamento delle scuole paritarie già previsto per il 2009. Rilevando come si è registrata, nella seduta odierna, una sostanziale unanimità al riguardo, sottolinea come il finanziamento delle scuole non statali rappresenti una opportunità per lo Stato, non solo dal punto di vista della qualità della formazione, ma anche dal punto di vista finanziario, dal momento che per lo Stato si determinerebbero oneri ben maggiori qualora dovesse assumere direttamente la prestazione del servizio scolastico.

Maino MARCHI (PD) nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi, ricorda che sarebbe più corretto parlare di scuola statale che di scuola privata, essendo ricomprese anche le scuole comunali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel condividere la precisazione del deputato Marchi, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

**La seduta termina alle 11.55.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 3 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Giuseppe Vegas e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).**
**C. 2936 Governo, approvato dal Senato.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012.**
**C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-*bis* Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il contenuto dell'emendamento del Governo Tab. 2.153 è parzialmente sovrapponibile con quello dell'emendamento del Governo 2.1. Pertanto, all'eventuale approvazione di quest'ultimo conseguirebbe il parziale assorbimento dell'emendamento Tab. 2.153, che potrebbe essere messo in votazione limitatamente alla parte non assorbita, che prevede l'incremento di un ulteriore milione per l'anno 2010 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2011 dell'u.p.b. 4.1.2 del Ministero delle infrastrutture mediante riduzione dell'u.p.b. 12.1.1 del Ministero dell'economia e delle finanze.

Antonio BORGHESI (IdV), intervenendo sull'organizzazione dei lavori, rileva che la perdurante mancanza delle proposte emendative del Governo e delle relative relazioni d'accompagnamento vanifica il lavoro della Commissione. Nel fare presente che risulta raggiunta l'intesa per il

patto per la salute tra le regioni, ritiene a questo punto probabile che quella con il Governo potrebbe essere raggiunta solo domani. Di conseguenza, nell'ipotesi di rinvio a domani della presentazione delle proposte emendative del Governo, sarebbe opportuno procedere ad una ridefinizione dei tempi di lavoro.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* pur confidando nel rispetto da parte del Governo dell'impegno preso per una tempestiva presentazione delle proposte emendative, sottolinea che in caso contrario non sussiste alcuna preclusione alla possibilità per la Commissione di deliberare sugli emendamenti già presentati.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che non sia conveniente procedere alla votazione degli emendamenti già presentati se il lavoro del Parlamento rischia di essere vanificato nei risultati e nei tempi dalla tardiva presentazione delle proposte da parte del Governo, con il quale era stato raggiunto un accordo chiaro in ordine ai tempi di lavoro.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* fa presente che l'ipotesi di tardiva presentazione degli emendamenti da parte del Governo non comporta in alcun modo il sacrificio del ruolo del Parlamento in ordine alla decisione sui tempi di lavoro, considerato che è nelle prerogative della presidenza della Commissione fissare i tempi per la presentazione dei subemendamenti e per le successive fasi di esame.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede se il rappresentante del Governo sia in grado di esprimere una posizione sullo stato della trattativa in corso e sui tempi di presentazione delle proposte emendative.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* chiarisce che, in assenza delle preannunciate proposte emendative al disegno di legge finanziaria, la Commissione procederà alle deliberazioni sugli emendamenti già presentati.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* dà conto delle sostituzioni e comunica che la Commissione passerà ora all'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), *relatore per il disegno di legge di bilancio*, esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati dal Governo al provvedimento C. 2937 ed auspica l'approvazione sugli emendamenti da lui presentati in qualità di relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Cambursano 0.2.1.3.

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra il proprio emendamento 0.2.1.4, di cui auspica l'approvazione, sottolineando che esso è finalizzato a stanziare risorse finanziarie per affrontare i necessari investimenti sul sistema di trasporto pubblico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge quindi l'emendamento Cambursano 0.2.1.4 e approva l'emendamento 2.1 del Governo.

Massimo VANNUCCI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento del relatore 2.2.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 2.2 del relatore e 4.1 del Governo, respinge l'emendamento dell'VIII Commissione 10.1, approva l'emendamento del Governo 11.1 e respinge gli emendamenti Ghizzoni Tab.2.91, Tab.2.92, Tab.2.90 e Tab.2.95, Mariani Tab.2.1, Ghizzoni Tab.2.96, Tab.2.86, Tab.2.93, Tab.2.88, Tab.2.87, Tab.2.94 e Tab.2.85.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) illustra il proprio emendamento Tab.2.59, di cui auspica l'approvazione, segnalando l'opportunità che il Governo si impegni per un reintegro totale delle risorse destinate alle scuole paritarie.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), *relatore per il disegno di bilancio*, sottolineando che l'emendamento dell'onorevole Toccafondi Tab.2.59 è ampiamente condiviso da tutte le parti politiche, rassicura il presentatore della proposta emendativa preannunciando la presentazione di un emendamento al disegno di legge finanziaria finalizzato a reintegrare totalmente i fondi destinati alle scuole non statali, in conformità a quanto già preannunziato dal viceministro Vegas.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) chiede che il proprio emendamento Tab.2.59 sia posto in votazione ed eventualmente respinto, al fine di consentirne la presentazione per l'esame in Assemblea.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che la presente organizzazione dei lavori sia inaccettabile ed illogica, essendo imprescindibile dapprima procedere all'esame del disegno di legge finanziaria e solo dopo a quello del bilancio.

Pier Paolo BARETTA (PD) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'emendamento Toccafondi Tab. 2.59 e osserva che il clima di lavoro che si è instaurato suggerisce a suo avviso di sospendere l'esame dei provvedimenti in titolo.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottoscrive, a nome del suo gruppo, l'emendamento Toccafondi Tab. 2.59 ed esprime serie perplessità sull'organizzazione dei lavori della Commissione. Sussiste, infatti, a suo avviso, il rischio che la Commissione respinga emendamenti su cui il parere del relatore e del Governo è negativo per poi esaminare e approvare proposte emendative del Governo al disegno di legge finanziaria sulle medesime materie e di identico contenuto.

Amedeo CICCANTI (UdC), pur comprendendo le considerazioni dei colleghi contrariati dall'andamento dei lavori, sottolinea che l'emendamento Toccafondi Tab. 2.59 non è stato respinto ma ne è stato chiesto l'accantonamento. Esprimendo il proprio interesse all'ipotesi di reintegro totale dei fondi per le scuole private, ritiene opportuno evitare di fare troppo affidamento in promesse che potrebbero non essere mantenute, malgrado il Governo abbia già espresso nel mese di giugno, in occasione della presentazione di atti di sindacato ispettivo, il proprio impegno a favore del reintegro.

Simonetta RUBINATO (PD) ritiene che occorra scongiurare l'espressione di un voto contrario su proposte emendative sulle quali sussiste una volontà politica positiva da parte del Governo e di tutte le parti politiche. Tuttavia, non ritiene praticabile la strada del ritiro delle proposte emendative già presentate, anche alla luce dell'esperienza maturata lo scorso anno in un'analoga circostanza. Per quanto riguarda la questione del reintegro, osserva che l'eventuale presentazione di un emendamento in tal senso da parte del Governo rappresenterebbe una presa d'atto dell'unanime volontà del Parlamento e non una concessione da parte dell'Esecutivo.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che non vi siano ragioni di scandalo o per accuse di scarsa responsabilità da parte del relatore. La linea del Governo è del tutto conforme alla serietà del tema e all'importanza dell'impegno finanziario, che richiede un'attenta valutazione delle disponibilità di bilancio.

Gioacchino ALFANO (PdL) ritiene opportuno un chiarimento di metodo considerato che la situazione incresciosa che la Commissione sta affrontando in merito all'emendamento Toccafondi Tab.2.59 può porsi rispetto ad altre materie oggetto di emendamenti.

Francesco BOCCIA (PD) ritiene che sia preferibile attendere le proposte emendative del Governo a meno che non vi sia la certezza che tali proposte saranno in larga misura coincidenti con quelle già presentate. Sottolinea la necessità di procedere comunque solo in una fase successiva all'esame degli emendamenti al disegno di

legge di bilancio. In merito all'emendamento Toccafondi Tab.2.59, osserva che esso ha posto una questione importante, per cui è opportuno conoscere l'impatto delle proposte emendative del Governo sulle singole unità previsionali di base.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rassicura l'onorevole Toccafondi e gli altri componenti la Commissione circa la determinazione del Governo a risolvere la questione affrontata dall'emendamento Toccafondi Tab. 2.59, selezionando lo strumento più adeguato all'obiettivo. Preannuncia quindi l'imminente presentazione da parte del Governo delle proposte emendative preannunciate.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), anche alla luce degli interventi dei colleghi di maggioranza e di opposizione, propone di accantonare l'esame del proprio emendamento Tab. 2.59, che ha posto con tutta evidenza una delicata questione di metodo. Per quanto concerne gli aspetti di merito, rileva che apprezza la disponibilità del Governo ad affrontare la questione, come emerge dall'emendamento del Governo 3.25.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), *relatore per il disegno di bilancio*, rileva che se si va avanti con le votazioni sul bilancio e vengono bocciati tutti gli emendamenti e il Governo non rispetta gli impegni preannunciati in sede di presentazione del maxiemendamento, è possibile comunque ripresentare gli emendamenti stessi in Assemblea. Ritiene quindi non condivisibili le critiche formulate.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente* ritiene che si possa andare avanti con l'esame degli emendamenti riferiti al bilancio, anche perché l'emendamento Toccafondi copre in maniera diversa rispetto a quanto farà l'emendamento del Governo. Chiede pertanto al collega Toccafondi se intende insistere nella richiesta di accantonamento del suo emendamento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) insiste per l'accantonamento del suo emendamento Tab. 2.59.

Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), *relatore per il disegno di legge di bilancio,* si associa alla richiesta di accantonamento formulata.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente,* accantona l'emendamento Toccafondi Tab. 2.59.

Pier Paolo BARETTA (PD) sottolinea che problemi come quelli poc'anzi verificatisi si creeranno nuovamente e che non si può quindi chiedere l'accantonamento di ogni emendamento. Ritiene quindi necessario che vengano accantonati tutti gli emendamenti sui quali vi è parere contrario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI rileva che da sempre in finanziaria viene fatta una valutazione complessiva dei temi affrontati e che spesso le questioni vengono affrontate a prescindere dal fatto che riguardino il bilancio o la finanziaria. Da sempre si cerca, infatti, una convergenza tra saldi di bilancio e soluzione delle situazioni politiche poste, a prescindere dal riferimento al disegno di legge di bilancio o al disegno di legge finanziaria. Evidenzia quindi che non vi è alcuna innovazione procedurale e che il problema è politico.

Rileva, peraltro, che il Governo si è impegnato a presentare nel più breve tempo possibile l'emendamento sul cosiddetto patto per la salute e che, evidentemente, solo la soluzione di alcune questioni tecniche sta ritardando la presentazione dell'emendamento stesso. Ritiene quindi che vi siano le condizioni per procedere.

Antonio MISIANI (PD) illustra il proprio emendamento Tab. 2.11, rilevando che si tratta di un emendamento che riguarda il taglio dei finanziamenti per il sistema scolastico non statale. Sottolinea al riguardo che dovrebbe esserci un obiet-

tivo *bipartisan* per il reintegro di tali fondi ma che occorre verificare in concreto tale convergenza, mediante la votazione dell'emendamento in questione.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL) riterrebbe opportuno accantonare l'emendamento Misiani Tab. 2.11.

Renato CAMBURSANO (IdV) sottoscrive l'emendamento Misiani Tab. 2.11 e chiede che l'emendamento venga posto in votazione.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) pur condividendo la necessità e la *ratio* dell'emendamento, preannuncia il voto contrario sull'emendamento in questione in quanto occorre prevedere una copertura adeguata degli oneri in esso previsti.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che il Governo dovrebbe specificare quali sono le modalità di copertura dell'emendamento in questione, al fine di far sì che anche la collega De Camillis voti a favore dell'emendamento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma il parere contrario sull'emendamento Misiani Tab. 2.11.

Amedeo CICCANTI (UdC) preannuncia il proprio voto favorevole per quel che riguarda il merito dell'emendamento, esprimendo tuttavia perplessità con riferimento alle copertura finanziaria dell'emendamento stesso.

La Commissione respinge, quindi, con distinte votazioni gli emendamenti Misiani Tab. 2.11 e Vietti Tab. 2.136.

Antonio BORGHESI (IdV) illustra gli emendamenti Di Pietro Tab. 2.44 e 2.47. Ricorda, al riguardo, che lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2010 reca spese finali per complessivi 7.408,1 milioni di euro e che rispetto alle previsioni assestate del bilancio dello scorso anno, si evidenzia una diminuzione complessiva di 349 milioni di euro.

Per il Ministero della giustizia le riduzioni di spesa nel 2009 sono state pari a 218,6 milioni di euro; quelle per il 2010 sono pari a 262,1 milioni; le riduzioni 2011 ammonteranno a 454,2 milioni di euro.

Illustra in dettaglio i dati per il programma « giustizia civile e penale » per il quale la spesa complessiva è pari a 4.293,5 milioni di euro e si registra rispetto all'assestamento del bilancio dello scorso anno una riduzione di ben 190,5 milioni di euro. Per quel che riguarda il programma « giustizia minorile », ricorda che la spesa complessiva è di 133,9 milioni di euro e si registra rispetto all'assestamento del bilancio dello scorso anno, una riduzione di 6,6 milioni di euro. Per quel che concerne il programma « edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile », ricorda che attualmente, il programma evidenzia una spesa complessiva di 164,8 milioni di euro e che rispetto alla legge di bilancio 2009 si evidenzia per il 2010 un aumento dei fondi pari a: 6,9 milioni di euro. Rileva che un confronto interessante può essere quello tra quanto stanziato dall'ultima manovra economica del Governo Prodi, e dal disegno di legge attualmente all'esame del Parlamento. Per quel che riguarda l'amministrazione penitenziaria il governo Prodi prevedeva per l'anno 2008 2.875,5 milioni di euro, il disegno di legge di bilancio 2010 prevede 2.679,6 milioni di euro con un calo del 6,8 per cento. Per quel riguarda la giustizia civile e penale il Governo Prodi prevedeva per l'anno 2008 4.055 milioni di euro, il disegno di legge di bilancio 2010 prevede 4294.2 milioni di euro con un incremento del 5,5 per cento. Per quel che riguarda la giustizia minorile, il Governo Prodi prevedeva per l'anno 2008 147.1 milioni di euro, il disegno di legge di bilancio 2010 prevede 133.9 milioni di euro con un calo dell'8,8 per cento. Per quel che riguarda l'edilizia giudiziaria, il Governo Prodi per l'anno 2008 prevedeva 200.11 milioni di euro, il disegno di legge di bilancio 2010 prevede 164.8 milioni di euro con una differenza percentuale di −18 per cento. Per quel che riguarda i fondi da ripartire (spese fun-

zionamento giustizia e fondo unico di amministrazione) il Governo Prodi per l'anno 2008 prevedeva 222, 2 milioni di euro, il disegno di legge di bilancio prevede 108.8 milioni di euro con un calo del 51,3 per cento.

Passando al disegno di legge Finanziaria (C2936), rileva che la Tabella C prevede risorse per 4,4 milioni di euro per il 2010, 4,4 milioni di euro per il 2011 e per il 2012, per il finanziamento dei programmi di prevenzione e della cura dei detenuti affetti da AIDS, del trattamento socio-sanitario, del recupero e del successivo reinserimento dei detenuti tossicodipendenti.

Rispetto a quanto stanziato per il 2009 dalla finanziaria dello scorso anno, si registra quindi un incremento di 117 mila euro.

Sottolinea altresì che la Tabella F, reca, tra i settori di intervento oggetto di provvedimenti legislativi ad effetto pluriennale di interesse dell'amministrazione della giustizia, il comparto dell'edilizia penitenziaria. In particolare, si prevede un'ultima autorizzazione di spesa, pari a 5 milioni di euro per il 2010, per il finanziamento del Programma straordinario di edilizia penitenziaria, di cui all'articolo 2, comma 278, della legge finanziaria 2008.

Per quel che riguarda gli articoli del disegno di legge finanziaria di interesse della Commissione giustizia, ricorda che l'articolo 2, comma 22, riguardante l'esenzione fiscale per le vittime del terrorismo prevede che le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

Rileva al riguardo che il comma 22, introdotto durante l'esame del disegno di legge al Senato, dispone l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro – prevista dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 per le parti in causa – e di ogni altra imposta, per i seguenti soggetti: vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano state parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o di stragi di tale matrice.

Sottolinea altresì che l'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 enumera altresì le parti in causa tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di registro per alcune categorie di atti, tra cui i contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri. Ricorda, altresì, che l'articolo 2, comma 47, riguardante la vendita dei beni immobili confiscati alla mafia novella l'articolo 2-*undecies* della legge n. 575 del 1965 in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose.

Sottolinea che in base all'articolo 2-nonies della legge n. 575 del 1965 i beni confiscati sono devoluti allo Stato: Il successivo articolo 2-*decies* disciplina il procedimento di adozione del provvedimento che imprime la destinazione di beni immobili e beni aziendali confiscati. In particolare, la destinazione è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale del Governo dove si trovano i beni o ha sede l'azienda, dietro relativa proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima; vanno sentite le amministrazioni interessate di cui all'articolo 2-*undecies* della legge 575 eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta non è formulata dall'Agenzia del demanio entro

novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-*nonies*. Il provvedimento del prefetto è emanato entro 90 giorni dalla proposta dell'Agenzia del demanio o dal decorso del termine sopraindicato, prorogabili di ulteriori 90 giorni in caso di operazioni particolarmente complesse.

Il successivo articolo 2-*undecies* detta una disciplina differenziata della destinazione di tali beni, in relazione alla natura dei medesimi. In particolare, I beni immobili sono: *a)* mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso); *b)* trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi; *c)* trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di associazione finalizzata al traffico di droga; il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio.

Ricorda che la lettera *a)* inserisce un comma aggiuntivo volto a prevedere che siano destinati alla vendita i beni immobili confiscati di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse sopra illustrate ed entro i termini previsti dall'articolo 2-*decies*.

Evidenzia che la lettera *b)* modifica l'attuale comma 4, relativo alle operazioni di destinazione dei beni aziendali, prevedendo che alle medesime, come anche alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, provveda il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, previo parere del Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati. Viene confermata la possibilità di affidamento all'Amministratore nominato dal giudice e il termine per procedere a tali operazioni. La novella aggiunge, inoltre, una disposizione in base alla quale il dirigente del competente ufficio dell'agenzia del demanio chiede al prefetto della provincia interessata le informazioni utili affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti cui furono confiscati o da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata.

Sottolinea che la lettera *c)*, infine, attraverso l'aggiunta del comma 5-bis, destina le somme ricavate dalla vendita dei beni immobili confiscati, al netto delle spese per la gestione e la vendita, all'entrata del bilancio dello Stato, prevedendone l'afflusso al Fondo unico giustizia e la successiva riassegnazione per il 50 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico; per il restante 50 per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.

Sottolinea che « la mafia ringrazia ». Evidenzia che il governo vuole fare cassa con i beni confiscati alla mafia: il comma 47 approvato dal Senato prevede che possano essere venduti i beni immobili di cui non sia possibile effettuare la destinazione entro i termini previsti dalla legge, cioè entro novanta giorni dalla proposta del-

l'Agenzia del demanio, che possono diventare centottanta in casi particolarmente complessi.

Rileva che viste le difficoltà a portare a termine le procedure di destinazione, la norma abolisce, di fatto, l'uso sociale dei beni confiscati e ne impedisce la restituzione alle collettività. Anzi, la prevista vendita rischia di favorire la restituzione del patrimonio alle organizzazioni criminali, capaci di mettere in campo ingegnosi sistemi di intermediari e prestanome e già pronte per riacquistarli, come risulta da molteplici segnali arrivati dai territori più esposti all'influenza dei clan.

Evidenzia che in sintesi, l'emendamento ignora, anzi penalizza, gli sforzi messi in atto negli ultimi anni per accelerare l'utilizzo a fini sociali dei beni confiscati e apre la strada alla vendita alle organizzazioni criminali dei beni a loro sottratti. Ricorda che Don Ciotti ha subito lanciato un appello a tutte le forze politiche perché la proposta, « che rischia di tradursi in un ulteriore regalo alle mafie, venga abolita nel passaggio alla Camera ».

Sottolinea altresì che impoverire le mafie attraverso la confisca dei loro patrimoni è una strategia che aveva già capito bene più di venti anni fa, Pio La Torre, parlamentare ucciso a Palermo nel 1982. Non a caso, la legge che introduce la confisca dei beni mafiosi porta il suo nome, insieme a quello dell'allora Ministro dell'interno, Virginio Rognoni.

Successivamente, le norme introdotte nel 1996, con la legge 109 di iniziativa popolare, sostenuta dalla raccolta di oltre un milione di firme, e nel 2007 con la Finanziaria, prevedono la destinazione a finalità istituzionali o sociali dei beni confiscati.

Evidenzia che l'utilizzo a fini sociali di tali patrimoni ha un valore rilevante e insostituibile: in primo luogo di riaffermazione dell'autorità dello Stato, che restituisce alle comunità locali i beni illecitamente sottratti dalle organizzazioni criminali. E in secondo luogo di promozione di iniziative sociali (educative, culturali, di lotta all'emarginazione, di sostegno alla legalità, eccetera) volte a ricostruire parte di quel tessuto sociale depauperato dalla criminalità.

Puntualizza che la legge attuale prevede che i beni e le aziende dei quali sia stata accertata la proprietà da parte di soggetti appartenenti a organizzazioni mafiose vengano confiscati, cioè sottratti definitivamente ai proprietari, e possano essere destinati a finalità di carattere sociale.

Ciò si realizza attraverso l'assegnazione dei beni immobili confiscati a comuni, province, regioni, associazioni di volontariato, cooperative sociali, e così via per realizzare scuole, comunità di recupero, case per anziani, centri per rifugiati politici, e altro ancora. Frequenti sono anche i casi di terreni destinati a cooperative sociali di giovani, che hanno così modo di avviare una attività lavorativa, di produzione di prodotti agricoli, in territori dove la prossimità fra disoccupazione e criminalità è fattore di rischio per le giovani generazioni.

I beni mobili e le aziende confiscate vengono per lo più trasformati in denaro contante e il ricavato viene versato nel Fondo unico per la giustizia. Aggiunge che grazie all'attività del commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alla mafia, reintrodotto dal governo Prodi nel 2007 dopo che il governo Berlusconi l'aveva soppresso nel 2003, è possibile oggi avere un quadro sufficientemente chiaro delle dimensioni del fenomeno. I dati sono aggiornati al 30 giugno 2009. Ricorda che il valore economico dei beni confiscati è molto elevato. Complessivamente, si stima che siano stati destinati beni per un valore di 725 milioni di euro, di cui ben 225 negli ultimi diciotto mesi, grazie all'attività del commissario straordinario, e solo 500 nei dodici anni precedenti. I beni immobili confiscati sono 8.933, di cui ben il 46 per cento in Sicilia, il 15 per cento in Campania e il 15 per cento in Calabria. Di tutti i beni immobili confiscati, il 60 per cento ha già trovato una destinazione: la maggior parte è stata consegnata agli enti locali per finalità sociali, il restante è stato mantenuto allo Stato per fini istituzionali.

Segnala che le aziende confiscate alla criminalità sono 1.185, di cui il 38 per cento in Sicilia, il 19 per cento in Campania e il 14 per cento in Lombardia. Operano principalmente nel settore delle costruzioni, della ristorazione e del turismo. Di tutte le aziende confiscate, solo il 33 per cento ha trovato una destinazione: attraverso la vendita o l'affitto e, più frequentemente, attraverso la liquidazione. Una azienda su tre risulta infatti già in liquidazione prima della confisca definitiva.

I dati indicano la difficoltà a procedere alla destinazione dei beni confiscati, difficoltà particolarmente rilevanti fino al 2007, mentre in epoca successiva l'azione di coordinamento del commissario straordinario di governo ha notevolmente accelerato la consegna agli enti locali degli immobili confiscati. I problemi sono, ancora oggi, legati alla complessità delle procedure, per esempio, inagibilità, ipoteche o procedure giudiziarie in corso, occupazioni, contenziosi causati dalle impugnazioni delle ordinanze di sgombero, e alla carenza di risorse finanziarie per la ristrutturazione dei beni. Al superamento di tali ostacoli dovrebbero in primo luogo essere orientate le azioni del Governo. Ma l'emendamento va nella direzione opposta.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Di Pietro Tab. 2.44 e Tab. 2.47, nonché l'emendamento Ghizzoni Tab. 2.117.

Renato CAMBURSANO (IdV), con riferimento all'emendamento Di Giuseppe Tab. 2.28, sottolinea che il suo gruppo intende incrementare di 10 milioni di euro le risorse in favore del Corpo forestale dello Stato, anche attraverso l'acquisto di nuovi mezzi di terra e di aria al fine di contrastare in maniera più efficace gli incendi boschivi che devastano il territorio nazionale. Svolgendo quindi considerazioni di carattere generale sulle norme contenute nel disegno di legge finanziaria con riferimento al settore l'agricoltura evidenzia che le risorse previste appaiono insufficienti. A tal proposito richiama il contenuto di diverse disposizioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge finanziaria. In particolare richiama il comma 39, relativo ad un finanziamento al CNR e all'ENEA per progetti di sviluppo produttivo nelle regioni del Mezzogiorno ed in talune province limitrofe, il comma 40 che consente la rinegoziazione dei mutui dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, il comma 44 concernente agevolazioni contributive al settore agricolo, il comma 48 relativo allo stanziamento di risorse a favore del Fondo di solidarietà nazionale, il comma 49 concernente prodotti a stagionatura prolungata, il comma 50 che riduce le agevolazioni a favore degli allevatori avicoli. Ricorda con preoccupazione le disposizioni di cui al comma 54 volte a ridurre fortemente il contingente di *biodiesel* sul quale si applica un regime fiscale agevolato, sottolineando che il Governo intende in tal modo tornare indietro rispetto alla politica di incentivazione della produzione di biocarburanti finora seguita, in considerazione della natura di carburante rinnovabile con forti caratteristiche ambientali di tali prodotti. Con riferimento alle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria fa presente che non è presente alcun accantonamento per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali all'interno delle tabelle A e B. Evidenzia inoltre che il totale degli stanziamenti per il suddetto Ministero presenti in tabella C non reca alcun incremento rispetto allo scorso anno, mentre vi è una riduzione per la voce relativa alla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura di oltre 3,8 milioni di euro rispetto all'anno precedente. Fa presente che anche le risorse a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), presenti in tabella C, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, vedono per il 2010 una riduzione di circa 3,2 milioni di euro rispetto a quanto stanziato dalla legge finanziaria per l'anno 2009.

Con riferimento al disegno di legge di bilancio osserva che, alla tabella 12, « Stato di previsione del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali », il saldo tra le misure introdotte e i tagli risulta negativo con forti riduzioni di spesa, rilevando in particolare che nel 2010, gli stanziamenti previsti nella missione « Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca » ammontano complessivamente a 710,3 milioni di euro e diminuiscono di un quinto rispetto alle previsioni assestate del 2009, con una contrazione in particolare per le spese in conto capitale, che subiscono una riduzione pari al 40 per cento. Rileva infine che il programma « Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione » nel quale si trovano gran parte delle autorizzazioni di spesa destinate agli investimenti, subisce un taglio di circa 172 milioni di euro rispetto all'assestamento del 2009, di cui ben 164,7 milioni riguardano la spesa in conto capitale. A tal proposito osserva che si tratta del 96 per cento del taglio complessivo di tale programma a testimonianza che per il 2010 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al di fuori di una gestione ordinaria, peraltro anche essa ridimensionata, non potrà fare alcun investimento di rilievo in un settore che per competere ha bisogno di innovazione, di crescita dimensionale, di sostegno alle imprese colpite da crisi di mercato e calamità. Nel richiamarsi quindi all'intervento svolto in sede di discussione generale, allorché aveva ricordato l'ottimismo del Ministro Zaia rispetto alla possibilità di reperire risorse in favore del settore agricolo e chiedendo dove tali risorse siano allocate, ritiene che con l'emendamento in esame si potrà dare una sia pur parziale risposta alle questioni sollevate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Tab. 2.55 della XIII Commissione e Di Giuseppe Tab. 2.28.

Antonio BORGHESI (IdV) fa presente che il suo gruppo intende incrementare le risorse in favore della cultura poiché nelle proposte del Governo non vi è nulla per questo settore così importante. A tal proposito, nello svolgere considerazioni in ordine al contenuto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge finanziaria relative ad interventi in materia di cultura, scuola e ricerca, richiama il comma 21, a favore dei Collegi universitari, il comma 39, relativo ad un finanziamento al CNR e all'ENEA per progetti di sviluppo produttivo nelle regioni del Mezzogiorno ed in talune province limitrofe ed il comma 52 che stanza 3 milioni di euro in favore dell'istituendo Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. A tal proposito rileva che questo è tutto quello che il Governo ha previsto per la cultura. Osserva quindi che non vi sono iniziative concrete per modernizzare le università italiane, esaltando la loro autonomia finanziaria, introducendo forme sistematiche di valutazione efficace dell'utilizzo di risorse, incentivi e disincentivi, nonché aumentando la competizione tra gli atenei, nella consapevolezza che l'università deve essere un motore essenziale della mobilità sociale e della crescita, ma al contrario persevera in una politica di tagli che penalizza l'intero sistema universitario. Rileva che, anche quest'anno, il Governo non ha reperito le risorse necessarie per restituire peso e valore all'istruzione scolastica, per promuovere la formazione degli insegnanti, per valorizzare la professionalità docente e per sostenere l'innovazione didattica e organizzativa, nella consapevolezza che la scuola dovrebbe rappresentare uno dei più importanti fattori di crescita del Paese. Sottolinea quindi che mancano i fondi necessari a favorire e non penalizzare il comparto della ricerca, con l'obiettivo di creare una nuova leva di giovani ricercatori e di investire su di essi come risorsa per modernizzare tanto il funzionamento delle istituzioni di ricerca quanto l'università, rendendola un motore essenziale della mobilità sociale e della crescita. Rileva, con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che, rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2009, si registra una riduzione di ben 409,3 milioni di euro di euro. Fa presente in

particolare che le riduzioni maggiori riguardano la missione « Istruzione universitaria », con conseguenti riduzioni per i programmi « Diritto allo studio nell'istruzione universitaria », « Sistema universitario e formazione *post*-universitaria », che reca peraltro il Fondo per il finanziamento ordinario delle università. A tal proposito osserva che il Fondo di finanziamento ordinario delle università, aveva già subito forti tagli a seguito dell'applicazione dell'articolo 66, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, per un totale di 1,4 miliardi di euro in un quinquennio. Ritiene che tutto ciò conferma il disinteresse del Governo per un settore fondamentale per la crescita del Paese quale quello dell'istruzione universitaria, che purtroppo non potrà non continuare a risentire di una politica di tagli i quali, anno dopo anno, producono dissesto ed una situazione economica insostenibile, soprattutto a partire dal 2010. Evidenzia che forti tagli riguardano anche la missione « Istruzione scolastica » con conseguenti decrementi per i programmi « Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica », « Istruzione secondaria di primo grado », « Istruzione *post*-secondaria », « Istruzione degli adulti », nonché per il programma « Diritto allo studio, condizione studentesca ». Ricorda che i suddetti programmi avevano già subito notevoli riduzioni rispetto al 2008. Sottolinea quindi che anche lo stanziamento complessivo per la missione « Ricerca e innovazione » vede una consistente riduzione rispetto al 2009, con riferimento ai tre programmi in cui essa si articola, « Ricerca per la didattica », « Ricerca scientifica e tecnologica applicata » e « Ricerca scientifica e tecnologica di base », che pure erano già stati ridotti rispetto all'anno precedente. Ricorda che nell'ambito del programma « Ricerca scientifica e tecnologica di base » sono ridotti anche il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, il Fondo occorrente per le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed istituzioni di ricerca e il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Con riferimento allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, fa presente che, rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2009, si registra un decremento di oltre 20 milioni di euro. In particolare, osserva che la missione « Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici », che evidentemente impatta anche sulla promozione delle attrazioni turistiche del Paese, reca un decremento di circa 59 milioni di euro. Illustrando i dati relativi al richiamato stato di previsione stigmatizza la riduzione delle risorse relative alla ricerca ed alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, a fronte di un forte aumento degli stanziamenti per il funzionamento degli istituti centrali del ministero ed in particolare di quello per la Biblioteca nazionale « Vittorio Emanuele II » di Roma. Richiama quindi l'attenzione in particolare dei deputati del gruppo della Lega Nord sul fatto che tale ultimo intervento porta il totale dei trasferimenti previsti per la capitale dalla manovra di finanza pubblica a oltre un miliardo di euro.

La Commissione respinge l'emendamento Zazzera Tab. 2.52.

Amedeo CICCANTI (UdC), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come non sia ancora pervenuta la relazione tecnica sull'emendamento relativo al cosiddetto patto per la salute, osservando come, a causa di tale ritardata trasmissione, le modalità con le quali si sta procedendo all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio siano assolutamente inadeguate alla serietà delle materie affrontate.

Rolando NANNICINI (PD) esprime la propria profonda insoddisfazione per l'andamento della discussione, osservando come ormai ogni anno il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge finanziaria presentati in Parlamento non prevedano interventi ricorrenti, come la proroga della devoluzione del 5 per mille dell'imposta sui redditi e il finanziamento delle scuole paritarie, che puntualmente vengono rein-

seriti nel corso dell'esame parlamentare dopo un lungo dibattito nelle due Camere. Rileva, altresì, come nell'attuale sessione di bilancio la situazione sia ulteriormente aggravata dall'intrecciarsi del disegno di legge finanziaria con le disposizioni sul rientro dei capitali di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009 e con quelle del decreto-legge n. 168 del 2009, che hanno previsto la riduzione del 20 per cento dell'acconto IRPEF per il 2009, utilizzando proprio le risorse del cosiddetto scudo fiscale. In questo quadro, l'intreccio è reso ancor più inestricabile dall'emendamento del Governo 3.1255, che è ancora sottoposto al vaglio di ammissibilità, di modo che l'esame del contenuto sostanziale del disegno di legge finanziaria non è ancora iniziato, mentre si discute inutilmente sulla futura e ipotetica riduzione della pressione fiscale per le famiglie. Dichiara, pertanto, di non condividere l'eccessiva lungaggine della discussione sul disegno di legge di bilancio, che – incentrandosi su temi che sicuramente verranno recepiti nel corso dell'esame parlamentare – non fa che allungare inutilmente i tempi di tale esame, facendo sostanzialmente il gioco del Governo, che non è interessato ad affrontare nel merito le questioni sollevate. Chiede, pertanto, alla presidenza di farsi carico di questa esigenza, assicurando un efficace esame del disegno di legge finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, con riferimento agli interventi dei colleghi Ciccanti e Nannicini, comunica che il Governo ha testé presentato l'emendamento sul cosiddetto patto per la salute, corredato della prescritta relazione tecnica, e che pertanto il quadro delle proposte emendative del Governo, ad eccezione di quella riferita all'utilizzo delle risorse derivanti dal cosiddetto fiscale, che dovrebbe, comunque, essere formalizzata nel giro di poche ore. Alla luce delle novità intervenute, sospende la seduta e convoca immediatamente l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per organizzare il seguito dei lavori della Commissione.

**La seduta, sospesa alle 16.50, riprende alle 21.45.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica di aver valutato l'ammissibilità degli emendamenti del Governo, 2.1379, 2.1382, 2.1385, 2.1386, 2.1384 (*nuova formulazione*) *(vedi allegato 1)* e 2.1375 *(nuova formulazione) (vedi allegato 1)*. Con riferimento all'ammissibilità degli emendamenti del Governo, segnala quanto segue. Con riferimento all'emendamento 2.1382, rileva che la proposta disciplina un programma di valorizzazione e alienazione degli immobili militari allo scopo di soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate. In tale quadro, sulla base di procedure volte ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di carattere finanziario, fa presente che è prevista l'erogazione di un contributo al comune di Roma, pari a 600 milioni di euro, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, nonché un'anticipazione di tesoreria in favore del comune di Roma pari a 500 milioni di euro e una spesa per interventi infrastrutturali in favore del medesimo comune pari a 100 milioni di euro. Riguardo l'emendamento 2.1385, osserva che esso reca disposizioni in materia di giustizia volte ad assicurare maggiori entrate e minori spese finalizzando le risorse in tal modo reperite ad alcuni programmi di spesa. In particolare evidenzia che le risorse derivanti dalla gestione dei crediti sono destinate: a un piano straordinario per lo smaltimento dei processi civili; all'incentivazione del personale giudiziario e al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia. Sottolinea che vengono inoltre destinati 500 milioni di euro ad un programma di edilizia carceraria, attribuendo poteri straordinari al Capo dell'amministrazione penitenziaria per la relativa realizzazione, mentre il Ministro della giustizia potrà stipulare convenzioni con le regioni per il potenziamento del servizio giustizia da finanziare con le risorse FAS. A tal proposito comunica che i commi da 65 a 68, che disciplinano i poteri dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione pe-

nitenziaria e la procedura di realizzazione del piano di edilizia carceraria hanno natura ordinamentale e che, quindi, per tale parte, l'emendamento non risulta ammissibile. Per quanto concerne l'emendamento 2.1386, osserva che la proposta si compone di 25 commi e reca una serie di disposizioni relative, in prevalenza, alla materia degli ammortizzatori sociali, accrescendo le risorse finanziarie destinate a tale finalità. Rileva che la proposta reca tuttavia talune disposizioni di carattere ordinamentale quali la variazione della composizione del comitato di amministrazione della gestione separata dell'INPS di cui al comma 57, la stipula di convenzioni tra strutture periferiche del ministero del lavoro al fine di consentire sinergie logistiche, funzionali e organizzative di cui ai commi 80 e 81, la previsione che l'obbligo di istruzione si assolva anche nei percorsi di apprendistato di cui al comma 84, interventi sul sistema sanzionatorio relativo al contrasto del lavoro irregolare previsti dal commi 86. Comunica che, limitatamente a tali commi, l'emendamento non risulta ammissibile, mentre deve considerarsi ammissibile il comma 88, in quanto la disposizione, ancorché riferita al comma 86, deve invece, correttamente, riferirsi al successivo comma 87. Con riferimento all'emendamento 2.1375 (*nuova formulazione*), ricorda che la prima versione era composta in origine di 41 commi e riproduceva il contenuto di una serie di disposizioni del disegno di legge recante la cosiddetta carta della autonomie, che l'ultimo DPEF ha incluso tra i provvedimenti collegati alla manovra finanziaria e che il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il 19 novembre 2009. Rileva quindi che l'emendamento era volto ad introdurre una serie di tagli di spesa attraverso la soppressione e la riconfigurazione di organismi diversi, nonché riducendo i trattamenti economici di taluni amministratori, osservando che la nuova formulazione dell'emendamento, accompagnata da una nuova relazione tecnica, persegue, sotto il profilo finanziario, i medesimi obiettivi del testo originario ma è composta di soli 8 commi ed è congegnata in modo differente. Fa presente che il testo precedente, infatti, al fine di ridurre i costi amministrativi, recava una nuova disciplina della composizione di una pluralità di organismi, aveva natura cogente e prevedeva una nuova e diversa configurazioni di alcuni organismi oggetto di soppressione, come i difensori civici, le circoscrizioni di decentramento e i consorzi tra comuni. Rileva che la nuova disciplina, invece, si limita a prevedere una riduzione del contributo ordinario base spettante agli enti locali disponendo che, in relazione a tale riduzione, gli enti locali possano adottare una serie di misure quali la soppressione della figura del difensore civico e delle circoscrizioni di decentramento comunale, la soppressione della figura del direttore generale, la riduzione della composizione della Giunta comunale, la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, nonché la riduzione della composizione della Giunta comunale. Ritiene che l'emendamento, nella nuova formulazione, presenti una portata ordinamentale alquanto limitata e riveli un'impostazione analoga ad altre disposizioni recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica quali le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 721 a 723, della legge n. 296 del 2006, in merito alle quali, ricorda che, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 159 del 2008 ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle regioni. Ricorda altresì che in quella pronuncia la Corte ha, in particolare, fatto salve norme che prevedevano l'adozione, da parte delle regioni, di disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, tali da comportare un miglioramento dei saldi di bilancio regionali pari al 10 per cento rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda le comunità montane, per le quali è prevista la cessazione dei finanziamenti statali, fatta salva la corresponsione del trenta per cento dei predetti finanziamenti sino all'attuazione della legge sul federalismo fiscale, osserva come anche tale

disposizione non abbia un diretto riflesso ordinamentale e trovi un precedente nell'articolo 2, commi da 16 a 22, della legge n. 244 del 2007, che ha previsto una riduzione, di importo crescente negli anni, dei finanziamenti statali destinati alle comunità montane, affidando contestualmente alle regioni il compito di provvedere con legge al riordino delle stesse. Ricorda in proposito come il testo originario di quella finanziaria prevedesse una serie dettagliata di criteri vincolanti per la costituzione delle comunità montane. Sottolinea che venivano, tra l'altro, stabiliti il numero minimo dei comuni che potevano costituire una comunità montana, la definizione di criteri altimetrici minimi e l'individuazione di una soglia massima dei comuni che possono far parte delle comunità montane. Ricorda peraltro che la stessa Corte costituzionale con sentenza n. 237 del 2009 ha confermato la legittimità costituzionale della riduzione del finanziamento delle comunità montane, precisando che l'eventuale soppressione delle medesime comunità rientra nella potestà legislativa residuale delle regioni. Rileva quindi che, anche nel nuovo testo dell'emendamento, è invece presente una misura volta a ridurre gli emolumenti percepiti dai consiglieri regionali, prevedendo che l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, percepiti dai consiglieri regionali non possano eccedere nel loro complesso l'indennità spettante ai membri del Parlamento. Per tale profilo, comunica che l'emendamento non può ritenersi ammissibile. Sottolinea infine che l'effetto di contenimento della spesa, secondo quanto chiarito dalla relazione tecnica, della prima versione dell'emendamento risultava pari a 20 milioni di euro nel 2010, a 115 milioni di euro nel 2011 e a 165 milioni di euro nel 2012. Fa presente che, dalla relazione tecnica che accompagna la nuova formulazione dell'emendamento, si evince invece che sono attesi ulteriori risparmi di spesa pari a 35 milioni di euro a decorrere dal 2010, osserva pertanto che, già nel primo anno di applicazione della norma, i risparmi attesi sono pari a 55 milioni di euro. Riguardo all'emendamento 2.1384 (*nuova formulazione*), rileva che esso è volto a garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012, nonché ad attuare l'intesa tra lo Stato e le regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. evidenzia che viene definito il nuovo livello del finanziamento del Servizio sanitario per il triennio 2010-2012 e si prevedono altresì misure di contenimento e strumenti per verificare il rispetto degli obiettivi di riduzione della spesa. Rileva che i profili ordinamentali dell'emendamento sono di portata assai limitata e si inseriscono, in ogni caso, in un quadro di regolazione di grandezze economico-finanziarie che può essere senz'altro ricondotto al contenuto proprio della legge finanziaria. Con riferimento alla prima versione dell'emendamento, ricorda di aver preannunziato che sembrava presentare profili di inammissibilità il comma 89, che reca una norma di interpretazione autentica in materia di prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza sul prezzo di vendita, ma comunica che dalla relazione tecnica si evinca tuttavia che la norma ha effetti finanziari già scontati sui tendenziali di finanza pubblica e, pertanto, può ritenersi ammissibile. Osserva che la parte consequenziale introduce sette nuovi commi all'articolo 7, riprendendo i contenuti della parte ammissibile degli emendamenti Toccafondi 2.1228 e Zorzato 2.1281. Evidenzia in particolare che, oltre a prevedersi la trasformazione dell'Agenzia del demanio nell'ente Demanio dello Stato, vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze, si dispone che l'*ex* Agenzia accentri la gestione di tutti gli immobili nella disponibilità delle amministrazioni pubbliche statali, in particolare al fine di accertare l'esistenza di immobili in proprietà dello Stato da assegnare, di valutare la congruità dei canoni per immobili in proprietà di terzi individuati a fini di locazione dalle medesime amministrazioni e di gestire i relativi contratti. Sottolinea che i contratti non stipulati per il tramite dell'*ex* Agenzia sono nulli. Osserva che è conseguentemente prevista l'istituzione di un

Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione. Rileva che, al comma 10 si individua una nuova procedura semplificata per le alienazioni degli immobili pubblici, mentre il comma 11 prevede che le maggiori entrate e i risparmi derivanti dai commi 8 e 10 siano destinate al fondo di cui all'articolo 3, comma 7. Fa presente poi che i commi da 12 a 14 recano, invece, disposizioni relative all'acquisto di beni e servizi da parte di amministrazioni pubbliche attraverso la Consip Spa. Ritiene quindi che le disposizioni introdotte, essendo volte ad una razionalizzazione della spesa pubblica, che determina, sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica, rilevanti risparmi, appaiono riconducibili al contenuto proprio della legge finanziaria. Osserva che la relazione tecnica di accompagnamento di diversi emendamenti del Governo fa riferimento alla presentazione dell'emendamento 2.1384 che è stato presentato corredato dalla prescritta relazione tecnica facendo in parte riferimento a movimentazioni del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2009, e a cui affluiscono nel 2010 le maggiori entrate previste. Pertanto, ritiene necessario che, unitamente all'ultimo emendamento del Governo relativo all'utilizzo delle risorse del cosiddetto scudo fiscale, al fine di verificare la copertura, venga presentato un quadro riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica del complesso degli emendamenti presentati dal Governo, per valutare la compensatività di ciascuno di essi. In particolare, comunica che dovranno risultare verificabili i flussi finanziari sul fondo sopra richiamato.

Antonio BORGHESI (IdV) ritiene che l'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento del Governo 2.1384 sia di particolare complessità e richieda maggiori tempi a disposizione per il suo approfondimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che la proposta emendativa in questione si discosta dalla formulazione precedente limitatamente ad un'aggiunta volta a recepire il contenuto di una proposta emendativa, presentata dall'onorevole Toccafondi, in tema di immobili.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede chiarimenti in ordine alla dichiarazione di inammissibilità limitatamente a due commi dell'emendamento del Governo 2.1385 in tema di giustizia, a sei commi dell'emendamento del Governo 2.1386 relativo agli ammortizzatori sociali e a un comma della nuova formulazione dell'emendamento del Governo 2.1375 in tema di enti locali, per la parte relativa alle regioni. Alla luce di quanto segnalato dal presidente Giorgetti, chiede altresì al rappresentante del Governo se la dichiarazione di inammissibilità relativamente a sei commi dell'emendamento relativo al cosiddetto « pacchetto lavoro » possa pregiudicare altre parti della proposta, e in particolare gli aspetti di copertura. In merito alle coperture, osserva che il disegno di legge finanziaria per il 2010 prevede che ogni copertura avvenga a valere sui fondi di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, e che pertanto sia necessario potere conoscere lo stato effettivo di tale dotazione.

Il viceministro Giuseppe VEGAS precisa che le proposte emendative dichiarate parzialmente inammissibili possono essere confermate in quanto non perdono coerenza logica né finanziaria.

Rolando NANNICINI (PD) , in merito all'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento del Governo 2.1384, osserva che vi sono quattordici nuovi commi in tema di alienazione del patrimonio pubblico, a conferma della necessità di disporre di maggiori tempi di esame. In generale, ritiene che sia necessario chiarire se le risorse derivanti dallo scudo fiscale per il 2010 sono interamente dedicate alla copertura di tale proposta emendativa.

Marco CAUSI (PD) osserva che nell'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento del Governo 2.1384 è prevista

un'entrata di cinquecento milioni di euro che potrebbe, a suo avviso, essere utilizzata per la copertura complessiva della tabella allegata.

Amedeo CICCANTI (UdC), in relazione a quanto emerso dal dibattito, rileva che i 3 miliardi e 716 milioni di euro di entrate per il 2010 sono da porre in relazione alla riduzione del venti per cento, prevista dal decreto-legge n. 168 del 2009, sulla riduzione dell'acconto. Tale riduzione non è dovuta ad un intervento di favore nei confronti del contribuente ma in quanto i redditi dichiarati per il 2008 si sono ridotti per gli effetti della crisi. A suo avviso, lo spostamento a saldo di questa somma non potrà avere luogo, per cui con i 3 miliardi e 716 milioni di euro potranno essere operate coperture fittizie.

Il viceministro Giuseppe VEGAS dichiara che, per maggiore chiarezza e onde evitare equivoci, il Governo fornirà una risposta scritta alle diverse domande formulate. Per quanto riguarda, in particolare, la questione sollevata dal deputato Ciccanti, chiarisce fin d'ora che le valutazioni relative al gettito dell'acconto di imposta sono state prudenti e consentono pertanto un certo margine di discrezionalità.

Maino MARCHI (PD) chiede al rappresentante del Governo un chiarimento sulla parte consequenziale dell'emendamento 2.1384 *(ulteriore nuova formulazione)* del Governo che introduce nell'articolo 3 un comma 8 che prevede che al fine di garantire e potenziare la gestione dei beni di proprietà dello Stato e valorizzare l'attivo del patrimonio pubblico, l'Agenzia del demanio assume la denominazione di Demanio dello Stato ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il viceministro Giuseppe VEGAS dichiara che, per maggiore chiarezza e onde evitare equivoci, il Governo fornirà una risposta scritta alle diverse domande formulate. Per quanto riguarda, in particolare, la questione sollevata dal deputato Ciccanti, chiarisce fin d'ora che le valutazioni relative al gettito dell'acconto di imposta sono state prudenti e consentono pertanto un certo margine di discrezionalità.

Amedeo CICCANTI (UdC) fa presente che sarebbe utile che il Governo mettesse a disposizione della Commissione una tabella che illustri chiaramente quale sia la copertura per ciascuna disposizione di ogni emendamento.

Francesco BOCCIA (PD), ferma restando l'utilità della tabella chiesta dal deputato Ciccanti, chiede al rappresentante del Governo di chiarire da subito se i 3.690 milioni del patto per la salute sono tratti dal gettito dello scudo fiscale oppure no.

Il viceministro Giuseppe VEGAS risponde che il Governo preferisce, al fine di evitare equivoci, fornire un prospetto scritto relativo alla copertura finanziaria dei diversi interventi.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede alla presidenza un chiarimento sul significato della locuzione « limitatamente ordinamentale » impiegata nella pronuncia di ammissibilità letta da ultimo, con riferimento agli emendamenti del Governo. Fa presente al riguardo che un emendamento può avere un contenuto ordinamentale o non averlo, ma non sembra poter avere un contenuto « limitatamente ordinamentale ». Rilevato poi che non è stato ancora presentato l'emendamento relativo allo scudo fiscale, chiede al viceministro Vegas di chiarire se il Governo ha presentato tutti gli emendamenti che intendeva presentare ovvero ne stia per essere presentato un altro. In quest'ultimo caso, riterrebbe infatti opportuno aggiornare i lavori e riorganizzare i tempi di discussione, anche in considerazione del fatto che, a fronte di tante riformulazioni, appare difficile rispettare il termine delle 10.

Antonio BORGHESI (IdV), preso atto che la presidenza ha rivisto i criteri di

ammissibilità degli emendamenti, introducendo, rispetto alle prime pronunce, la categoria dei « limitatamente ordinamentali », esprime l'auspicio che tali nuovi criteri siano mantenuti fermi anche quando si tratterà di valutare i subemendamenti agli emendamenti del Governo.

Pietro FRANZOSO (PdL), rilevato che gli emendamenti del Governo continuano ad attingere ai Fondi per le aree sottosviluppate, si domanda se su tali fondi si rinvengano ancora risorse o se non siano ormai del tutto svuotati.

Giulio CALVISI (PD) invita il deputato Franzoso a sottoscrivere la mozione del gruppo del Partito democratico sull'utilizzo improprio dei Fondi per le aree sottosviluppate.

Pietro FRANZOSO (PdL) ricorda il proprio impegno passato a tutela dei Fondi per le aree sottosviluppate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, assicura che la presidenza si è sempre attenuta, nella valutazione di ammissibilità degli emendamenti, fossero essi del Governo o dei deputati, ai medesimi criteri. Chiede quindi ai gruppi se ritengano che, in attesa di riprendere la discussione sul disegno di legge finanziaria, si possa passare intanto a votare gli emendamenti al disegno di legge di bilancio non ancora esaminati.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene essenziale capire preliminarmente se il Governo intenda presentare un nuovo emendamento al disegno di legge finanziaria ed eventualmente quando.

Il viceministro Giuseppe VEGAS chiarisce che il Governo intende presentare un ulteriore emendamento e che questo dovrebbe essere formalizzato a breve.

Rolando NANNICINI (PD) chiede al Governo di chiarire se le risorse per il patto per la salute siano attinte dal gettito per lo scudo fiscale oppure no.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene si debba a questo punto attendere la presentazione dell'ulteriore emendamento del Governo e spostare i termini per la presentazione di subemendamenti.

Gioacchino ALFANO (PdL) concorda sulla necessità di attendere l'ulteriore emendamento del Governo.

Renato CAMBURSANO (IdV) ritiene opportuno aggiornare i lavori a domani.

Marino ZORZATO (PdL) ritiene preferibile sospendere la seduta in attesa della presentazione dell'ulteriore emendamento del Governo.

Amedeo CICCANTI (UdC) ritiene che si debba aggiornare i lavori a domani.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, considerato l'orientamento prevalente dei gruppi, sospende la seduta fino alle 23.

**La seduta, sospesa alle 22.30, riprende alle 23.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati ulteriori emendamenti del relatore (*vedi allegato 1*).

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, illustra gli ulteriori emendamenti presentati, rilevando che l'emendamento 2.1871 reca disposizioni in materia di alienazione degli immobili militari, destinando 600 milioni di euro al comune di Roma; l'emendamento 2.1873 reca disposizioni in materia di diritti aeroportuali, mentre l'emendamento 2.1874 definisce le modalità di impiego del gettito derivante dallo scudo fiscale, fermo restando che ulteriori 500 milioni dovranno essere destinati al rifinanziamento delle missioni internazionali; l'emendamento 2.1875 verte sulla materia delle concessioni autostradali, mentre l'emendamento 2.1876 reca agevolazioni in materia di mutui e proroga alcuni termini di pagamenti a favore delle vittime del terremoto in Abruzzo; l'articolo

aggiuntivo 2.0236 reca disposizioni in materia di credito nel Mezzogiorno e di istituzione della Banca del Mezzogiorno. Per quanto concerne, infine, l'emendamento 2.1872, si riserva di illustrarlo in dettaglio nel momento in cui la Commissione si accingerà ad esaminarlo, poiché esso reca una pluralità di disposizioni di carattere eterogeneo.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che, per poter accedere alla richiesta del presidente relativa alla segnalazione degli emendamenti da esaminare, sia necessario sapere se il relatore consideri ancora modificabili i propri nuovi emendamenti e, in particolare, il suo subemendamento 2.1872.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore,* pur non escludendo che la Commissione possa ritenere di modificarli, osserva che i suoi nuovi emendamenti sono, a suo giudizio, idonei a risolvere positivamente molte delle questioni emerse nel corso dell'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Marco CAUSI (PD) auspica che, specialmente sull'articolo aggiuntivo 2.0236 del relatore, il vaglio di ammissibilità sia improntato allo stesso rigore che ha sin qui caratterizzato la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative presentate dagli altri deputati. Chiede inoltre al relatore e al Governo di chiarire, alla luce dell'emendamento 2.1874 del relatore, quale sia la copertura finanziaria dell'emendamento 2.1834 *(nuova formulazione)* del Governo in materia di patto per la salute.

Massimo POLLEDRI (LNP), nel dare atto all'opposizione di un atteggiamento corretto e costruttivo, chiede alla presidenza di garantire alla Commissione la possibilità di esaminare in modo adeguato gli emendamenti presentati e ai deputati di riformulare i subemendamenti già presentati, al fine di riferirli ai nuovi emendamenti del relatore che, presumibilmente, sostituiranno i precedenti emendamenti del Governo. Auspica, inoltre, che il vaglio di ammissibilità sugli emendamenti del relatore sia ispirato al medesimo rigore che ha caratterizzato la verifica dell'ammissibilità degli emendamenti degli altri deputati, sottolineando come, in particolare, l'emendamento 2.1871 del relatore appaia microsettoriale al pari di altri emendamenti dichiarati inammissibili. Ritiene, infine, che sarebbe utile richiedere una relazione tecnica anche sui nuovi emendamenti del relatore.

Renato CAMBURSANO (IdV) auspica, con particolare riguardo all'articolo aggiuntivo 2.0236 del relatore, che la presidenza valuti l'ammissibilità dei nuovi emendamenti del relatore sulla base di criteri analoghi a quelli adottati per gli emendamenti degli altri deputati. Auspica, altresì, che il Governo presenti una relazione tecnica anche sui nuovi emendamenti del relatore e, in particolare, sugli emendamenti 2.1872, 2.1874 e 2.1875. Ricorda, infine, che il suo gruppo ha già segnalato gli emendamenti che chiede siano comunque esaminati, ma si riserva di verificare tali segnalazioni alla luce delle novità introdotte dagli ulteriori emendamenti del relatore.

Rolando NANNICINI (PD) osserva che, ad una lettura attenta degli emendamenti presentati dal relatore, occorre svolgere una riflessione sulle coperture, sottolineando peraltro che gli emendamenti del relatore, come da prassi, non sono corredati da relazione tecnica. Ritiene che, allorché questi riproducano sostanzialmente il contenuto di proposte emendative di iniziativa governativa relativamente alle quali il giudizio sull'ammissibilità era stato sospeso proprio in attesa della relazione tecnica, sia necessario che, nell'effettuare le proprie valutazioni sull'ammissibilità, la presidenza presti particolare attenzione ai profili di copertura. Rileva, inoltre, che l'insieme delle proposte emendative reca spese per oltre 7,5 miliardi di euro, sostanzialmente coperti attraverso l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge

n. 5 del 2009 e le alienazioni di immobili pubblici.

Gian Luca GALLETTI (UdC) chiede al rappresentante del Governo di chiarire l'effettivo ammontare delle risorse presenti nel richiamato fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2009. Osserva infatti che, a fronte di interventi per oltre 7,5 miliardi di euro, nel richiamato fondo affluiranno le risorse derivanti dall'applicazione del cosiddetto « scudo fiscale », che, secondo le stime effettuate dal Governo, ammonteranno a circa la metà di tale somma. Chiede quindi che si chiarisca da dove provengano le ulteriori risorse.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che la discussione sulla disegno di legge finanziaria può considerarsi iniziata sostanzialmente adesso. Rileva che, a seguito della presentazione degli emendamenti del relatore, occorra riconsiderare i tempi originariamente previsti per la conclusione dell'esame dei disegni di legge in esame. A tal fine, ritiene che vadano preliminarmente affrontate due questioni. In primo luogo, ritiene necessario che sia chiarito il quadro delle coperture relative agli interventi prospettati nelle richiamate proposte emendative, rilevando in proposito che non è indifferente sapere da quali fonti si reperiscono le risorse necessarie. Ritiene che l'utilizzo delle risorse relative al trattamento di fine rapporto rappresenti un serio problema, soprattutto nel contesto generale di riferimento. In secondo luogo, chiede se sia possibile individuare una sede informale di confronto tra maggioranza ed opposizione al fine di valutare se sussistono ancora le condizioni per rispettare il calendario dei lavori originariamente convenuto. In particolare, ritiene che tale confronto sarebbe opportuno anche al fine di un più utile lavoro relativo ai subemendamenti, nonché quello in ordine alla possibilità di comunicare le segnalazioni degli emendamenti da esaminare.

Andrea ORLANDO (PD), con lo spirito collaborativo che ritiene debba animare la discussione sulla manovra di finanza pubblica, esprime serie perplessità sulla formulazione del comma 58 dell'emendamento del relatore 2.1871, il quale prevede disposizioni in materia di variazione degli strumenti urbanistici, che, a suo avviso, presenta seri problemi di costituzionalità, in quanto interviene sulla disciplina procedura della programmazione territoriale, recando misure in una materia che rientra nella competenza legislativa regionale.

Lino DUILIO (PD) rileva, in via preliminare, che negli ultimi mesi si è ripetuta ostinatamente la favola dello snellimento dei contenuti della legge finanziaria, che – a dire della maggioranza e del Governo – si sarebbe limitata ai contenuti essenzialmente riconducibili al contenuto proprio delineato dalla vigente disciplina contabile, con l'esclusione di misure settoriali e ordinamentali, mentre ora si assistente ad un'espansione incontrollata delle disposizioni che si intende inserire nella manovra finanziaria. In questo contesto, nel segnalare l'atteggiamento di grande disponibilità manifestato dall'opposizione, che non trova corrispondenza in quello tenuto nella scorsa legislatura dall'attuale maggioranza, ritiene che il Governo dovrebbe evitare ulteriori « prese in giro », come quella che si è avuta poc'anzi con la promessa di un quadro complessivo degli effetti finanziari delle proposte emendative governative, che tuttavia non è mai stato prodotto. Ricordando che non sarebbe difficile per l'opposizione adottare atteggiamenti ostruzionistici, chiede alla presidenza della Commissione di assicurare il mantenimento di condizioni minime di serietà del dibattito parlamentare, chiarendo, pertanto, in primo luogo, cosa accadrà nella giornata di domani. Ritiene altresì particolarmente grave che gli emendamenti da ultimo presentati dal relatore recepiscano – con talune modifiche – contenuti già presenti in proposte emendative governative, ma non siano corredati

da relazione tecnica e, pertanto, sia impossibile una compiuta verifica dei loro effetti finanziari. Giudica tale comportamento surrettizio seguito da maggioranza e Governo una grave violazione delle prerogative parlamentari che non trova riscontro nella prassi delle precedenti sessioni di bilancio. Ritiene, da ultimo, necessario che il Governo chiarisca quali siano le modalità con le quali si intende utilizzare, con finalità di copertura finanziaria, le risorse destinate al trattamento di fine rapporto dei lavoratori, evidenziando che non potranno assolutamente considerarsi accettabili le laconiche risposte fornite solitamente dal Governo, essendovi l'esigenza, vista la rilevanza del tema, di risposte finalmente chiare ed esaustive.

Michele VENTURA (PD), associandosi alle richieste di chiarimento del collega Duilio e Borghesi in ordine all'utilizzo delle risorse destinate al trattamento di fine rapporto dei lavoratori, ricorda che non si possono richiamare come precedenti le analoghe disposizioni adottate nella passata legislatura, in quanto nella prima legge finanziaria del Governo Prodi si prevedeva una sorta di triangolazione delle risorse, che venivano destinate a investimenti per politiche di sviluppo del sistema produttivo, mentre la seconda legge finanziaria, con una disposizione che presenta maggiori analogie con la situazione attuale, destinava le maggiori risorse disponibili ad interventi di carattere sociale. In questo contesto estremamente incerto, ritiene che sia necessario che il Governo assicuri la massima chiarezza sulle modalità di copertura finanziaria previste, evidenziando come sia particolarmente rischioso prevedere la copertura finanziaria di maggiori spese correnti con le risorse del trattamento di fine rapporto. Ritiene, altresì, assolutamente necessario, al fine di evitare di dare vita ad operazioni di *deficit spending*, poter disporre di una precisa quantificazione degli oneri derivanti dalle proposte emendative presentate dal relatore.

Antonio BORGHESI (IdV) evidenzia la necessità di acquisire comunque una relazione tecnica sulle proposte emendative presentate dal relatore, ritenendo particolarmente grave la circostanza che gli emendati del relatore riprendano contenuti di proposte emendative governative, che invece erano corredate di relazione tecnica. Segnala, altresì, che l'emendamento del Governo 2.1379, con una tecnica legislativa che giudica aberrante, preveda l'approvazione di un atto aggiuntivo alla concessione, facendo riferimento ad un atto amministrativo che non è dato conoscere e che, pertanto, il Governo dovrebbe immediatamente presentare alla Camera, al fine di evitare un'approvazione priva della necessaria consapevolezza.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, premesso che le risposte alle domande formulate saranno fornite in dettaglio dal relatore e dal Governo nella seduta di domani, anticipa che, per quanto riguarda la questione posta dal deputato Baretta se esistano i margini per cercare una condivisione tra maggioranza e opposizione, senza dubbio questa condivisione dovrà essere per quanto possibile cercata. Quanto poi all'utilizzo del gettito dello scudo fiscale, assicura che il relatore e il Governo chiariranno quali sono gli impieghi delle risorse in questione. Quanto, infine, alla questione degli accantonamenti per i trattamenti di fine rapporto dei lavoratori, chiarisce che l'intendimento della maggioranza e del Governo è di utilizzare non già le risorse accantonate, ma i rendimenti delle stesse, come del resto già fatto a suo tempo dal ministro Padoa Schioppa.

Il viceministro Giuseppe VEGAS sottolinea che le risorse utilizzate dal ministro Padoa Schioppa furono maggiori e che, in ogni caso, l'operazione ha dimostrato di essere priva di rischi. Per quanto riguarda la tabella che riepiloga gli effetti finanziari delle singole disposizioni, assicura che il Governo fornirà domani ulteriori precisazioni, con una

nuova tabella. Per quanto riguarda invece la relazione tecnica richiesta sull'emendamento del relatore, ritiene che il Governo potrà quanto meno fornire elementi tecnici di chiarimento con riguardo alle disposizioni che riprendono il contenuto di emendamenti del Governo. Quanto al resto, premesso che il Governo auspicherebbe una rapida approvazione del testo, che del resto si è già molto arricchito rispetto all'inizio, assicura comunque la massima disponibilità al confronto con l'opposizione. Aggiunge che il relatore ha già recepito molti suggerimenti dell'opposizione: che l'abbia fatto con un solo emendamento non può che agevolare i lavori. Quanto infine all'atto aggiuntivo cui faceva riferimento il deputato Borghesi, assicura che il testo sarà messo a disposizione della Commissione.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ritiene poco convincente che i 3,1 miliardi di euro relativi ai trattamenti di fine rapporto derivino non dagli accantonamenti per i trattamenti ma dai rendimenti degli accantonamenti medesimi e chiede quindi conferma di ciò al relatore.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore per il disegno di legge finanziaria*, assicura che la tabella riepilogativa che il Governo metterà a disposizione della Commissione domani per illustrare l'utilizzo delle varie risorse chiarirà ogni dubbio.

Gioacchino ALFANO (PdL), preso atto che il Governo e il relatore sono pronti a rispondere domani mattina, ritiene necessario procedere fin da questa sera ad un chiarimento tra maggioranza e opposizione sui margini di incontro. Suggerisce pertanto una sospensione della seduta a questo fine.

Pier Paolo BARETTA (PD) concorda con il deputato Alfano. Premesso inoltre che è necessario che il Governo presenti la tabella promessa nel più breve tempo possibile, ritiene però necessario che i termini per la presentazione di subemendamenti siano congrui.

Massimo VANNUCCI (PD) chiede quando la presidenza si esprimerà sull'ammissibilità degli emendamenti del relatore. Fa presente, infatti, che tale pronuncia è indispensabile per la redazione dei subemendamenti, atteso che questi dovranno evitare di riferirsi a porzioni di testo dichiarate inammissibili. Chiede inoltre se il Governo abbia ritirato alcuni dei propri emendamenti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pronuncia relativa all'ammissibilità dell'emendamento del relatore non interverrà prima delle ore 10 di domani. Chiarisce inoltre che il Governo non ha ancora ritirato nessun emendamento, riservandosi di farlo eventualmente domani, e che si è impegnato a fornire, nella seduta di domani, un prospetto sul funzionamento dell'articolo 3, comma 7. Considerato, infine, che la Commissione dovrà comunque concludere i propri lavori, come stabilito, al più tardi sabato pomeriggio, ritiene che i lavori di domani possano cominciare alle ore 10 con l'esame degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, restando inteso che la pronuncia relativa all'ammissibilità dell'emendamento del relatore al disegno di legge finanziaria interverrà non appena completata la valutazione del testo. Per consentire poi la preparazione dei subemendamenti, comunica che il termine per la presentazione di questi sarà fissato sei ore dopo la pronuncia di ammissibilità, fermo restando che il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo resta fissato alle ore 12 di domani.

Pier Paolo BARETTA (PD) auspica che il Governo scioglierà la riserva circa l'eventuale ritiro di propri emendamenti al momento della pronuncia relativa all'ammissibilità dell'emendamento del relatore. Auspica inoltre che anche la tabella che il

Governo presenterà sia pronta per quel momento. Diversamente, ritiene che sarebbe difficile procedere nei lavori.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 0.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17 alle 17.50.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 255 del 2 dicembre 2009:

a pagina 41, prima colonna, sesta riga, le parole: « 10.10 », sono sostituite dalla seguente: « 10. »;

a pagina 50, seconda colonna, trentottesima riga, la parola: « comincia », è sostituita dalla seguente: « termina »;

a pagina 45, prima colonna, decima riga, le parole: « Iannaccone 2.1489 » sono soppresse.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTI DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI ED EMENDAMENTI DEL RELATORE**

*Al comma 56, sostituire le parole da:* Le risorse assegnate per interventi *fino a:* 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinate, *con le seguenti:* Le risorse, pari a 1.300 milioni di euro, di cui all'articolo 4, comma 4-*quater*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dalla presente legge, sono destinate.

*Conseguentemente dopo il comma 56, aggiungere il seguente:*

56-*bis*. All'articolo 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 4-*quater* sostituire dalle parole « è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro » fino alla fine del comma, con le seguenti: « è assegnato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un contributo complessivo di 1.300 milioni di euro per interventi in campo ambientale e per la realizzazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo »;

*b)* sopprimere il comma 4-*quinquies*.

**0. 2. 1377. 10.** Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

*Al comma 56, dopo le parole:* saranno destinate *aggiungere:* fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 59.

**0. 2. 1377. 2.** Genovese.

*Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:*

59. Delle risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, una quota pari a 300 milioni di euro è destinata agli interventi straordinari finalizzati a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico nei territori dei comuni di Messina e Scaletta Zanclea colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del 2 ottobre 2009.

**0. 2. 1377. 1.** Genovese.

*Al comma 56, primo periodo, sostituire le parole:* 1.000 milioni di euro *con le seguenti:* 1.200 milioni di euro *e aggiungere*

*dopo il primo periodo il seguente:* Una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse assegnate è destinata ad interventi di recupero, riassetto idrogeologico e messa in sicurezza del territorio della provincia di Messina interessato dall'alluvione del 1º ottobre 2009, nonché ad interventi atti a fronteggiare l'emergenza dell'alluvione e le esigenze abitative che da essa sono derivate.

**0. 2. 1377. 3.** Naro, Galletti, Ciccanti, Occhiuto.

*Al comma 56, dopo le parole:* della tutela del territorio e del mare, *aggiungere le seguenti parole:* d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*** 0. 2. 1377. 4.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto.

*Al comma 56, dopo le parole:* della tutela del territorio e del mare, *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*** 0. 2. 1377. 6.** Marchi, Vannucci, Misiani, De Micheli, Fontanelli.

*Al comma 56, dopo le parole:* della tutela del territorio e del mare, *aggiungere le seguenti:* d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*** 0. 2. 1377. 8.** Barbato, Piffari, Scilipoti, Borghesi, Cambursano.

*Al comma 56, dopo le parole:* n. 152, e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* e le regioni interessate.

**0. 2. 1377. 13.** Mariani, Realacci, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Iannuzzi, Marantelli, Margiotta, Martella, Morassut, Motta, Viola, Zamparutti.

*Al comma 56, dopo le parole:* possono essere utilizzate *aggiungere le seguenti:* rispettando la destinazione dell'85 per cento delle risorse per i territori ricadenti nelle aree rientranti nell'ambito dell'obiettivo « Convergenza » di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.

**0. 2. 1377. 5.** Commercio, Milo, Lo Monte, Belcastro, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Sardelli.

*Al comma 56, aggiungere il seguente periodo:* Nell'ambito delle risorse di cui al presente comma 10 milioni di euro per l'anno 2010 sono destinati alla realizzazione indifferibile di opere infrastrutturali nelle zone colpite dall'eccezionale evento alluvionale e franoso che ha interessato la provincia di Teramo nell'ottobre 2007.

**0. 2. 1377. 7.** Castellani.

*Al comma 56, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* A valere sulle risorse di cui al presente comma, 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012, sono destinati ad un piano straordinario finalizzato:

*a)* all'individuazione e alla mappatura completa delle aree di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi, correlate principalmente ai numerosi affondamenti sospetti di navi avvenuti in questi anni, nonché al deposito illegale di rifiuti sul nostro territorio, vagliando e incrociando a tal fine tutte le informazioni e le indicazioni sui siti interessati al fine di prevenire il rischio di fuoriuscita ed emissione nell'ambiente di sostanze tossiche e di veleni;

*b)* al conseguente monitoraggio e analisi dei territori, delle coste e delle aree limitrofe ai naufragi delle navi, al fine di verificare l'esistenza di possibili livelli anomali di inquinamento e la presenza di eventuali picchi di forme tumorali, indagando sull'eventuale contaminazione della fauna marina, al fine di escludere rischi dal punto di vista della contaminazione

della rete trofica, e della salute dei cittadini e dell'ecosistema marino e terrestre;

*c)* agli interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei siti che si rendessero necessari;

*d)* a dotare delle necessarie risorse umane, finanziarie e tecnologiche le procure interessate alle indagini sui traffici e sugli smaltimenti illegali dei rifiuti;

*e)* alla creazione, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di una unità di crisi, che coordini tutte le indagini e le attività di ricerca in materia, con il supporto ineludibile dell'ISPRA, delle Agenzie regionali per l'ambiente, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, e di tutti quegli organismi e professionalità indispensabili a individuare i mezzi più idonei da mettere in campo per le iniziative di misurazione in sito e gli eventuali conseguenti interventi di bonifica. A tal fine si utilizzano le professionalità esistenti e si attivano eventuali procedure di stabilizzazione, nel rispetto della normativa vigente in materia, del personale già assunto con forme di contratto a tempo determinato presso gli Istituti operanti nel settore della protezione ambientale e della ricerca.

**0. 2. 1377. 12.** Piffari, Scilipoti, Borghesi, Cambursano.

*Al comma 56, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Alla realizzazione dei piani straordinari di cui al presente comma, si prevede il pieno coinvolgimento delle strutture e del personale dell'ISPRA, delle Agenzie regionali per l'ambiente, dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), e di tutti quegli organismi e professionalità indispensabili in tale ambito. A tal fine si utilizzano le professionalità esistenti e si prevedono, nel rispetto della normativa vigente, procedure di stabilizzazione del personale già assunto con forme di contratto a tempo determinato presso gli Istituti operanti nel settore della protezione ambientale e della ricerca.

**0. 2. 1377. 11.** Piffari, Scilipoti, Borghesi, Cambursano.

*Al comma 56, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Per le finalità di cui al presente comma, l'operatività del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'articolo 138, commi 16 e 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogata per gli anni 2010, 2011 e 2012, con una dotazione di 100 milioni di euro annui, anche al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'impiego delle risorse umane necessarie al funzionamento della rete dei centri funzionali di protezione civile.

Al finanziamento delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede mediante l'aumento, dal 1º gennaio 2010, della tassa sui superalcolici di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in misura del 20 per cento.

**0. 2. 1377. 9.** Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

*Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:*

56. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 2/2009 del 6 novembre 2009, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.

57. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone nonché la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sono nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato articolo 20, comma 4, del decreto-legge n. 185 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni. Si applicano il medesimo articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2009, convertito con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.

58. L'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 56, nonché quella di verifica, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del medesimo Ministero, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. In tal caso, al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare rende temporaneamente indisponibili un numero di incarichi effettivamente coperti relativi a posizioni dirigenziali di seconda fascia equivalente sotto il profilo finanziario a quello degli incarichi conferiti ai sensi del periodo precedente ovvero, in subordine, conferisce i predetti incarichi di livello dirigenziale generale a valere sulla spesa consentita dalla legislazione vigente, in relazione alle cessazioni del personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell'anno precedente.

**2. 1377.** Il Governo.

*Sostituire il comma 56 con il seguente:*

56. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 102, dopo le parole « legge 27 dicembre 2006, n. 296, » sono inserite le seguenti « ad eccezione dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, »;

*b)* al comma 111, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Il Corpo forestale dello Stato, limitatamente all'anno 2010, è autorizzato ad assumere personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124, entro il limite di spesa di 1,55 milioni di euro ».

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 58 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* Per le finalità di cui ai commi da 56 a 58 è autorizzata la spesa di 116,55 milioni di euro per l'anno 2010, 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

*b) sostituire il comma 59 con il seguente:*

59. Agli oneri derivanti dai commi da 56 a 58, pari a 116,55 milioni di euro per l'anno 2010 e 344 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a 71 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.

**0. 2. 1378. 4.** Comaroli, Bitonci, Fugatti.

*Ai commi 56 e 57 sostituire le parole:* ad eccezione dei corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco *con le seguenti:* ad eccezione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale incaricato dei servizi di vigilanza in materia di sicurezza del lavoro e del personale amministrativo in servizio presso i Tribunali.

*Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 58, capoverso, comma* 9-bis *sostituire le parole:* i corpi di polizia ed il corpo nazionale dei vigili dei fuoco *con le seguenti:* Per l'incremento delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del personale incaricato dei servizi di vigilanza in materia di sicurezza del lavoro e del personale amministrativo in servizio presso i Tribunali, le relative amministrazioni;

*b) dopo le parole:* 2012: – 529.000 *aggiungere le seguenti:* alla medesima Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:* 2012: – 200.000.

*c) all'articolo 3, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2010, 400 milioni di euro per l'anno 2011, 600 milioni di euro per l'anno 2012.

**0. 2. 1378. 3.** Di Pietro, Palomba, Favia, Borghesi, Cambursano, Paladini.

*Al comma 58 capoverso comma* 9-bis *dopo le parole:* secondo le modalità di cui al comma 10, *aggiungere le seguenti:* ferme restando le disposizioni contenute all'articolo 16, comma 4, della legge 23 agosto 2004, n. 226,.

**0. 2. 1378. 14.** Villecco Calipari, Vannucci, Beltrandi, Garofani, Giacomelli,

Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.

*Nel comma 58, capoverso comma 9-*bis*, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Al fine di dare esecuzione alle disposizioni di cui al presente articolo il Ministero dell'interno procede prioritariamente alla assunzione, dei volontari in ferma breve utilmente collocati nelle graduatorie – idonei non vincitori – reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'immissione nei ruoli della Polizia di Stato di cui ai bandi di concorso pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 19 maggio 2000, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 14 giugno 2002 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 16 maggio 2003.

**0. 2. 1378. 13.** Villecco Calipari, Beltrandi, Garofani, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Letta, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.

*Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:*

58-*bis*. Alle assunzioni di cui al comma 58 per il Corpo dei Vigili del fuoco, si procederà prioritariamente dalla graduatoria emanata secondo il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2008 n. 1996.

**0. 2. 1378. 5.** Comaroli.

*Dopo il comma 59 inserire il seguente:*

59-*bis*. Per provvedere al potenziamento delle attività di contrasto dell'immigrazione clandestina anche nella prospettiva dell'attuazione del Patto europeo sull'immigrazione e sui diritti di asilo, approvato dal Consiglio d'Europa il 16 ottobre 2008, sono stanziati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, 50 milioni di euro, destinati al finanziamento dei corrispondenti programmi di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

**0. 2. 1378. 10.** Dal Lago, Bitonci.

*Dopo il comma 59 aggiungere i seguenti:*

59-*bis*. All'articolo 61, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le parole: « Per l'anno 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2009, 2010 e 2011 »;

*b)* dopo le parole: « dotazione di 100 milioni di euro » è inserita la seguente: « annui ».

59-*ter*. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 59-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

**0. 2. 1378. 11.** Dal Lago, Bitonci.

*Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:*

59-*bis*. Al fine di provvedere alle esigenze organizzative e funzionali dei centri di identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, con particolare riferimento ai nuovi

centri costruiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2008, n. 151 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, autorizzata la spesa di euro 14.100.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

59-*ter*. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 59-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per interventi relativi al settore sanitario di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

**0. 2. 1378. 9.** Dal Lago, Bitonci.

*Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:*

59-*bis*. Allo scopo di incentivare la permanenza in servizio del personale e di evitare la dispersione delle professionalità ed esperienze acquisite, il personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate che, negli ultimi dieci anni di servizio, non abbia demeritato, è posto, a domanda, nel grado apicale o di qualifica del rispettivo ruolo di appartenenza al compimento del trentasettesimo anno di servizio.

**0. 2. 1378. 12.** Bitonci.

*Al comma 59 sostituire le parole:* 115 milioni di euro per l'anno 2010 e 344 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a 71 milioni di euro per l'anno 2012 *con le seguenti:* 230 milioni di euro per l'anno 2010 e 688 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a 142 milioni di euro per l'anno 2012.

**0. 2. 1378. 7.** Galletti, Ciccanti, Occhiuto, Tassone, Mantini, Mannino, Rao, Bosi, Libè.

*Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:*

59-*bis*. Al comma 42, secondo periodo, dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, le parole: « a carico della finanza pubblica », sono sostituite dalle seguenti: « a carico del bilancio dello Stato ».

**0. 2. 1378. 8.** Bitonci.

*Dopo il comma 59 aggiungere il seguente:*

59-*bis*. Per favorire l'efficacia delle norme che scoraggiano e sanzionano la guida da parte di persone che abbiano assunto alcoolici, senza penalizzare ingiustamente la vendita e la somministrazione di tali bevande, recando un danno economico agli operatori del settore, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo con una dotazione annuale di 3 milioni di euro, da destinare ad iniziative di incentivazione delle attività di autonoleggio nelle zone di montagna. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali.

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

**0. 2. 1378. 2.** Fugatti.

*Dopo il comma 59 aggiungere i seguenti:*

59-*bis*. Ai crediti del soccidario di cui all'articolo 2178, codice civile si applica l'articolo 429, comma 3, del codice di procedura civile. Le spese di allevamento non possono essere poste a carico del soccidario in proporzione superiore alla parte di guadagno spettantegli.

59-*ter*. In caso di epizoozia degli animali, la quota di indennizzi concessa ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218,

spettante al soccidario non può essere inferiore alle spese da questi sostenute e al valore del lavoro svolto in relazione agli animali abbattuti.

59-*quater*. Nel contratto di soccida semplice si considerano vessatorie le clausole che determinino a carico del soccidario in posizione di dipendenza economica un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

59-*quinquies*. Si presumono vessatorie, salvo la prova dell'assenza di abuso di dipendenza economica del soccidario, le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di:

*a)* consentire al solo soccidante di recedere dal contratto, tranne nel caso di giusta causa;

*b)* derogare alla competenza territoriale dell'autorità giudiziaria;

*c)* escludere o limitare la possibilità del soccidario di presenziare alle attività connesse alla stima.

59-*sexies*. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dell'articolo 2 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.

59-*septies*. Sono in ogni caso nulle le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di:

*a)* derogare alle previsioni di cui all'articolo 1;

*b)* escludere o limitare la possibilità del soccidario di sostituire a sé un terzo nel compimento delle attività negoziali connesse al rapporto contrattuale con il soccidante, ivi incluse le attività di stima, disdetta, rinnovo, recesso.

**0. 2. 1378. 1.** Negro, Bitonci, Simonetti.

*Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:*

56. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2006, n. 296, » sono inserite le seguenti: « ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ».

57. Al comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole: « legge 27 dicembre 2006, n. 296, » sono inserite le seguenti: « ad eccezione dei corpi di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ».

58. Dopo il comma 9 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 57 del presente articolo, è inserito il seguente:

« *9-bis*. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato nel corso nell'anno precedente e per un numero di, unità non superiore a quelle cessate nell'anno precedente ». Per le finalità di cui ai commi da 56 a 58 è autorizzata la spesa di 115 milioni di euro per l'anno 2010, di 344 milioni di euro per l'anno 2011 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

59. Agli oneri derivanti dai commi da 56 a 58, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2010 e 344 milioni di euro per l'anno 2011 e quanto a 71 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge.

*Conseguentemente, nella tabella A, alla voce* Ministero dell'interno *apportare le seguenti variazioni:*

2010: -;
2011: -;
2012: - 529.000.

**2. 1378.** Il Governo.

*Dopo il comma 58, aggiungere i seguenti:*

58-*bis*. Qualora un'impresa sia iscritta nel registro delle imprese ovvero costituita con la comunicazione unica, di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 2007 e successive modifiche ed integrazioni, e cessi l'attività entro 24 mesi dalla registrazione o costituzione, sono disposti immediati controlli sulla regolarità amministrativa, contabile e contributiva, nonché sul rispetto degli obblighi fiscali, tributari, assistenziali e contributivi e sui rapporti giuridici e le obbligazioni pendenti alla data di cessazione dell'impresa.

I Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), i dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all'ordine, i revisori contabili e i consulenti del lavoro iscritti al relativo Albo, che abbiano provveduto alla costituzione o all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla Comunicazione unica delle predette imprese, o presso i quali siano depositate le scritture contabili, hanno l'obbligo di raccogliere tutti gli elementi e la documentazione necessaria ad accertare l'eventuale trasferimento dell'attività in altra sede ovvero la reperibilità del rappresentante legale dell'impresa ai fini dell'eventuale recupero delle somme dovute dall'impresa alle amministrazioni statali, territoriali e locali, all'INPS, all'INAIL, per imposte tasse e contributi ovvero per obbligazioni assunte nei confronti di clienti o fornitori per cessione di beni o prestazioni di servizi.

58-*ter*. I Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF), i dottori commercialisti ed esperti contabili iscritti all'Ordine, i revisori contabili e i consulenti del lavoro iscritti al relativo Albo, che abbiano provveduto alla costituzione o all'iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla Comunicazione unica delle predette imprese, o presso i quali siano depositate le scritture contabili, che non adempiano all'obbligo di registrare i dati relativi alla nuova sede in cui l'impresa risulti trasferita ovvero quelli relativi alla residenza o domicilio fiscale del rappresentante legale dell'impresa costituita e cessata nei termini di cui al presente articolo sono puniti con un'ammenda da 200 euro a 5.000 euro.

5-*quater*. Se le notificazioni per somme dovute dall'impresa alle amministrazioni statali, territoriali e locali, all'INPS, all'INAIL, per imposte tasse e contributi ovvero per obbligazioni assunte nei confronti di clienti o fornitori per cessione di beni o prestazioni di servizi, non possono essere eseguite con le modalità di cui all'articolo 145, primo comma, codice di procedura civile – ossia mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede dell'impresa, e nell'atto è indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo, articolo 145, le disposizioni degli articoli 138, 139 e 141 del codice di procedura civile; se neppure l'adozione di tali modalità consente la notificazione, si procede con le formalità dell'articolo 140 del codice di procedura civile nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell'atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell'impresa; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell'atto da notificare, direttamente nei confronti della società o della persona giuridica; ove non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 140 codice di procedura civile, in particolare, nel caso in cui l'indirizzo dell'impresa, a seguito di cambiamento della numerazione civica, non sia reso conoscibile ai terzi nella debite forme pubblicitarie, e risulti riferito ad un luogo nel quale l'impresa non abbia, e non abbia avuto, sede, e nell'atto sia indicata la persona fisica che rappresenta l'ente, e

questa risulti di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, la notificazione é eseguibile, nei confronti del legale rappresentante, a norma dell'articolo 143 del codice di procedura civile.

**0. 2. 1380. 11.** Fogliardi, Rubinato.

*Al comma 56, in fine, aggiungere il seguente periodo:* Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, utilizzando gli esiti di apposite ispezioni di vigilanza eseguite, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri attribuiti dai testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il beneficio di cui alla disposizioni precedenti può essere fruito esclusivamente dalle banche e degli intermediari finanziati che abbiano rispettato le disposizioni recate dall'articolo 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

*Conseguentemente, dopo il comma 58, inserire il seguente:*

58-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione delle modifiche recate dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito dalla legge 23 febbraIo 2007, n. 15, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al testo delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'attuazione delle direttive 2008/48/CE e 2008/49/CE. Nella relazione sono indicate le proposte di modifica ritenute opportune, alla luce dei problemi di attuazione e dell'attuale situazione di crisi economica e occupazionale.

**0. 2. 1380. 7.** Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli.

*Dopo il comma 58 aggiungere i seguenti:*

58-*bis*. La disposizione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 106 del Testo unico sulle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, si applica alle banche e agli intermediari finanziari *ex* articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aderiscono ad un protocollo d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Associazione nazionale dei comuni italiani, che definisce, con apposita Convenzione, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei finanziamenti accordati ai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche mediante moratoria sui prestiti.

58-*ter*. Le banche che aderiscono all'intesa ne danno espressa comunicazione agli enti affidatari, e applicano le condizioni stabilite nel protocollo, ed in particolare:

*a)* rinegoziazione e riscadenziamento dei prestiti alle condizioni stabilite nel Protocollo; tali operazioni sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, sono stabiliti in cifra fissa e per l'ammontare definito nel Protocollo d'intesa;

*b)* possibilità per gli enti di beneficiare, all'inizio dell'ammortamento del prestito rinegoziato, di un « periodo di grazia » in cui i rimborsi siano sospesi e siano dovuti solo gli interessi;

*c)* offerta, agli enti affidatari, di nuovi finanziamenti, per la realizzazione di investimenti in infrastrutture, per un am-

montare equivalente ad almeno il 25 per cento dell'esposizione originaria nel periodo rinegoziato;

*f)* per gli enti in dissesto offerta di specifici programmi di moratoria del debito, o di riduzione del debito e del suo servizio condizionati all'adozione di programmi di aggiustamento a medio termine, da concordare anche con il contributo dell'ANCI.

58-*quater*. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse; gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa e per un ammontare definito nel Protocollo d'Intesa di cui al comma 40-*bis*, sono a carico del bilancio dello Stato.

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

**0. 2. 1380. 10.** Rubinato, Fogliardi, Strizzolo, De Micheli.

*Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:*

58-*bis*. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare operazioni di estinzione o ricontrattazione dei mutui stipulati con gli enti locali in data anteriore al 31 dicembre 2009, nel caso in cui tali operazioni determinano una riduzione delle passività totali a carico degli enti locali stessi.

**0. 2. 1380. 13.** De Micheli.

*Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:*

58-*bis*. Al decreto legislativo 1° settembre 1993. n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120, è inserito il seguente:

« ART. 120-*bis*. – 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali uniche forme di remunerazione, una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.

2. I contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quale unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.

3. Le clausole che prevedono forme di remunerazione diverse o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.

4. La Banca d'Italia adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente. »

2. All'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo le parole: « negli articoli 116 » sono inserite le seguenti: 120-*bis* ».

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro il 31 marzo 2010.

4. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono abrogati.

**0. 2. 1380. 8.** Fugatti, Bitonci, Comaroli, Simonetti.

*Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:*

59-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, sostituire le parole : « lo 0,5 per cento » con le seguenti: « lo 0,3 per cento ».

**0. 2. 1380. 17.** Fugatti, Bitonci, Simonetti, Polledri, D'Amico, Bragantini, Forcolin, Comaroli.

*Dopo il comma 58, aggiungere i seguenti:*

58-*bis*. Entro il 1º gennaio 2012, i comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi hanno facoltà di disporre l'estinzione, la ridefinizione o la rinegoziazione dei contratti di mutuo in essere, stipulati con la cassa Depositi e prestiti, aziende di credito ordinario o con istituti di credito a medio e lungo termine in data anteriore al 31 dicembre 2009 senza penalità, comunque previste, o altri oneri di qualsiasi natura relativi all'estinzione del precedente finanziamento o all'accensione del nuovo.

58-*ter*. In caso di indisponibilità dell'azienda o istituto di credito alla rinegoziazione, i mutui sono assunti a carico della Cassa Depositi e Prestiti.

**0. 2. 1380. 12.** Rubinato, Fogliardi, Strizzolo, De Micheli.

*Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:*

58-*bis*. All'articolo 124 decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

*e)* la menzione che l'importo degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG non sono dovuti dal consumatore, restando in ogni caso a carico dell'intermediario ».

**0. 2. 1380. 2.** Comaroli, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

*Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:*

58-*bis*. È fatto divieto alle banche e agli intermediari finanziari di modificare le spese accessorie dei mutui e dei prestiti durante il piano di rimborso degli stessi. In tali casi non si applica l'articolo 118 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

**0. 2. 1380. 3.** Comaroli, Fugatti, Bitonci, Simonetti.

*Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:*

58-*bis*. Coloro che hanno perso il lavoro o subito interventi di sostegno al reddito di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, parasubordinato o assimilato, i lavoratori autonomi e le imprese che hanno rilevato una riduzione del proprio reddito superiore ad un terzo del periodo di anno d'imposta 2008/2009 possono chiedere la cancellazione di tutte le segnalazioni effettuate da banche e intermediari finanziari alle banche dati e agli archivi di tutte le centrali dei rischi e di tutti i sistemi di informazione creditizia pubbliche e private per gli anni 2008, 2009 e 2010, per:

*a)* ritardato o omesso pagamento per rate mutui ipotecari, chirografari, leasing immobiliari e mobiliari, linee di credito per anticipazioni su crediti, prestiti personali, cessioni del quinto dello stipendio, erogati da istituti di credito e finanziarie;

*b)* sconfinamenti temporanei per le linee di credito in conto corrente,

*c)* ritardato rimborso in conto corrente di addebiti di somme per utilizzo di carte di credito o *revolving*. La domanda dovrà essere inoltrata alla Banca d'Italia ed inviata dalla stessa, verificati i presupposti di legge entro dieci giorni, alle banche e agli intermediari finanziari interessati, che provvedono a chiedere la cancellazione entro dieci giorni dal ricevimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede all'attuazione di tali disposizioni

con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**0. 2. 1380. 4.** Comaroli, Bitonci, Simonetti, Fugatti.

*Dopo il comma 58, aggiungere il seguente:*

58-*bis*. Al fine di riabilitare le persone fisiche e giuridiche non solventi a causa delle difficoltà della congiuntura economica di recessione, a decorrere dal 1º gennaio 2010, gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono inviare segnalazioni di sofferenze esclusivamente se il ritardato pagamento delle persone fisiche o delle persone giuridiche supera almeno sei rate mensili o la rata semestrale afferenti a contratti di mutuo, a contratti di *leasing* o a vendite rateali.

58-*ter*. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni già inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell'istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall'avvenuto pagamento.

58-*quater*. Le segnalazioni già registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un'unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

58-*quinquies*. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportate le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.

**0. 2. 1380. 18.** Fugatti, Bitonci, Simonetti, Bragantini, Comaroli, Forcolin, D'Amico.

*All'emendamento 2.1380, dopo il comma 59, aggiungere il seguente:*

59-*bis*. Hanno altresì titolo a partecipare, a domanda, al movimento interregionale di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 dei 2008, i candidati che hanno partecipato alle prove dei predetti concorsi, che hanno superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione dei, predetti concorsi, ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie. I candidati di cui al precedente periodo sono tenuti a partecipare, con esito positivo, ad un apposito corso intensivo di formazione organizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio del medesimo Ministero. Le nomine di cui al presente comma sono effettuate in coda a quelle previste dai bandi nazionali.

**0. 2. 1380. 20.** Fugatti.

*Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:*

59-*bis*. Hanno titolo a partecipare al movimento interregionale di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, i candidati che hanno superato le prove dei corsi-concorso a dirigente scolastico indetti, con delibere della Giunta provinciale di Trento n. 528 del 18 marzo 2005 e n. 2040 del 21 settembre 2007 e dei corsi-concorso indetti dalla provincia autonoma di Bolzano, hanno regolarmente svolto il prescritto periodo di formazione e non sono stati nominati in relazione al numero dei posti previsti dai bandi.

**0. 2. 1380. 19.** Fugatti.

*Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:*

59-*bis*. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di in-

terventi pubblici in funzione anticrisi, non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.

**0. 2. 1380. 1.** Bitonci, Fugatti, Comaroli.

*Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:*

59-*bis*. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, nonché le loro controllate, non può superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento. Il limite si applica anche ai Presidenti, componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai Presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi.

**0. 2. 1380. 6.** Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli.

*Dopo il comma 59, inserire il seguente:*

59-*bis*. In via sperimentale per il triennio 2010-2012, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, effettua annualmente il monitoraggio, anche per comparto omogeneo, sui trattamenti e sui benefici economici e vitalizi di chiunque percepisca emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, nonché le loro controllate, autorità indipendenti, ovvero concessionarie di servizi pubblici, ovvero beneficiarie di finanziamenti o contributi pubblici che impiegano non meno di trentacinque dipendenti ovvero hanno un fatturato annuo non inferiore a quattro miliardi di euro. Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, riferisce al Parlamento tutti i casi di compensi che superino il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento, per ciascuno dei quali l'erogante dovrà illustrare le ragioni di mercato, ovvero di congruità pubblica, che hanno condotto all'adozione della relativa politica retributiva. Il primo rapporto dovrà essere presentato entro sei mesi dalla data in vigore della presente Legge.

**0. 2. 1380. 5.** Fugatti, Bitonci, Simonetti, Comaroli.

*Dopo il comma 59, aggiungere il seguente:*

59-*bis*. Il personale svolgente mansioni impiegatizie assunto dal Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio anteriormente al 31 dicembre 1999 e collocato in pianta organica a far data dal 1° gennaio 2000 è inserito con efficacia retroattiva nella pianta organica approvata con decreto ministeriale 2 ottobre 1998 del Ministero dell'ambiente con il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, con conservazione del trattamento economico e di tutti i diritti acquisiti alla medesima data dei 31 dicembre 1999. Le differenze di trattamento economico attualmente denominate assegno *ad personam* vengono conservate nel loro importo riassorbibile a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

**0. 2. 1380. 9.** Caparini, Bitonci, Fugatti.

*Sostituire il comma 60, con il seguente:*

60. Ai commi 2 e 3, dell'articolo 25, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, con-

vertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009 n. 102, le parole: mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010 » sono sostituiti dalle seguenti: « mediante 120 rate mensili di pari importo ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2010, ».

*Conseguentemente, alla parte conseguenziale, sostituire le parole:* 8 milioni di euro per l'anno 2011, *con le seguenti:* 400 milioni di euro per l'anno 2010, e 380 milioni per l'anno 2011.

**0. 2. 1380. 16.** Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

*All'emendamento 2.1380 del Governo, al comma 60, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: seguente: « 60 » con le seguenti: seguente: 120 »;

*b)* alla lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: 3) le parole « gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti »;

*c)* alla lettera b), numero 1, sostituire le parole: seguente: « 60 » con le seguenti: seguente: 20 »;

*d)* alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) le parole « gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « gennaio 2014, per un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti »;

*e)* dopo la lettera b) aggiungere la seguente: c) dopo il comma 3, è inserito il seguente: 3-bis. La sospensione della riscossione dei tributi disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2009, n. 3780, e dei contributi previdenziali ed assistenziali dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui all'articolo 2, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3574, si applica altresì dal periodo al 1 gennaio al 30 giugno 2010 ».

*Conseguentemente:*

*sostituire il comma 61 con il seguente:* 61. agli oneri derivanti dai commi da 56 a 60, pari a 728 milioni di euro per l'anno 2010, 301 milioni di euro per l'anno 2011, 102,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 83 milioni di euro per l'anno 2014, 22,3 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge e per gli anni dal 1011 al 2015 ai sensi dell'articolo 3 comma 2.

all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 301 milioni per l'anno 2011, 102,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2013, 83 milioni di euro per l'anno 2014, 22,3 milioni per l'anno 2015.

**0. 2. 1380. 24.** Lolli, Franceschini, Bersani, Di Stanislao, Mantini, Livia Turco, D'Incecco, Ginoble, Tenaglia.

*All'emendamento 2.1380 del Governo, al comma 60, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* alla lettera a), numero 2), sostituire le parole: seguente: « 60 » con le seguenti: seguente: 120 »;

*b)* alla lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente: 3) le parole « di pari importo a decorrere dal mese di gennaio

2010 » sono sostituite dalle seguenti: « di medesimo importo pari al 40 per cento delle somme non versate a decorrere dal mese di gennaio 2011 »;

*c)* alla lettera b), numero 1, sostituire le parole: seguente: « 60 » con le seguenti: seguente: 20 »;

*d)* alla lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) le parole « di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « di medesimo importo pari al 40 per cento delle somme non versate a decorrere dal mese di gennaio 2011 »;

*Conseguentemente:*

*al comma 61, primo periodo:*

*sostituire le parole:* 223 milioni di euro per l'anno 2010 e 198 milioni di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* 700 milioni di euro per l'anno 2010 e 600 milioni di euro per l'anno 2011.

sostituire le parole: 200 milioni di euro *con le seguenti:* 600 milioni di euro.

all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2011.

**0. 2. 1380. 23.** Ciccanti, Galletti, Occhiuto, Mantini.

*All'emendamento 2.1380, sostituire il comma 60, con il seguente:*

60. Ai commi 2 e 3, dell'articolo 25, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009 n. 102, le parole: « mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010 » sono sostituite dalle seguenti: mediante 60 rate mensili di pari importo ridotte al 40 per cento, a decorrere da giugno 2010 »

*Conseguentemente, alla parte consequenziale sostituire le parole:* 8 milioni di euro per l'anno 2011, con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2010, e 110 milioni per l'anno 2011.

**0. 2. 1380. 15.** Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

*Al comma 60, lettera a) numero 2), sostituire la cifra: 60 con la seguente: 120,*

*Conseguentemente alla lettera b) numero 1), sostituire la cifra: 60 con la seguente: 120;*

*alla parte consequenziale sostituire le parole: 8 miliardi per l'anno 2011 con le seguenti:* 250 milioni per l'anno 2010 e 200 milioni per l'anno 2011.

**0. 2. 1380. 14.** Di Stanislao, Borghesi, Cambursano, Piffari, Scilipoti.

*All'emendamento 2.1380, dopo il comma 61, aggiungere il seguente:*

61-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 2 comma 257 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, è autorizzata la spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

**0. 2. 1380. 25.** De Camillis.

*Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:*

56. Per l'importo della quota capitale relativa ai finanziamenti e ai contratti di *leasing* di cui all'accordo sottoscritto il 3 agosto 2009 dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle altre associazioni di

categoria e dal Ministro dell'economia e delle finanze, e alle successive integrazioni dello stesso, si presume un rendimento del 2 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale in capo al soggetto creditore per il periodo d'imposta in corso alla data di perfezionamento della rimodulazione delle scadenze. Il rendimento di cui al periodo precedente si presume del 3 per cento nel caso in cui la rimodulazione delle scadenze sia effettuata entro il 31 dicembre 2009. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità relative alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini dei relativi controlli.

57. Il beneficio di cui al comma della commissione può essere fruito alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

58. In alternativa a quanto previsto al comma 57, il beneficio può essere fruito alle condizioni e nei limiti previsti per gli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, dal decreto medesimo, nonché di cui alla comunicazione n. 2009/16/01 della Commissione europea, del 22 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea n. C. 16 del 22 gennaio 2009, come modificata dalla comunicazione, n. 2009/C 83/01 della Commissione europea, del 25 febbraio 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea, n. C 83/1 del 7 aprile 2009, e dalla decisione n. C(2009)2477 della Commissione europea, del 28 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. c. 151/19 del 3 luglio 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti termini, condizioni e modalità di presentazione delle istanze di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009.

59. Allo scopo di semplificare, razionalizzare, e omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni accessorie dei pubblici dipendenti e di favorire il monitoraggio della spesa del personale, a partire dal 1º novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, gravanti sui capitoli di bilancio, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, è disposto contestualmente al pagamento delle competenze fisse mediante emissione di un cedolino unico. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative nonché eventuali settori da escludere in sede prima applicazione.

60. All'articolo 25 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2:

1) dopo le parole: « 6 giugno 2009, », sono inserite le seguenti: « e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. del 10 aprile 2009 »;

2) il numero: « 24 » è sostituito dal seguente: « 60 »;

3) la parola: « gennaio » è sostituita dalla seguente: « giugno »;

*b)* al comma 3:

1) il numero: « 24 » è sostituito dal seguente: « 60 »;

2) la parola: « gennaio » è sostituita dalla seguente: « giugno ».

61. Agli oneri derivanti dai commi da 56 a 60, pari a 237,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 196 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede, per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio

2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge e per l'anno 2011, quanto a 188 milioni di euro, mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 59. Le maggiori entrate per l'anno 2012 derivanti dal comma 59 affluiscono al fondo di cui all'articolo 3, comma 7, con le medesime modalità ivi previste.

*Sostituire le parole: Sopprimere il comma 48: con le seguenti: Alla Tabella D, apportare le seguenti modificazioni:*

Missione: Relazioni di inserire con le autonomie territoriali. Programma erogazione a enti territoriali per interventi diretti.

Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione: Art. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (2.1.6 - Investimenti - cap. 7499) (Settore n. 19); apportare la seguente variazione:

2010: - 64.800;

Missione: Italia in Europa e nel mondo; *programma:* partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE; *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze legge 183 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 51.900;

2011: - 16.700;

2012: - 16.700.

*Conseguentemente, alla medesima tabella D aggiungere la missione:* Agricoltura politiche agroalimentari e pesca; *Programma:* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione; *Voce:* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto legislativo n. 102 del 2004: articolo 15, comma 2, primo periodo, incentivi assicurativi: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (1.5.6. Investimenti CAP 7439):

2010: + 116.700;

2011: + 16.700;

2012: + 16.700.

**0. 2. 1381. 1.** Fugatti.

*Nella parte consequenziale, sostituire le parole:*

2010: + 51.900 *con le seguenti:* 2010: + 200.900.

*Conseguentemente,* per l'anno 2010, il fondo di cui all'articolo 7-*quinquies,* comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge, è ridotto di 149 milioni di euro.

**0. 2. 1381. 2.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino, Bordo, Villecco Calipari, Froner, Pizzetti, Motta, Graziano, Capodicasa.

*Nella parte consequenziale, sostituire le parole:*

2010: + 52.900;

2011: + 16.700;

2012: + 16.700.

con le seguenti:

2010: + 120.000;

2011: + 120.000;

2012: + 120.000.

*Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, aggiungere le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le

dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo paria 68.100.000 di euro per l'anno 2010 e a 103. 0.000 di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

**0. 2. 1381. 3.** Ruvolo, Galletti, Ciccanti, Delfino, Libè, Ria, Ruggeri, Occhiuto.

*Dopo il comma, aggiungere il seguente:*

48-*bis*. Le società a capitale interamente pubblico che svolgono attività di gestione di pubblici servizi essenziali in favore di province o comuni e sulle quali i predetti enti esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi sono equiparate agli enti pubblici ai fini di cui all'articolo 2221, del codice civile e dell'articolo 1, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le medesime società sono assoggettate alla procedura di cui al titolo VIII della parte III del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabile.

**0. 2. 1381. 4.** Marinello.

*Sostituire le parole:* Sopprimere il comma 48 *con le seguenti:* sostituire il comma 48 con il seguente:

48. A decorrere dall'1° gennaio 2010 la tassa sui superalcolici (di cui all'Allegato 1 del decreto legislativo 504/1995) è aumentata del 40 per cento.

Conseguentemente sostituire le parole:

2010: + 51.900;

2011: + 16.700;

2012: + 16.700.

con le seguenti:

2010: + 200.000;

2011: + 200.000;

2012: + 200.000.

**0. 2. 1381. 5.** Di Giuseppe, Rota, Borghesi, Cambursano.

*Sopprimere il comma 48:*

*Conseguentemente, alla Tabella D, apportare le seguenti modificazioni:*

*Missione:* Italia in Europa e nel mondo; *programma:* partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE; *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze legge 183 del 1987:

2010: – 51.900;
2011: – 16.700;
2012: – 16.700.

*Aggiungere la missione:* Agricoltura politiche agroalimentari e pesca; *programma:* Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione; *voce:* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Decreto legislativo n. 102 del 2004: articolo 15, comma 2, primo periodo, incentivi assicurativi: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6. Investimenti Cap 7439):

2010: + 51.900;
2011: + 16.700;
2012: + 16.700.

**2. 1381.** Il Governo.

*Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:*

56. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012 e in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, nonché in funzione dell'esigenza di assicurare, da parte regionale, l'equilibrio economico finanziario della gestione sanitaria in condizioni di efficienza ed appropriatezza, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 57 a 95.

57. Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente dì 584 milioni dì euro e di 419 milioni di euro

rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni per l'anno 2010 e a 106.884 milioni per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all'articolo 22, comma 2 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dell'importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dall'articolo 2, comma 9, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all'articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, nonché dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi sarà assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata Intesa Stato Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento.

58. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012:

*a)* in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla regione Sicilia anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 77-*quater*, commi da 2 a 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

*b)* la misura dell'erogazione del citato finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera *a)*, è fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la regione Sicilia, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla vigente normativa, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 98 per cento; tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

*c)* la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali è fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui alla lettera *b)* rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono nella misura del 98 per cento ovvero nella misura superiore. All'erogazione di detta quota si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;

*d)* nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria è commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello di riferimento;

*e)* sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;

*f)* sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanItaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

59. Ai fni del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, a. 67 e successive modificazioni, rideterminato in 23 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 796, lettera *n)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è elevato a 24 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di cui al presente comma è destinato prioritariamente alle regioni che hanno esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui citati 23 miliardi di euro.

60. Per consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 11 della citata intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette a pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, alle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 79, comma 1-*sexies*, lettera *e)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

61. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese di personale sono considerate al netto: *a)* per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; *b)* per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004, sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

62. Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 61, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospe-

daliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma:

predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni;

fissano parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma.

63. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 61 e 62 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell'ambito del Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico.

64. Ai fini dell'applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate dall'articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi 61,62 e 63.

65. Per le regioni che risultano in disequilibrio economico si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 66 all'81.

66. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche al quinto periodo:

le parole: « scaduto il termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario *ad acta* non possono avere ad oggetto » sono sostituite dalle seguenti: « Scaduto il termine del 31 maggio, la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto »;

dopo le parole: « si applicano comunque » sono aggiunte le seguenti: « il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e, »;

è aggiunto infine il seguente periodo: « Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli »;

67. È definito quale standard dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 5 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 5 per cento qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la coper-

tura integrale del disavanzo. Nel caso di raggiungimento o superamento di detto standard dimensionale, la regione interessata è tenuta a presentare entro il successivo 10 giugno un Piano di rientro di durata non superiore al triennio, elaborato con l'ausilio dell'AlFA e dell'AGENAS ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le parti non in contrasto con la presente legge, che contenga sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di fissazione dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure per garantire l'equilibrio di bilancio sanitario in ciascuno degli anni compresi nel Piano stesso.

68. Il Piano di rientro, approvato dalla Regione, è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2 della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel termine perentorio rispettivamente di 30 e di 45 giorni dall'approvazione della regione. La Conferenza Stato Regioni, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura, ove espresso.

69. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, decorsi i termini di cui al comma 68, accerta l'adeguatezza del piano presentato anche in mancanza dei pareri delle citate Struttura tecnica e Conferenza. In caso di riscontro positivo, il Piano è approvato dal Consiglio dei Ministri ed è immediatamente efficace ed esecutivo per la regione. In caso di riscontro negativo, ovvero in caso di mancata presentazione del piano, il Consiglio dei Ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, nomina il Presidente della regione commissario *ad acta* per la predisposizione entro i successivi trenta giorni del piano di rientro e per la sua attuazione per l'intera durata del piano stesso. A seguito della nomina del presidente quale commissario *ad acta*:

*a)* oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dalla presente legge, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio e, sempre in via automatica, decadono i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente. Con DPCM, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i trasferimenti erariali a carattere obbligatorio;

*b)* con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 70, nelle misure fisse di 0.15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone tisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

70. Per la regione sottoposta a Piano di rientro resta fermo l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del piano, delle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF ove scattate automaticamente ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2006, n. 296, in merito alla possibilità, qualora sia verifi-

cato che il rispetto degli obiettivi intermedi sia stato conseguito con risultati quantitativamente migliori, di riduzione delle aliquote fiscali nell'esercizio successivo per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto; analoga misura di attenuazione si può applicare anche al blocco del *turn over* ed al divieto di effettuare spese non obbligatorie in presenza delle medesime condizioni di attuazione del Piano.

71. La verifica dell'attuazione del Piano di rientro avviene con periodicità trimestrale ed annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel Piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il cui accesso è consentito a tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel Piano di rientro.

72. L'approvazione del Piano da parte del Consiglio dei Ministri e la sua attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal piano stesso. L'erogazione del maggior finanziamento, dato dalle quote premiali e dalle eventuali ulteriori risorse finanziate dallo Stato non erogate in conseguenza di inadempienze pregresse, avviene per una quota pari al 40 per cento a seguito dell'approvazione del piano di rientro da parte del Consiglio dei Ministri. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del Piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, ti. 189. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 7 ottobre 2008, ti. 154 e all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

73. Qualora dall'esito delle verifiche di cui al comma 71 emerga l'inadempienza della regione, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, il Consiglio dei Ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2 della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il proprio parere entro il termine perentorio, rispettivamente, di 10 e 20 giorni dalla richiesta, diffida la regione interessata ad attuare il piano, adottando altresì tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi in esso previsti. rn caso di perdurante inadempienza, accertata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui rispettivamente all'articolo 12 e all'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione nomina il Presidente della regione quale commissario *ad acta* per l'intera durata del Piano di rientro. Il commissario adotta tutte le misure indicate nel piano, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati

in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del Piano di rientro. Il commissario verifica altresì la piena ed esatta attuazione del Piano a tutti i livelli di governo del sistema sanitario regionale. A seguito della deliberazione di nomina del commissario:

*a)* oltre all'applicazione delle misure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato ai sensi della presente legge, in via automatica sono sospesi i trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio – da individuarsi a seguito del DPCM di cui al comma 69, lettera *a)* – e decadono, sempre in via automatica, i direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente;

*b)* con riferimento all'esercizio in corso alla data della delibera di nomina, sono incrementate in via automatica, in aggiunta a quanto previsto dal comma 70, nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

74. Qualora il Presidente della regione, nominato commissario *ad acta* per la redazione e l'attuazione del piano ai sensi dei commi 69 o 73, non adempia in tutto o in parte all'obbligo di redazione del piano o agli obblighi, anche temporali, derivanti dal piano stesso, indipendentemente dalle ragioni dell'inadempimento il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, adotta tutti gli atti necessari ai fini della predisposizione del piano di rientro e della sua attuazione. Nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano, nei tempi o nella dimensione finanziaria ivi indicata, il Consiglio dei ministri, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sentita la regione interessata, nomina uno o più commissari *ad acta* di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel Piano e non realizzati.

75. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, del decreto-legge IO ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di soggetti attuatori e di oneri e risorse della gestione commissariale. Restano altresì salve le disposizioni in materia di commissariamenti sanitari che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

76. L'accertato verificarsi, in sede di verifica annuale, del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, oltre all'applicazione delle misure previste dal comma 70 e ferme restando le misure eventualmente scattate ai sensi del comma 73 , l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche rispetto al livello delle aliquote vigenti, secondo le procedure previste dal citato articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004.

77. Le disposizioni di cui ai commi 70, 72, ultimo periodo, e da 73 a 76 si applicano anche nei confronti delle regioni che abbiano avviato le procedure per il piano di rientro.

78. Per le regioni già sottoposte ai Piani di rientro e già commissariate alla data di entrata in vigore della presente legge restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi, coerenti con gli obiettivi finanziari programmati, predisposti dal commissario *ad acta*, nonché le relative azioni di supporto contabile e gestionale. È fatta salva la possibilità della regione di presentare un nuovo Piano di rientro ai sensi della disciplina recata dal presente arti-

colo. A seguito dell'approvazione del nuovo piano cessano i commissariamenti, secondo i tempi e le procedure, definite nel medesimo piano, per il passaggio dalla gestione straordinaria commissariale alla gestione ordinaria regionale. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come integrato dal presente articolo, e ai commi da 70 a 76.

79. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella loro unitarietà, anche mediante il regolare svolgimento dei pagamenti dei debiti accertati in attuazione dei medesimi Piani, per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori ed i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedano tassi di interesse inferiori;

80. Le regioni interessate dai piani di rientro, d'intesa con il Governo, possono utilizzare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, a copertura dei debiti sanitari, le risorse FAS relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE n. 1/2009, neI limite individuato nella delibera di presa d'atto dei singoli piani attuativi regionali da parte del CIPE;

81. Limitatamente ai risultati d'esercizio 2009, nelle regioni per le quali si è verificato il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati dì risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico Piano di rientro dei disavanzi sanitari, di cui all'accordo sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni:

*g)* è consentito provvedere alla copertura del disavanzo sanitario mediante risorse di bilancio regionale a condizione che le relative misure di copertura, idonee e congrue, risultino essere state adottate entro il 31 dicembre 2009;

*h)* si applicano, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le disposizioni di cui al comma 76, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 796, lettera *b)*, sesto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

82. Per le regioni che risultano inadempienti per motivi diversi dall'obbligo dell'equilibrio di bilancio sanitario, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87.

83. Le regioni possono chiedere la sottoscrizione di un Accordo, con il relativo Piano di rientro, approvato dalla regione, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le parti non in contrasto con la presente legge. Ai fini della sottoscrizione del citato Accordo il Piano di rientro è valutato dalla Struttura tecnica di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2 della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012 e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel termine perentorio, rispettivamente, di 15 e di 30 giorni dall'invio. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere il parere, tiene conto del parere della citata Struttura, ove reso. Alla sottoscrizione del citato Accordo si dà luogo anche nel caso sia decorso inutilmente il predetto termine di 30 giorni.

84. La sottoscrizione dell'Accordo e la relativa attuazione costituiscono presupposto per l'accesso al maggior finanziamento dell'esercizio in cui si è verificata l'inadempienza e di quelli interessati dal

Piano di rientro. L'erogazione del maggior finanziamento avviene per una quota pari all'80 per cento a seguito della sottoscrizione dell'Accordo. Le restanti somme sono erogate a seguito della verifica positiva dell'attuazione del Piano, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154. In materia di erogabilità delle somme restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del citato decreto-legge 154/2008 e all'articolo 6-*bis*, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 185/2008.

85. Gli interventi individuati dal Piano sono vincolanti per la regione che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del Piano di rientro.

86. La verifica dell'attuazione del piano di rientro avviene con periodicità semestrale ed annuale, ferma restando la possibilità di procedere a verifiche ulteriori previste dal piano stesso o straordinarie ove ritenute necessarie da una delle parti. I provvedimenti regionali di spesa e programmazione sanitaria e comunque tutti i provvedimenti di impatto sul servizio sanitario regionale indicati nel Piano in apposito paragrafo dello stesso, sono trasmessi alla piattaforma informatica del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il cui accesso è consentito a tutti i componenti degli organismi di cui all'articolo 3 della citata Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'attività di affiancamento di propria competenza nei confronti delle regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi, esprime un parere preventivo esclusivamente sui provvedimenti indicati nel Piano di rientro.

87. Le regioni che avrebbero dovuto sottoscrivere entro il 31 dicembre 2009 un Accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, con il relativo piano di rientro, per la riattribuzione del maggior finanziamento, possono formalmente chiedere di sottoscrivere il medesimo Accordo corredando la richiesta di un adeguato piano di rientro, entro il termine del 30 aprile 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo entro i successivi 90 giorni, la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della regione interessata.

88. Lo Stato è autorizzato ad anticipare alle regioni interessate dai Piani di rientro dai disavanzi sanitari per disequilibrio economico, fino ad un massimo di 1.000 milioni di curo, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti sanitari cumulativamente registrati fino al 31 dicembre 2005. All'erogazione si provvede, fermi restando gli equilibri programmati dei trasferimenti di cassa al settore sanitario, anche in *tranches* successive, a seguito dell'accertamento definitivo e completo del debito sanitario non coperto da parte della regione, con il supporto dell'*advisor* contabile, in attuazione del citato Piano di rientro, e della predisposizione, da parte regionale, di misure legislative di copertura dell'ammortamento della predetta liquidità, idonee e congrue. La regione interessata è tenuta, in funzione della risorse trasferite dallo Stato, alla relativa restituzione, comprensiva di interessi, in un periodo non superiore a trent'anni. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato. Con apposito contratto fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione interessata, sono definite le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, qualora la regione non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

89. Le disposizioni recate dal comma 1, lettere *a)* e *b)* e dal comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 giugno 2009, n. 77, concernenti la materia del prezzo dei farmaci e delle quote di spettanza si interpretano nel senso che il termine brevetto è da intendersi riferito al brevetto sul principio attivo.

90. All'articolo 1, comma 796, lettera *t)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1º gennaio 2010 », sono sostituite dalle seguenti: « 1º gennaio 2011 ».

91. All'articolo 37, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: « fino al 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2011 ».

92. Il fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 400 milioni per l'anno 2010.

93. A decorrere dall'anno 2010 gli oneri relativi ai diritti soggettivi di cui alle seguenti disposizioni legislative non sono più finanziati a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, bensì mediante appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

*a)* articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

*b)* articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

*c)* articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

*d)* articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

*e)* articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

*f)* articolo 39 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

*g)* articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

94. In applicazione di quanto disposto dal comma 93, lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a decorrere dall'anno 2010 è corrispondentemente ridotto.

95. All'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, dopo le parole: « destinate al finanziamento degli interventi di cui all'elenco I della medesima legge » aggiungere le seguenti: « nonché quelle decorrenti dall'anno 2010 ».

96. Le disposizioni recate dai commi da 97 a 115 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

97. A decorrere dal 1º gennaio 2010 al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* sono abrogati la lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 69, la lettera *b)* del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 75, nonché l'articolo 78;

*b)* all'articolo 69, comma 2, lettera *b)*, è aggiunto il seguente inciso: « determinata assumendo a riferimento i consumi finali »;

*c)* all'articolo 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: « Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri. ».

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale. »;

*d)* il primo comma dell'articolo 74 è sostituito dal seguente:

« 1. La Regione e le province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per

una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti »;

*e)* la lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 75 è sostituita dalla seguente: « *e)* i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali; »;

*f)* la lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 75, è sostituita dalla seguente: « *t)* i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati; »;

*g)* dopo l'articolo 75, è inserito il seguente:

ART. 75-*bis*.

1. Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devoluti alla regione ed alle province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative od amministrative, ad uffici situati fuori dal territorio della regione e delle rispettive province.

2. La determinazione delle quote di cui al comma i è effettuata assumendo a riferimento indicatori od ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo sul territorio regionale e provinciale.

3. Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'IRES e delle imposte sostitutive sui redditi da capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul PIL nazionale da applicarsi al PIL regionale o provinciale accertato dall'ISTAT. »;

*h)* l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

ART. 79.

1. La Regione e le province concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e doveri dagli stessi derivanti nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale:

*a)* con la intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;

*b)* con la intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;

*c)* con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore ai 40 milioni di euro complessivi;

*d)* con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica la regione e le province autonome concordano con il Ministro dell'Economia e delle Finanze gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento ai saldi di bilancio da conseguire in ciascun periodo. Fermi restando gli obiettivi complessivi di finanza pubblica, spetta alle province stabilire gli obblighi relativi al patto di stabilità e provvedere alle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, alle aziende sanitarie, alle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, alle Camere di Commercio e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Non si applicano le misure adottate per te Regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale. A decorrere dall'anno 2010 gli obiettivi del patto sono determinati tenendo conto anche degli effetti positivi in termini di indebitamento netto derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal presente articolo e dalle correlate norme di attuazione. Le province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma ed esercitano, sugli stessi, il controllo successivo sulla gestione dando notizia degli esiti alla competente Sezione della Corte dei conti.

4. Le disposizioni statali relative all'attuazione degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità interno, non trovano applicazione con riferimento alla Regione e alle Province autonome e sono in ogni caso sostituite da quanto previsto dal presente articolo. La Regione e le province provvedono alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 e 5. ».

*i)* dopo il comma 1 dell'articolo 80 sono aggiunti i seguenti commi:

« 1-*bis*. Nelle materie di competenza le Province possono istituire nuovi tributi locali. Nel caso di tributi locali istituiti con legge dello Stato, la legge provinciale può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale e può prevedere, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione.

1-*ter*. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali di tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le Province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio. ».

*l)* l'articolo 82 è sostituto dal seguente:

« ART. 82.

1. Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna provincia ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali. »;

*m)* all'articolo 83 è aggiunto in fine il seguente periodo: « La regione e le province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. ».

98. Le quote dei proventi erariali spettanti alla regione Trentino-Alto Adige/ Südtirol e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento

unificato e di compensazione, e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla regione e alle province autonome sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definirsi con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze adottato previa intesa con la regione e le province autonome.

99. A decorrere dal 1º gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della Legge 30 novembre 1989, n. 386; in conformità con quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera *t)*, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle Province, nonché i rapporti giuridici già definiti.

100. A decorrere dal 1º gennaio 2010 il contributo di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva provincia. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 le somme attribuite alle province autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore di ogni singola provincia autonoma con le stesse modalità previste dal decreto 14 dicembre 1998, n. 457, del Ministro delle finanze, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

101. In applicazione dell'articolo 75-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come introdotto dal comma 2 lettera *g)*, l'imposta sulle assicurazioni, esclusa quella contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA), è attribuita sulla base della distribuzione provinciale dei premi, contabilizzati dalle imprese di assicurazione e accertati dall'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo).

102. L'onere a carico dello Stato per il rimborso delle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche è stabilito nell'importo di euro 50 milioni annui per ciascuna Provincia per gli anni 2003 e successivi, ed è erogato nella stessa misura annua a decorrere dal 2010.

103. Il rimborso dovuto alla provincia autonoma di Bolzano per l'esercizio della delega in materia di ordinamento scolastico prevista dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, per gli anni 2010 e successivi è determinato e corrisposto in 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. Le spettanze relative agli anni dal 2000 al 2005 sono determinate nell'importo già concordato e per gli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010. Tali spettanze arretrate a tutto l'anno 2009 sono corrisposte nell'importo di 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2010.

104. Resta ferma la corresponsione, con cadenza annuale dal 2010, delle quote variabili maturate, ai sensi dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione, sino a tutto l'anno 2009. Le quote maturate sino all'anno 2005 sono definite entro 3 mesi della data di entrata in vigore della presente legge; le quote relative agli anni dal 2006 al 2009 sono definite entro l'anno 2010.

105. Alle Comunità costituite nella Provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, si applica la disposizione di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui reddito approvato con decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

106. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione necessarie a seguito delle modificazioni dello statuto previste dalla presente legge.

107. Secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione, concorrono al conseguimento di obiettivi di perequazione e di solidarietà attraverso il finanziamento di progetti, di durata anche pluriennale, per la valorizzazione, lo sviluppo economico e sociale, l'integrazione e la coesione dei territori dei Comuni appartenenti alle province di Regioni a statuto ordinario confinanti rispettivamente con la Provincia autonoma di Trento e con la Provincia autonoma di Bolzano. Ciascuna delle due Province autonome di Trento e di Bolzano assicura annualmente un intervento finanziario determinato in 40 milioni di euro.

108. Ai fini dell'attuazione del comma 107 è istituito un organismo di indirizzo composto da:

*a)* due rappresentanti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui uno con funzioni di Presidente, su indicazione del Ministro stesso;

*b)* un rappresentante del Ministro per i Rapporti con le Regioni;

*c)* un rappresentante del Ministro dell'interno;

*d)* un rappresentante della Provincia autonoma di Trento;

*e)* un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano;

*f)* un rappresentante per ciascuna delle Regioni a statuto ordinario di cui al comma 107.

109. L'organismo di indirizzo di cui al comma 108 stabilisce gli indirizzi per la valutazione e l'approvazione dei progetti di cui al comma 107.

110. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentiti il Ministro per i Rapporti con le Regioni ed il Ministro dell'Interno, previo parere delle Regioni a statuto ordinario di cui al comma 107 e d'intesa con le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a:

*a)* stabilire i criteri in base ai quali possono concorrere al finanziamento, presentando i progetti di cui al comma 107, oltre ai singoli Comuni confinanti, anche forme associative tra più comuni confinanti e tra comuni confinanti e comuni ad essi contigui territorialmente;

*b)* stabilire i criteri di ripartizione dei finanziamenti con riferimento ai diversi obiettivi di sviluppo e di integrazione e tra i diversi ambiti territoriali;

*c)* disciplinare le modalità di erogazione dei finanziamenti da parte delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

*d)* nominare i membri dell'organismo di indirizzo di cui al comma 108, sulla base delle designazioni presentate da ciascuno dei soggetti ed organi rappresentati;

*e)* disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo di indirizzo di cui al comma 108, in modo da garantire il carattere cooperativo delle decisioni;

*f)* determinare le tipologie dei progetti di cui al comma 107, nonché le modalità e i termini per la presentazione degli stessi;

*g)* stabilire i requisiti di ammissibilità dei progetti, al fine di assicurare il rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;

*h)* stabilire i criteri di valutazione dei progetti;

*i)* stabilire i criteri e le modalità di verifica della regolare attuazione degli interventi previsti da ciascun progetto ammesso al finanziamento e del conseguimento degli obiettivi da essi perseguiti;

*l)* disciplinare il funzionamento di appositi organi, che approvano annualmente i progetti e determinano i finanziamenti da parte delle province autonome spettanti a ciascuno di essi, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'organismo di cui al comma 108; i suddetti organi sono com-

posti in modo paritetico da rappresentanti delle province interessate e dello Stato.

111. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui al comma 108 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a carico dei rispettivi soggetti ed organi rappresentati, i quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

112. Nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione e dei principi fondamentali della legislazione statale, la Provincia autonoma di Trento esercita, ai sensi degli articoli 16 e 17 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, le funzioni, delegate alla medesima Provincia a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, relative all'Università degli Studi di Trento, compreso il relativo finanziamento. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla presente legge.

113. La Provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, assume il finanziamento sostenuto dallo Stato per la Università di Bolzano, i costi di funzionamento del Conservatorio Claudio Monteverdi di Bolzano, quelli relativi al servizio di spedizione e recapito postale nell'ambito del territorio provinciale ed al finanziamento di infrastrutture di competenza dello Stato sul territorio provinciale, nonché gli ulteriori oneri specificati mediante accordo tra Governo, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano.

114. Sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di gestione di cassa integrazione, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'INPS sulla base di accordi con quest'ultimo. Le predette Province autonome possono regolare la materia sulla base dei principi della legislazione statale, con particolare riguardo ai criteri di accesso, utilizzando risorse aggiuntive del proprio bilancio, senza oneri a carico dello Stato. L'onere per l'esercizio delle predette funzioni rimane a carico della Provincia secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla presente legge.

115. Fino all'emanazione delle norme di attuazione che disciplinano l'esercizio delle funzioni delegate di cui ai commi 112, 113 e 114, lo Stato continua a esercitare le predette funzioni ferma restando l'assunzione degli oneri a carico delle Province, a decorrere dal 1º gennaio 2010, secondo quanto previsto dall'articolo 79, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla presente legge.

116. Le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'attuazione dei commi da 95 a 115 affluiscono al Fondo di cui all'articolo 3, comma 7, con le medesime modalità ivi previste.

117. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 è integrato:

*a)* per l'anno 2008 di 156 milioni di euro;

*b)* dall'anno 2009 di 760 milioni di euro annui.

118. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. è soppresso.

*Nella tabella C, apportare le seguenti variazioni:* Ministero del lavoro, della sa-

lute e delle politiche sociali *Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale* legge n. 328 del 2000: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

*articolo 20 comma 8:* Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3. – Oneri comuni di parte corrente – Cap. 3671):

2010: + 150.000;
2011: – -;
2012: – -;

*Nella tabella D, aggiungere la seguente voce:* Infrastrutture pubbliche e logistica – Opere pubbliche e infrastrutture *Ministero dell'economia e delle finanze* legge n. 448 del 1998: misure di finanza pubblica per la Stabilizzazione e lo sviluppo:

*articolo 50 comma 1 punto c:* Edilizia sanitaria pubblica (10.1.6 – Investimenti – Cap. 7464) (set. 17):

2010: – -;
2011: + 200.000;
2012: + 1.800.000;

*Conseguentemente:*

le disponibilità del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrate dall'articolo i comma 5 del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168 nonché ai sensi della presente legge sono ridotte per l'anno 2010 di 3.690 milioni di euro, per l'anno 2011 di 1.379 milioni di euro, di 2.560 milioni di euro per l'anno 2012 e di 760 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. La quota delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3 comma 7, non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, per l'importo di 800 milioni per l'anno 2010 e di 2.000 milioni per l'anno 2011 è destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospesi con la Banca d'Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse.

le disponibilità del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-*bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono ridotte di 120 milioni di euro per l'anno 2010.

*Conseguentemente all'articolo 3 dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

8. Al fine di garantire e potenziare la gestione dei beni di proprietà dello Stato e valorizzare l'attivo del patrimonio pubblico, l'Agenzia del demanio, ente pubblico economico, assume la denominazione di Demanio dello Stato, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali, comunicano annualmente all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio, la previsione triennale: *a)* del loro fabbisogno di spazio allocativo; *b)* delle superfici da esse occupate non più necessarie. Le predette amministrazioni comunicano altresì all'Agenzia del demanio, entro il 31 gennaio 2011, le istruttorie in corso per reperire immobili in locazione. L'Agenzia del demanio, verificata la corrispondenza dei fabbisogni comunicati con gli obbiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui agli articoli 1, comma 204 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché 74 del decreto-legge 25 luglio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: *a)* accerta l'esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi immobiliari di cui all'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410; *b)* congruisce il canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato; *c)* stipula i contratti di locazione ovvero rinnova, qualora ne persista il bisogno, quelli in scadenza sottoscritti dalle predette amministrazioni, nonché, salvo quanto previsto alla lettera *d)*, adempie i predetti contratti; *d)* consegna gli immobili locati alle amministrazioni interessate che, per il loro uso e custodia, ne assumono ogni responsabilità ed onere. E nullo ogni contratto di locazione di immobili non stipulato dalla Agenzia del demanio. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazione di immobili assegnati alle predette amministrazioni dello Stato, Per la quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare al Fondo, le predette amministrazione comunicano annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo dei canoni locativi. Le risorse del Fondo sono impiegate dall'Agenzia del demanio per il pagamento dei canoni di locazione. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 204 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, le predette amministrazioni comunicano all'Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2010 l'elenco dei beni immobili di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo. Sulla base ditali comunicazioni l'Agenzia del demanio elabora un piano di razionalizzazione degli spazi, trasmettendolo alle amministrazioni interessate e al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro. Fermo quanto previsto nell'articolo 2, commi 618 e 619, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, le amministrazioni interessate comunicano entro il 31 dicembre di ciascun anno all'Agenzia del demanio gli interventi manutentivi effettuati sia sugli immobili di proprietà dello Stato, alle medesime in uso governativo, sia su quelli di proprietà di terzi utilizzati a qualsiasi titolo, nonché l'ammontare dei relativi oneri. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili di proprietà dello Stato o di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del conto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, e del conto generale del patrimonio dello Stato di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 comunicano le eventuali variazioni intervenute. Qualora emerga l'esistenza di immobili di proprietà dello Stato non in gestione dell'Agenzia del demanio, gli stessi rientrano nella gestione dell'Agenzia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione e di trasmissione l'Agenzia del Demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei Conti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del demanio sono stabilite le modalità delle comunicazioni e delle trasmissioni previste dal presente comma.

10. I commi 436 e 437 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti:

« 436. Nel rispetto del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e delle procedure disciplinate dall'articolo 14-*bis*, comma 3, lettera *i)*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'Agenzia del Demanio può alienare beni immobili di proprietà dello Stato, singolarmente o in blocco: *a)* mediante trattativa privata, se di valore uni-

tario o complessivo non superiore ad euro 400.000,00; *b)* mediante asta pubblica ovvero invito pubblico ad offrire, se di valore unitario o complessivo superiore ad euro 400.000,00, e, qualora non aggiudicati, mediante trattativa privata. L'Agenzia del Demanio, con propri provvedimenti dirigenziali, provvede a disciplinare le modalità delle procedure telematiche concorsuali di vendita. Alle forme di pubblicità si provvede con la pubblicazione su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale, nonché sul sito Internet dell'Agenzia del demanio. Le spese relative alla pubblicità delle procedure concorsuali sono poste a carico dello Stato. L'aggiudicazione avviene, nelle procedure concorsuali, a favore dell'offerta più alta rispetto al prezzo di base ovvero, nelle procedure ad offerta libera, a favore dell'offerta migliore, previa valutazione della sua convenienza economica da parte dell'Agenzia del demanio sulla base dei valori indicati nell'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento ed avuto riguardo alla tipologia di immobile e all'andamento del mercato, In caso di procedura ad offerta libera l'Agenzia del demanio può riservarsi di non procedere all'aggiudicazione degli immobili.

437. Per le alienazioni di cui al comma 436 è riconosciuto in favore delle regioni e degli enti locali territoriali, sul cui territorio insistono gli immobili in vendita, il diritto di opzione all'acquisto entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della determinazione a vendere comunicata dall'Agenzia del demanio prima dell'avvio delle procedure. In caso di vendita con procedure ad offerta libera, spetta in via prioritaria alle regioni e agli enti locali territoriali il diritto di prelazione all'acquisto, da esercitare nel corso della procedura di vendita. ».

11. Le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi 8 e 10 affluiscono al fondo di cui all'articolo 3, comma 7.

12. Consip S.p.A conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi ovvero adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente articolo, Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dall'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, comma 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

13. Le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 possono essere stipulate anche ai fini ed in sede di aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro concluso ai sensi del precedente comma del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 per le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.

14. Nel contesto del sistema a rete costituito dalle centrali regionali e da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere indicati criteri utili per l'individuazione delle categorie merceologiche di beni e di servizi oggetto di accordi quadro, conclusi anche ai sensi del presente articolo da Consip S.p.A., al fine di determinare un'elevata possibilità di incidere positivamente ed in maniera significativa sui processi di acquisto pubblici.

**2. 1384.** *(Nuova formulazione)* Il Governo.

*Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:*

56. Il contributo ordinario base spettante agli enti locali a valere sul fondo

ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, rispettivamente di 4 milioni di euro, di 23 milioni di euro e di 33 milioni di euro per le province e di 16 milioni di euro, di 92 milioni di euro e di 132 milioni di euro per i comuni. Il Ministro dell'Interno, con proprio decreto, provvede per ciascuno degli anni alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali nel corso dell'anno ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di cui ai commi 57, 58, 59, 60, 61 e 62 in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

57. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 56 i comuni possono rideterminare, attraverso la modifica del proprio statuto, il numero dei consiglieri, fermo restando il limite massimo di consiglieri di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di seguito denominato Testo unico.

58. I comuni, nella rideterminazione del numero dei consiglieri ai sensi del comma 57, assicurano che il consiglio comunale sia comunque composto dal sindaco e da non meno di:

*a)* 45 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

*b)* 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

*c)* 37 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

*d)* 32 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

*e)* 22 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

*f)* 15 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

*g)* 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;

*h)* 10 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;

*i)* 8 membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.

59. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 56 i comuni possono altresì adottare le seguenti misure:

*a)* soppressione della figura del difensore civico di cui all'articolo 11 del Testo unico;

*b)* soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del Testo unico;

*c)* riduzione della composizione della Giunta comunale, in modo che il numero degli assessori sia rideterminato fino ad un massimo di 2 nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; di 3 nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 30.000 abitanti; di 5 nei comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; di 8 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei comuni capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore a 100.001 abitanti; di 9 nei comuni con popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; di 10 nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e 1 milione di abitanti; di 12 nei comuni con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

*d)* possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti;

*e)* soppressione della figura del direttore generale;

*f)* soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, facendo salvi i

rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti con assunzione da parte dei medesimi comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

60. In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 56, le province possono procedere alla riduzione della composizione della Giunta provinciale, in modo che il numero degli assessori sia rideterminato fino ad un massimo di 4 per le province a cui sono assegnati 20 consiglieri; di 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; di 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; di 10 per quelle a cui sono assegnati 36 consiglieri.

61. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 6 maggio 2009, n. 42, il trenta per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni montani e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno. Ai fini di cui al secondo periodo sono considerati comuni montani i comuni in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

62. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna Regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, l'indennità di fine mandato, la diana, il rimborso spese, l'assegno vitalizio a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento.

63. Le riduzioni di spesa di cui ai commi 56 e 61 confluiscono al Fondo di cui all'articolo 3, comma 7.

**2. 1375.** *(Nuova formulazione)* Il Governo.

*Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:*

56. Allo scopo di conseguire, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari, le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, il Ministero della difesa è autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i Comuni con i quali saranno sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 57.

57. Con uno o più decreti del Ministro della difesa sono individuati gli immobili da trasferire o conferire ai fondi di cui al comma 56 che potranno costituire oggetto di appositi accordi di programma di valorizzazione con i comuni nel cui ambito essi sono ubicati. L'inserimento degli immobili nei citati decreti ne determina la classificazione come patrimonio disponibile dello Stato. Tali decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Avverso l'inserimento degli immobili nei citati decreti è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi restando gli altri rimedi di legge.

58. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 58, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n, 133, la deliberazione del consiglio comunale di approva-

zione del protocollo d'intesa corredato dello schema dell'accordo di programma, di cui al comma 57, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Per gli immobili oggetto degli accordi di programma di valorizzazione che siano assoggettati alla disciplina di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è acquisito il parere della competente Soprintendenza del Ministero per i beni e le attività culturali, che si esprime entro 30 giorni.

59. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenuto conto di quanto convenuto negli accordi di cui al comma 57, sono disciplinate le procedure e i criteri attraverso i quali procedere all'individuazione o all'eventuale costituzione della società di gestione del risparmio (SGR), per il suo funzionamento e per le cessioni delle quote del fondo, fermo restando che gli immobili conferiti che siano ancora in uso al Ministero della difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo. Ai comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma di cui al comma 57 è riconosciuta una quota non inferiore allO per cento e non superiore al 20 per cento del ricavato derivante dall'alienazione degli immobili valorizzati.

60. Alle operazioni connesse all'attuazione dei commi dall'56 al 58 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2, 9, 18 e 19, 3-*bis*, comma 1, e 4, commi 2-*bis* e 2-*quinquies*, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

61. Con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adattarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, fermo restando l'importo dovuto in favore del Comune di Roma di cui al comma 62, le quote di risorse, fino ad una percentuale stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della difesa, derivanti dalla cessione delle quote dei fondi di cui al comma 56, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare, mediante riassegnazione previo versamento all'entrata al Ministero della difesa, da iscrivere in un apposito fondo in Conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero medesimo, ai sensi dell'articolo 27, comma 13-*ter*.2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, previa verifica della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte dell'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di Programma di stabilità e crescita, nonché all'entrata del bilancio dello Stato per la stabilità finanziaria dei conti pubblici. A tal fine andrà comunque destinato all'entrata del bilancio dello Stato il corrispettivo del valore patrimoniale degli immobili alla data di entrata in vigore della presente legge. Le somme riassegnate al Ministero della difesa sono destinate alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale, definito con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa. E comunque assicurata l'invarianza del valore patrimoniale in uso alla difesa al termine del programma di razionalizzazione infrastrutturale.

62. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o conferimento degli immobili di cui al comma 57, è attribuito al Comune

di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 56 un importo pari a 600 milioni di euro.

63. È concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al comune di Roma per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 62 per provvedere, quanto a 500 milioni al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il comune di Roma e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento degli immobili ai fondi di cui al comma 57, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali, è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.

**2. 1871.** Il Relatore.

*All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 28, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-*bis*. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente dei Documento Unico di Regolarità Contributiva, di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità attraverso le quali i Comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione dei debito contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali »;

2) All'articolo 29, dopo il comma 4, è inserito il seguente: « 4-*bis*. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-*bis* dei precedente articolo 28 ».

*Conseguentemente, dopo il comma 9, inserire il seguente:*

9-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione delle modifiche recate dagli articoli 1 e 2 dei decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al testo delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'attuazione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE. Nella relazione sono indicate le proposte di modifica ritenute opportune, alla luce dei problemi di attuazione e dell'attuale situazione di crisi economica e occupazionale.

*Al comma 20, aggiungere alla fine le seguenti parole:* , con una riduzione com-

plessiva dei relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. Con decreto dei Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi spettanti ai singoli enti interessati.

*Conseguentemente, dopo il comma 32, inserire i seguenti:*

32-*bis*. Al fine di dare piena attuazione alla Decisione 1926/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che istituisce un programma di azione comunitaria in materia di politica dei consumatori (2007-2013) ed allo scopo di realizzare una migliore e più efficacie difesa dei loro interessi economici e giuridici, all'articolo 7-*octies* dei decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni in legge 9 aprile 2009, n. 33, e successivamente modificato dal decreto-legge 1º luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni e interpretazioni:

*a)* al comma 3, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: *b)* le assegnazioni di titoli di Stato di cui alle lettere *a)* e *a-bis)* non potranno risultare superiori rispettivamente a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e a euro 50.000 per ciascun azionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Nel caso in cui uno stesso richiedente abbia depositato i propri titoli presso più intermediari finanziari, i limiti di cui al periodo precedente si intendono riferiti al totale delle azioni od obbligazioni di cui il richiedente è complessivamente titolare. Nel caso di depositi titoli intestati a due o più soggetti l'ammontare complessivo del deposito si presume ripartito in quote uguali per ciascun intestatario; i limiti massimi di cui al primo periodo si applicano a ciascun intestatario per la rispettiva quota. Per gli importi inferiori ad euro 1.000 detenuti da ciascun azionista o obbligazionista, si provvede ad emettere un unitario titolo di Stato avente valore complessivo pari alla somma dei singoli importi inferiori ad euro 1.000. Tale titolo, è assegnato a Monte Titoli S.p.A. ovvero a Banca d'Italia e da questi detenuto fino alla scadenza dei 31 dicembre 2012 e non è ammesso alla quotazione nei mercati regolamentati. Alla scadenza del 31 dicembre 2012, Monte Titoli S.p.A. o Banca d'Italia provvede ad assegnare ai singoli intermediari finanziari la relativa somma dei controvalori delle azioni ed obbligazioni di taglio inferiore a euro 1000 per le quali è stata effettuata la comunicazione di cui al successivo comma 5. Ciascun intermediario finanziario, contestualmente all'assegnazione da parte di Monte Titoli S.p.A. o Banca d'Italia, provvede alla corresponsione dei singoli importi inferiori ad euro 1000 ai singoli intestatari. Le assegnazioni di titoli di Stato agli obbligazionisti non potranno superare per l'anno 2009 il limite complessivo di spesa di cui al comma 2, le restanti assegnazioni, ivi incluse quelle in favore degli azionisti di cui alla lettera *a-bis)*, sono effettuate nell'anno 2010.

*b)* I titolari di azioni e obbligazioni di cui alle lettere *a)* e *a-bis)* dell'articolo 7-*octies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e successive modificazioni, che hanno presentato le richieste di adesione direttamente al Ministero dell'economia e delle finanze e non per il tramite degli intermediari finanziari e comunque in maniera difforme rispetto a quanto prescritto dalla norma, devono nuovamente presentare la richiesta di cui al comma 4 dei medesimo articolo secondo le modalità ivi previste, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall'emanazione della presente norma. II termine di cui al comma 5 dell'articolo 7-*octies* del medesimo decreto-legge è ridotto alla metà.

32-*ter*. Gli intermediari finanziari che, entro il termine dei 30 settembre 2009, hanno trasmesso la documentazione prevista dal menzionato articolo 7-*octies*, comma 5, solo in cartaceo o solo su supporto informatico devono provvedere a completare l'invio nelle modalità prescritte entro 30 giorni dall'emanazione della pre-

sente norma. Entro lo stesso termine devono, altresì, provvedere ad eventuali integrazioni e rettifiche e inviarle nelle modalità prescritte dal richiamato comma 5.

*Conseguentemente, dopo il comma 33 inserire il seguente:*

33-*bis*. I fondi derivanti dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino ancora nella disponibilità dei competenti Confidi, possono essere altresì utilizzati dagli stessi per le finalità previste dal comma 33 del presente articolo.

*Conseguentemente, al comma 43, sostituire le parole* 50 milioni di euro *con le seguenti:* 100 milioni di euro.

*Conseguentemente, al comma 47, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* alla lettera *a)*, alinea, sostituire le parole: « è inserito il seguente » con le seguenti: « sono inseriti i seguenti ».

*Conseguentemente, alla medesima lettera* a)*, dopo il capoverso comma 2*-bis*, aggiungere i seguenti:* 2-*ter*. Il personale delle Forze armate ed il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 2-*bis*.

2-*quater*. Gli enti locali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita ai sensi del comma 2-*bis* possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati termini, modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione dei presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis* ai sensi dei comma 4;

*b)* lettera *c)*, capoverso 5-*bis*, sostituire le parole da « al Fondo unico giustizia per essere riassegnate » fino alla fine con le seguenti; « al Fondo unico giustizia per essere riassegnate, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella misura del 40 per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e nella restante misura del 10 per cento al Ministero della difesa per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei Carabinieri, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica »;

*Sostituire il comma 48 con il seguente:*

48. Per l'anno 2010 è consentito l'accesso al fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 nei limiti di 20 milioni di euro, per favorire l'accesso al credito ai fini di investimento e di consolidamento delle passività attraverso il rafforzamento delle attività del fondo di garanzia nazionale e dei confidi agricoli.

*Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti commi:*

*48-bis*. Al fine di assicurare la coerenza delle misure di sostegno di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 alle disposizioni di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CE) 639/2009 e di garantire la continuità degli interventi di gestione dei rischi in agricoltura, le risorse finanziarie previste all'articolo 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, sono incrementate ad euro 120 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Alla conseguente rimodulazione finanziaria degli interventi di cui al citato decreto si

provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Alle citate risorse si aggiungono altresì le risorse comunitarie attivabili nel contesto dell'Organizzazione comune di mercato del settore vino, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. La dotazione finanziaria del Fondo di Solidarietà Nazionale – incentivi assicurativi, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è altresì incrementata degli importi 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

48-*ter*. Al fine di garantire il pagamento dei saldi contributivi degli interventi assicurativi del Fondo di Solidarietà Nazionale, le disponibilità finanziarie dedicate agli interventi di cui all'articolo 15, comma 2, del citato decreto legislativo 102 del 2004, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

48-*quater*. Al fine di dare attuazione agli obblighi e agli adempimenti comunitari derivanti dal Regolamento (CE) del Consiglio n. 1198/2006 del 27 luglio 2006 nonché del Regolamento (CE) del Consiglio n. 13669/2009 del 20 novembre 2009, per l'anno 2010 è prorogato il Programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 approvato con decreto ministeriale 3 agosto 2007, a valere sulle risorse residue di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'Art. 19 comma 5 del decreto legge 8 febbraio 1995 n. 32 convertito dalla Legge 7 aprile 1995 n. 104 dopo le parole « D.lgs 3 aprile 1993 n. 96 » sono aggiunte le seguenti: « e per le attività di coordinamento, promozione e per la realizzazione di servizi ed interventi nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle regioni oggetto delle politiche europee di convergenza conformemente alla programmazione comunitaria di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 27 luglio 2006 del Consiglio e del piano triennale della pesca di cui all'Art. 5 comma 1 del Decreto legislativo del 26 maggio 2005, n. 154. ».

*Alla Tabella D, apportare le seguenti modificazioni Voce:* Ministero dell'economia e delle finanze:

Legge 183 del 1987:

2010: – 75.200
2011: – 41.000
2012: – 41.000.

*Alla tabella D, aggiungere la seguente voce:* Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Decreto legislativo n. 102 del 2004: articolo 15, comma 2, primo periodo, incentivi assicurativi Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi (1.5.6 – Investimenti CAP. 7439):

2010: + 75.200;
2011: + 41.000;
2012: + 41.000.

*dopo il comma 53, inserire i seguenti:*

53-*bis*. In attuazione dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i contributi e le provvidenze spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo dei bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale dei contributi tra gli aventi diritto.

53-*ter*. L'importo di ciascuna annualità di cui all'articolo 2, comma 135, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, può essere rimodulato assicurando, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Le disposizioni di cui al periodo precedente entrano in vigore a decorrere dal 30 dicembre 2009.

*Conseguentemente,*

dopo il comma 55, inserire i seguenti:

56. Per il finanziamento annuale previsto dall'articolo 1, comma 1244, della

legge 27 dicembre 2005, n. 296, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2010.

57. All'articolo 78, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « il Sindaco dei comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo » sono sostituite dalle seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato il Commissario straordinario del Governo ».

58. Al fine di consentire l'efficace svolgimento delle attività istituzionali dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività e dell'acquisizione delle conseguenti entrate, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 18 del medesimo articolo 29 è integrata per l'anno 2010 dell'importo di 3 milioni di euro.

59. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 56, e 58 si provvede con le disponibilità, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto. Le citate disposizioni di cui ai commi 56, 57 e 58 si applicano a condizione dell'adozione dei provvedimenti amministrativi, debitamente registrati dalla Corte dei Conti, recanti l'accertamento delle risorse finanziarie disponibili di cui al primo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 57 e 58 anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

60. Al fine di agevolare il reperimento di alloggi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, relativamente agli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila, in coerenza con l'attuazione della legge n. 42 del 2009 ed in via sperimentale, per l'anno 2010, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, può essere assoggettato, sulla base della decisione del locatore, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali nella misura dei 20 per cento; la base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dall'importo che rileva ai fini dell'imposta sui redditi. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo alle imposte sui redditi dovute per l'anno 2011 è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione ed il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di dichiarazione e di versamento dell'imposta sostitutiva di cui al presente comma, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente articolo.

61. Ai fini di razionalizzazione della disciplina della liquidità giacente su conti e rapporti definiti dormienti ai sensi della normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati comunque già versati al fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni del comma 345-

*quater* del citato articolo 1 si applicano esclusivamente ai contratti per i quali il termine di prescrizione dei diritto dei beneficiari scade successivamente al 28 ottobre 2008. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

62. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, le concessioni in essere al 31 dicembre 2009 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 sono prorogate sino a tale data l'articolo 37, comma 2, secondo periodo del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è abrogato.

63. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo sostituire le parole: « 1º gennaio 2008 » con le seguenti: « 1º gennaio 2010 »;

*b)* al secondo periodo sostituire le parole: « 31 ottobre 2008 » con le seguenti « 31 ottobre 2010 »;

*c)* al terzo periodo sostituire le parole: « 31 ottobre 2008 » con le seguenti « 31 ottobre 2010 ».

64. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, al comma 5 è aggiunta in fine, il seguente periodo: « Gli immobili così acquisiti sono destinati ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e sono assegnati in locazione in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia ».

65. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ancora dovute al 31 dicembre 2009, a far data dal 10 gennaio 2010, sono versate in venti annualità, con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Il Ministero dell'interno farà pervenire, entro il 31 marzo 2010, agli enti interessati il nuovo piano di estinzione dei debito residuo.

66. Le maggiori entrate derivanti dal comma 63 affluiscono al fondo di cui all'articolo 3 comma 7 con le modalità ivi previste.

67. Tenuto conto dell'elevata competenza scientifica del citato ente, ai fini del successivo trasferimento in proprietà dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento protezione civile, ovvero alla Regione Campania o ad un operatore economico privato l'importo da riconoscersi al soggetto proprietario dell'impianto è determinato applicando al carico termico totale di progetto dell'impianto il costo d'investimento unitario per MW stabilito dallo studio ENEA 2007 « Aspetti economici del recupero energetico da rifiuti urbani », aumentato del valore degli interventi migliorativi effettuati sull'impianto depurazione fumi, come risultante dalla Relazione in data 22 dicembre 2003 del Comitato di esperti nominato dal Commissario di Governo; l'importo così determinato, rivalutato al momento del pagamento, è a valere sui ricavi per la vendita di energia elettrica derivanti dalla Convenzione preliminare stipulata con il Gestore dei servizi elettrici G.S.E. S.p.A. per la cessione dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore di Acerra. Da tale importo sono dedotte le somme comunque anticipate da parte della Struttura del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti per la costruzione dello stesso ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90 con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, al netto dei ricavi conseguiti per vendita di energia elettrica prodotta nel periodo, nonché del valore degli interventi migliorativi previsti dall'Autorizzazione Integrata Ambientale e dall'O.P.CM. 3812 del 22 settembre 2009 e realizzati dal proprietario. Il soggetto subentrante nella proprietà nell'impianto, a valere sugli anzidetti ricavi, destina un importo di 20 milioni di euro annui per la copertura degli oneri derivanti dall'immissione nei ruoli delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo n. 165 del 2001 del personale dei Consorzi operanti nel ciclo di gestione dei rifiuti, che, sulla base di quanto stabilito da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, non dovesse risultare assunto dal Consorzio unico di bacino delle Province di Napoli e Caserta e dai Consorzi delle altre province della Campania; il predetto decreto approva la dotazione organica del consorzio unico e degli altri Consorzi provinciali e fissa i criteri delle assunzioni. Al fine di anticipare alla struttura del Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 90 del 2008 le somme dovute dagli enti locali in relazione al ciclo di gestione dei rifiuti è autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 190 milioni di euro. Le predette somme sono recuperate mediante riduzione dei trasferimenti erariali, nonché in sede di erogazione di quanto dovuto dallo Stato per la compartecipazione al gettito IRPEF, per l'addizionale alla stessa e per la devoluzione del gettito d'imposta RC auto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Conseguentemente,* le somme versate entro il 31 ottobre 2009 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi degli articoli 1, comma 358, della legge n. 244 del 2007 e 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che, alla data del 31 dicembre 2009, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali del bilancio dello Stato, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. L'assegnazione disposta dal CIPE per il finanziamento dell'evento G8 e delle spese inerenti al termovalorizzatore di Acerra è ridotta di 90 milioni di euro.

68. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati specifici progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche, aventi costi e tempi di realizzazione superiori, rispettivamente, a due miliardi di euro e quattro anni dall'approvazione del progetto definitivo e non suddivisibili in lotti funzionali di importo inferiore a un miliardo di euro, per i quali il CIPE può autorizzare, per un importo complessivo residuo da finanziare – relativo all'insieme dei progetti prioritari individuati – non superiore a 10 miliardi di euro, l'avvio della realizzazione dei relativo progetto definitivo per lotti costruttivi individuati dallo stesso CIPE, subordinatamente alle seguenti condizioni:

*a)* il costo del lotto costruttivo autorizzato deve essere integralmente finanziato e deve esservi copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o comunitarie, che, alla autorizzazione del primo lotto, devono costituire almeno il 20 per cento del costo complessivo dell'opera; in casi di particolare interesse strategico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere consentito l'utilizzo della procedura di cui al presente comma anche in caso di copertura finanziaria, con risorse pubbliche o private nazionali o comunitarie, che, alla autorizzazione del primo lotto, costituisce almeno il 10 per cento del costo complessivo dell'opera;

*b)* il progetto definitivo dell'opera completa deve essere accompagnato da una relazione che indichi le fasi di realizzazione dell'intera opera per lotti costruttivi, il cronoprogramma dei lavori per ciascuno dei lotti e i connessi fabbisogni finanziari annuali; l'autorizzazione dei lavori per i lotti costruttivi successivi al primo lotto, deve essere accompagnata da un aggiornamento di tutti gli elementi della medesima relazione;

*c)* il contraente generale o l'affidatario dei lavori deve assumere l'impegno di rinunciare a qualunque pretesa risarcitoria, eventualmente sorta in relazione alle opere individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo periodo; dalle determinazioni assunte dal CIPE non devono in ogni caso derivare nuovi obblighi contrattuali nei confronti di terzi a carico del soggetto aggiudicatore dell'opera per i quali non sussista l'integrale copertura finanziaria.

69. Con l'autorizzazione del primo lotto costruttivo, il CIPE assume l'impegno programmatico di finanziare l'intera opera ovvero di corrispondere l'intero contributo finanziato e successivamente assegna, in via prioritaria, le risorse che si rendono disponibili in favore dei progetti di cui al comma 56, allo scopo di finanziare i successivi lotti costruttivi fino al completamento delle opere, tenuto conto dei cronoprogramma.

70. Il Documento di programmazione economico-finanziaria – Allegato Infrastrutture dà distinta evidenza degli interventi di cui ai commi 68 e 69 del presente articolo, per il completamento dei quali il CIPE assegna le risorse secondo quanto previsto dal comma 69.

71. All'articolo 3, comma 42, della legge 15 luglio 2009, n. 94, aggiungere alla fine le seguenti parole: « , ferma la possibilità di riconoscere un compenso da parte dei Comuni per le predette associazioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 77-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 26 agosto 2008, n. 133. ».

72. All'articolo 3, comma 4-*bis* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, con la legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo « operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio dei credito » aggiungere le seguenti parole: « nonché la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio di cui all'articolo 33 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 il cui oggetto sociale realizza uno o più fini istituzionali di Cassa Depositi e Prestiti. Lo Stato è autorizzato a sottoscrivere per l'anno 2010 fino a 500 mila euro di quote di società di gestione del risparmio finalizzate a gestire fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso riservati a investitori qualificati che perseguano tra i loro obiettivi quelli del rafforzamento patrimoniale e dell'aggregazione delle imprese di minore dimensione.

73. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legge n. 185 del 2008 è incrementata di 194 milioni di euro per l'anno 2011. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di utilizzo del predetto stanziamento e degli stanziamenti, pari a 654 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 65,4 milioni di euro per l'anno 2011, iscritti nel bilancio dello Stato ai sensi della citata disposizione, anche al fine di stabilire i criteri di individuazione e di finanziamento di nuovi investimenti dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto può individuare le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, le modalità di fruizione del credito di imposta e i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come

integrato ai sensi della presente legge nonché dal decreto legge 23 novembre 2009, n. 168.

74. Al fine di garantire condizioni di massima celerità nella realizzazione degli interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle competenti commissioni parlamentari permanenti per materia anche per i profili di carattere finanziario, sono individuati gli interventi di immediata realizzabilità fino all'importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione degli importi tra gli enti territoriali interessati, nell'ambito delle misure previste ai sensi dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169.

75. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessità di intervenire nelle situazioni a più elevato rischio idrogeologico ed al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone nonché la sicurezza delle infrastrutture e dei patrimonio ambientale e culturale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, sono nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'articolo 20 dei decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Si applica l'articolo 20, comma 9, primo e secondo periodo, dei predetto decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. II posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del fuori ruolo.

76. L'attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 56, nonché quella di verifica, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare, che vi provvede con le proprie strutture anche vigilate, ivi incluso un Ispettorato generale, cui è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare, e con due dirigenti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dei mare, con incarico conferito, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300, e successive modificazioni, si provvede a definire l'articolazione dell'Ispettorato generale, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali non generali fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140. La spesa derivante dall'istituzione dell'Ispettorato Generale è compensata mediante soppressione di un numero di posizioni dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario effettivamente coperte. Ai fini del conferimento dei due incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero dell'ambiente e

delle tutela del territorio e del mare rende indisponibili, contestualmente al conferimento degli incarichi e per tutta la durata degli stessi, un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario, individuate tra quelle resesi disponibili nell'anno di conferimento di ciascun incarico, ovvero, in subordine, per la quota parte, nell'ambito delle facoltà assunzionali del Ministero consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni dei personale, anche non dirigenziale, verificatesi nell'anno precedente.

*Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti modificazioni:* alla voce Ministero della difesa, *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: + 500.000.

*Alla voce* Ministero dell'interno, *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: + 10.000;
2011: + 10.000;
2012: + 10.000.

**2. 1872.** Il Relatore.

*Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:*

56. Ai sensi della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali, e tenuto conto della necessità di investimenti infrastrutturali relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, ferma la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 38, nelle more della stipula dei contratti di programma di cui al paragrafo 5.2 e di cui all'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è autorizzata, per il primo periodo regolatorio a decorrere dall'anno 2010, una anticipazione tariffaria dei diritti aeroportuali per l'imbarco di passeggeri in voli UE ed extra UE, nel limite massimo di euro tre per passeggero in partenza, vincolata all'effettuazione in autofinanziamento di nuovi investimenti infrastrutturali urgenti relativi all'esercizio delle attività aeronautiche, alle seguenti condizioni:

*a)* presentazione ad E.N.A.C., da parte delle società concessionarie, di istanza corredata da un Piano di sviluppo ed ammodernamento aeroportuale con allegato elenco delle opere ritenute urgenti ed indifferibili, nonché relativo cronoprogramma;

*b)* validazione da parte di E.N.A.C dei Piani di sviluppo di cui alla lettera *a)* in ordine alla loro cantierabilità, necessità, urgenza, congruità e sostenibilità economica, nonché conseguente proposta da parte di E.N.A.C della misura di cui alla lettera *c)*;

*c)* determinazione annuale dal 2010 della misura effettiva della anticipazione tariffaria con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del CIPE, correlata ai Piani di sviluppo validati in funzione dei seguenti parametri:

1. fabbisogno relativo ai costi riconosciuti degli interventi validati da E.N.A.C relativi al periodo regolatorio;

2. volume delle unità di carico (WLU) registrate nel singolo aeroporto quali risultanti dall'ultimo Annuario statistico pubblicato da E.N.A.C;

*d)* accantonamento delle entrate conseguenti alla anticipazione tariffaria nel bilancio delle società concessionarie, in apposito fondo vincolato di bilancio;

*e)* svincolo delle somme accantonate a fronte dell'effettiva realizzazione da parte delle società concessionarie degli investimenti urgenti e sulla base di SAL (Stati di avanzamento lavori) convalidati da E.N.A.C;

*f)* utilizzabilità delle somme che restano accantonate, da parte delle società

concessionarie, ove queste ultime, nel termine di sei mesi dalla validazione di cui alla lettera *b)*, depositino tutta la documentazione necessaria alla stipula del Contratto di Programma e, entro un anno dal deposito della documentazione, stipulino i contratti di programma;

57. La misura della anticipazione determinata ai sensi della lettera *e)* del comma 56 può contenere anche i Costi riconosciuti delle opere autofinanziate dalle società concessionarie, relativi a progetti approvati da E.N.A.C, realizzati o in corso di realizzazione, che non risultino remunerati dalle tariffe vigenti, secondo i criteri e le modalità di cui alla presente Direttiva. Qualora nei termini di cui alla letterali, del comma 56 non venga effettuato il deposito della documentazione ovvero non vengano stipulati i contratti di programma, l'anticipazione tariffaria decade. L'anticipazione tariffaria decade, altresì, nel caso di mancato avvio della realizzazione degli investimenti nei termini e modalità fissati dal piano di investimenti e dal relativo cronoprogramma e non può essere rinnovata oltre l'anno successivo alla chiusura, da parte di E.N.A.C, del procedimento di consultazione pubblica sul contratto di programma previsto dalla disciplina vigente. In caso di decadenza dell'anticipazione tariffaria, le somme iscritte dalla società concessionaria nel fondo di bilancio vincolato sono trasferite a E.N.A.C e da questa versate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, su apposito conto di Tesoreria, dove le stesse restano vincolate all'effettuazione degli investimenti previsti ovvero, in difetto, di altri interventi infrastrutturali nel sedime aeroportuale di competenza della società concessionaria, su disposizione di E.N.A.C.. In caso di mancata presentazione del Piano di sviluppo di cui alla lettera *a)* del comma 56 non si farà luogo in alcun caso alla anticipazione tariffaria. Il fondo vincolato presso la società concessionaria è rivalutato annualmente alla media dei rendimenti del BTP decennale benchmark. In sede di stipula dei contratti di programma, gli investimenti realizzati mediante utilizzi del Fondo non producono ulteriori aumenti tariffari o costi imputabili ai sensi del paragrafo 3.1 della delibera CIPE di cui al comma 56. Al termine della concessione, le somme affluite al fondo, eventualmente non ancora utilizzate, sono trasferite al subentrante, con mantenimento del vincolo di destinazione, o, in difetto, a E.N.A.C.

**2. 1873.** Il Relatore.

*Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:*

56. La quota delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 3 comma 7, non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, per l'importo di 934 milioni per l'anno 2010, di 1.991 milioni per l'anno 2011 e di 182 milioni per l'anno 2012 è destinata, mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia per le quali non esistono in bilancio le occorrenti risorse.

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 7, apportare le seguenti modificazioni:*

*a)* dopo le parole: « Le risorse » aggiungere le seguenti: « come integrate dal decreto legge 23 novembre 2009 n. 166 »;

*b)* alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: ", per essere destinate per l'anno 2010 alle finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, nella misura massima ivi prevista. Gli schemi di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati da relazione tecnica finanziaria ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati, il Governo,

ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i parere definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni.

ELENCO 1
*(articolo 3, comma 7)*

| INTERVENTO | 2010 |
|---|---|
| Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:<br>all'articolo 18 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;<br>all'articolo 2, comma 373, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;<br>all'articolo 12 della legge 27 dicembre 2007, n. 246;<br>all'articolo 25, della legge 3 agosto 2009, n. 102. | 130 |
| Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:<br>all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;<br>all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;<br>all'articolo 45, comma 1-*bis*, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;<br>articolo 63-*bis*, commi da 1 a 4 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. | 400 |
| Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici<br>Legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1 | 103 |
| Interventi in agricoltura finalizzati al rifinanziamento del Fondo di solidarietà in agricoltura di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004 per l'estinzione dei debiti contratti in esercizi precedenti | 250 |
| Incremento della dotazione finanziaria del fondo per il finanziamento delle università<br>Legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 5, comma 1 | 350 |
| Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui:<br>all'articolo 1, comma 635, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;<br>all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. | 130 |
| Interventi di immediato soccorso a tutela delle popolazioni colpite da calamità naturali e misure di potenziamento delle strutture della protezione civile | 100 |
| Interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui alle seguenti disposizioni:<br>decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, articolo 29, comma 1-*bis*, terzo periodo; decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, articolo 2, comma 2; legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 45, comma 1, lettera *c)*;<br>decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, articolo 83-*bis*, comma 26; legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 103 e 106; | 400 |

| INTERVENTO | 2010 |
|---|---|
| Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, funzionalità del sistema giustizia e ratifiche internazionali e sicurezza delle sedi diplomatiche all'estero, misure di sostegno del comparto marittimo – portuale e della logistica di cui alle seguenti disposizioni:<br>- articolo 1 della legge 23 settembre 1993, n. 379; articolo 3 della legge 12 gennaio 1996, n. 24; articolo 1, della legge 28 agosto 1997, n. 284; articolo 1, della legge 3 agosto 1998, 282; articolo 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407; articolo 3, della legge 25 novembre 1999, n. 452; articolo 1, della legge 6 marzo 2001, n. 72; articolo 1, della legge 13 novembre 2002, n. 260; legge 31 gennaio 1994, n. 93; articolo 1, comma 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549; articolo 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 92; articolo 10, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge, 28 febbraio 2008, n. 31; articolo 94, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;<br>- Decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, articolo 3 e al comma 552 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;<br>- decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, articolo 1, comma 2;<br>- articolo 24 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; articolo 19 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;<br>- Proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000 n. 388;<br>- Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 787; Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;<br>articolo 1 comma 1304 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 2 del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. | 1350 |

**2. 1874.** Il Relatore.

*Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:*

56. All'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2009, n. 101, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 2, primo periodo, le parole: « alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2009, fatti salvi gli scherni di convenzione già approvati alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

*b)* dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*. Per le tratte autostradali in concessione per le quali la scadenza della concessione è prevista entro il 31 dicembre 2014, l'Anas S.p.A., entro il 31 marzo 2010, avvia le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei concessionari ai quali, allo scadere delle convenzioni attualmente vigenti, è affidata la concessione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

sono stabilite le modalità di utilizzo da parte di Anas S.p.A. delle risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. »

**2. 1875.** Il Relatore.

*Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:*

56. Per l'importo della quota capitale relativa ai finanziamenti e ai contratti di leasing di cui all'accordo sottoscritto il 3 agosto 2009 dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e dalle altre Associazioni di categoria e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ed alle successive integrazioni dello stesso, si presume un rendimento del 2 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale in capo al soggetto creditore per il periodo d'imposta in corso alla data di perfezionamento della rimodulazione delle scadenze. Il rendimento di cui al periodo precedente si presume del 3 per cento nel caso in cui la rimodulazione delle scadenze sia effettuata entro il 31 dicembre 2009. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità relative alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini dei relativi controlli.

57. Il beneficio di cui al comma precedente può essere fruito alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*).

58. In alternativa a quanto previsto al comma precedente, il beneficio può essere fruito alle condizioni e nei limiti previsti per gli aiuti di importo limitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2009, dal decreto medesimo, nonché dalla comunicazione della Commissione europea del 22 gennaio 2009, come modificata dalla comunicazione, di analogo contenuto, del 25 febbraio 2009, e dalla decisione della Commissione europea C(2009)2477 del 28 maggio 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono previsti termini, condizioni e modalità di presentazione delle istanze di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

59. Allo scopo di semplificare, razionalizzare, omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e accessorie dei pubblici dipendenti, per favorire il monitoraggio della spesa del personale, e per assicurare il versamento unificato delle ritenute previdenziali e fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle competenze accessorie, spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro, sarà disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le modalità attuative.

60. All'articolo 25 del decreto legge n. 78 del 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2:

1) dopo le parole: « 6 giugno 2009 », sono inserite le seguenti: « e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 aprile 2009 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile 2009 »;

2) il numero: « 24 », è sostituito dal seguente: « 60 »;

3) la parola: « gennaio », è sostituita dalla parola: « giugno »;

*b)* al comma 3:

1) il numero: « 24 », è sostituito dal seguente: « 60 »;

2) la parola: « gennaio », è sostituita dalla parola: « giugno ».

61. Agli oneri derivanti dai commi da 56 a 60, pari a 223 milioni di euro per l'anno 2010 e 198 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché ai sensi della presente legge e per l'anno 2011, quanto a 198 milioni di euro, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 59. Le maggiori entrate per gli anni 2011 e seguenti derivanti dai commi 56 e 60 e la quota delle maggiori entrate derivanti dal predetto comma 59, non utilizzata per la copertura dei citati oneri derivanti dai commi da 56 a 60, affluiscono al fondo di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge con le medesime modalità ivi previste.

**2. 1876.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis*.

*(Credito nel Mezzogiorno).*

1. Le disposizioni del presente articolo hanno l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.

2. Gli strumenti e le istituzioni previste ai sensi del presente articolo mirano:

*a)* ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;

*b)* a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;

*c)* a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

3. Nell'attuare le disposizioni del presente articolo, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e in particolare nell'ambito delle vigenti normative in materia di aiuti di Stato.

4. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 5 a 11 e da 18 a 23 è subordinata ove necessario all'autorizzazione della Commissione Europea, con le procedure previste dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istituivo della Comunità Europea.

5. È istituito il Comitato promotore della « Banca del Mezzogiorno s.p.a. », di seguito denominato: Banca, di cui all'articolo 6-*ter* del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133. Il Comitato è composto da un massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari con sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno di Poste Italiane s.p.a.. Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.

6. È compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra istituti di credito operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca così come definite al successivo comma 9. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo

Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.

7. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di Stato, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto residui del corrente esercizio finanziario.

8. La Banca agisce attraverso la rete di banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con Poste italiane s.p.a.. L'adesione implica, per le attività, i prodotti ed i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento a quello proprio del marchio della Banca. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e istituzioni aderenti.

9. La Banca opera con la rete di cui al punto 8 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese anche con il supporto di intermediari finanziari con adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e istituzioni aderenti, la Banca potrà:

*a)* favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio-lungo termine ed il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passività esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 18 a 23;

*b)* emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni nei primi due anni dalla prima emissione può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato con durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sui quali può essere prestata la garanzia. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e conseguentemente individuare idonei mezzi di copertura finanziaria;

*c)* acquisire dalle banche aderenti mutui a medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno con adeguato merito di credito per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a seguito di istruttoria sul sottostante da parte del Comitato di Gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della garanzia, ivi incluso le condizioni economiche nonché l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato;

*d)* offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sopranazionali;

*e)* stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

10. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dovranno essere richieste entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Al termine della fase di avvio, e comunque decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, salvo un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello Statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 deve prevedere un trattamento analogo alle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non può in nessun caso ed in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.

12. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, nelle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e che partecipano al capitale della Banca di cui al comma 5, è ammessa, per un periodo massimo di 5 anni dall'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

13. Se necessario, in base alla vigente normativa, con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare enti e società partecipate dal medesimo Dicastero, a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo che partecipano al capitale della Banca di cui al comma 5 autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre i cinque anni.

14. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscrivibile dai soci finanziatori di cui al comma 12 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.

15. Ogni socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio sindacale.

16. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalità di liqui-

dazione delle partecipazioni così acquisite sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.

17. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 12 a 16 del presente articolo.

18. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno o che perseguano finalità etiche nel Mezzogiorno si stabilisce quanto segue:

*a)* le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, si applicano a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno. Sugli interessi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 relativi ai suddetti titoli si applica una aliquota di favore nella misura del cinque per cento;

*b)* l'imposta di cui alla lettera *a)* si applica sugli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, vengono stabilite le modalità attuative di cui ai commi da 18 a 22, ivi inclusa le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 18, e le caratteristiche dei progetti etici.

20. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è concesso il beneficio fiscale previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui ai commi da 18 a 22 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 19. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente alla adozione del decreto di cui al primo periodo.

21. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 18 a 20 è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da stipularsi con le istituzioni finanziarie emittenti.

22. Al comma 1097 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: « titoli governativi dell'area dell'euro » sono inserite le seguenti: « e per una quota pari a massimo il cinque per cento dei fondi in altri titoli se assistiti dalla garanzia dello Stato italiano ».

*Conseguentemente alla Tabella C, voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 70, comma 2, *apportare le seguenti modificazioni:*

2010: – 9.200;
2011: – 9.200;
2012: – 9.200.

**2. 0236.** Il Relatore.

ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-*bis* Governo, approvato dal Senato.**

**ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE**

ART. 2.

*Al comma 7, sostituire le parole:* 812.732.983 *con le seguenti:* 809.232.983.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

alla tabella 2, *stato di previsione* del Ministero dell'economia e delle finanze, *missione* Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, u.p.b. 25.2.3 Oneri comuni di parte corrente *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: - 3.500.000;
CS: - 3.500.000

alla Tabella 5, *stato di previsione* del Ministero della giustizia, *missione* Giustizia, programma Giustizia civile e penale, u.p.b. 1.2.1. funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000;

*alla Tabella 6, stato di previsione* del Ministero degli affari esteri, missione l'Italia in Europa e nel mondo, programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali, u.p.b. 1.6.2. interventi, *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000 000;

**2. 2.** Il Relatore.

*All'emendamento Tab 9.2 apportare le seguenti modificazioni:*

Alla tabella 9 *stato di previsione* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, *missione* Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche u.p.b. 1.9.6 - Investimenti, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000.

*Conseguentemente, apportare le seguente modificazioni:*

*alla medesima Tabella, missione* Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento, u.p.b. 1.2.1. - Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 500.000;
CS: + 500.000

alla medesima Tabella, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Sviluppo sostenibile, u.p.b. 1.3.1 - Funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 500.000;
CS: - 500.000.

alla medesima Tabella, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Sviluppo sostenibile, u.p.b. 1.3.2 - Interventi, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 1.000.000;
CS: - 1.000.000.

alla medesima Tabella, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale, u.p.b. 1.6.2 - Interventi, *apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 500.000;
CS: - 500.000.

**0. Tab. 9. 2 .1** Il Relatore.

ALLEGATO 3

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-*bis* Governo, approvato dal Senato.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

*Al comma 7, sostituire le parole:* 812.732.983 euro *con le seguenti:* 811.922.983 euro.

*Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni:*

*alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione* Fondi da ripartire, *programma* Fondi di riserva e speciali, *u.p.b. 25.2.3* Oneri comuni di parte corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: – 810.000;
CS: – 810.000.

*alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:*

- *alla missione* Competitività e sviluppo delle imprese, *apportare le seguenti modificazioni:*

- *sostituire la denominazione del programma* Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriale, produttivo e della proprietà industriale e riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica, *con la seguente:* Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali di settore e di area e sperimentazione tecnologica; lotta alla contraffazione, regolamentazione e tutela della proprietà industriale;

- *all'u.p.b. 1.1.2* Interventi *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: – 428.540:
CS: – 428.540.

2011:

CP: – 429.817.

2012:

CP: – 429.817.

- *all'u.p.b. 1.1.6* Investimenti *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: – 43.880.660;
CS: – 43.880.660.

2011:

CP: – 25.495.900.

2012:

CP: – 44.000.000.

- *alla missione* Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, *programma* Politica commerciale in ambito internazionale:

- *all'u.p.b. 4.1.2.* Interventi *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: + 428.540;
CS: + 428.540.

2011:

CP: + 429.817.

2012:

CP: + 429.817.

- *all'u.p.b. 4.1.6* Investimenti *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: + 43.880.660;
CS: + 43.880.660.

2011:

CP: + 25.495.900.

2012:

CP: + 44.000.000.

*alla missione* Energia e diversificazione delle fonti energetiche, *programma* Sicurezza, infrastrutture e relazioni internazionali del settore energetico, *u.p.b.* 5.1.2. Interventi *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: + 60.000;
CS: + 60.000.

2011:

CP: + 60.000.

2012:

CP: + 60.000.

*alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione* L'Italia in Europa e nel mondo, *programma* Cooperazione economica, finanziaria e tecnologica, *u.p.b. 1.3.2.* Interventi *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: – 60.000.
CS: – 60.000;

2011:

CP: – 60.000.

2012:

CP: – 60.000.

*alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

- *alla missione* Diritto alla mobilità *apportare le seguenti variazioni:*

- *al programma* Logistica ed intermodalità nel trasporto, *u.p.b. 2.4.6* Investimenti *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

- *al programma Sviluppo della mobilità locale, u.p.b. 2.7.6.* Investimenti, *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

- *alla missione* Ordine pubblico e sicurezza, *programma* Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste, *apportare le seguenti variazioni:*

- *all'u.p.b. 4.1.2.* Interventi *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: + 707.553:
CS: + 707.553.

2011:

CP: + 54.964.

2012:

CP: + 4.131.672.

- *all'u.p.b. 4.1.6.* Investimenti *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: + 18.228.000;
CS: + 18.228.000.

2011:

CP: + 18.228.000.

2012:

CP: + 18.228.000.

*alla missione* Ricerca e innovazione *programma* Ricerca nel settore dei trasporti, *u.p.b. 5.1.2.* Interventi *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: – 707.553;
CS: – 707.553.

2011:

CP: – 54.964.

2012:

CP: – 4.131.672.

*alla missione* Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, *programma* Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza, *u.p.b. 6.2.6* Investimenti

2010:

CP: – 18.228.000;
CS: – 18.228.000.

2011:

CP: – 18.228.000.

2012:

CP: – 18.228.000.

*alla Tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

- *alla missione* Difesa e sicurezza del territorio, *programma* Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza, *u.p.b. 1.1.1.* Funzionamento *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: + 810.000;
CS: + 810.000.

- *alla missione* Difesa e sicurezza del territorio *apportare le seguenti variazioni:*

- *al programma* Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare, *u.p.b. 1.5.6* Investimenti *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: – 13.505.000;
CS: – 13.505.000.

- *al programma* pianificazione delle Forze armate e approvvigionamenti militari, *all'u.p,b. 1.6.6.* Investimenti *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: + 13.505.000;
CS: + 13.505.000.

*alla Tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:*

- *alla missione* Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, *apportare le seguenti variazioni:*

- *al programma* Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale, *all'u.p.b. 1.4.2.* Interventi *apportare le seguenti variazioni.*

2010:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

2011:

CP: – 1.000.000.

2012:

CP: – 1.000.000.

- *al programma* Sviluppo delle filiere agroalimentari, tutela e valorizzazione delle produzioni di qualità e tipiche, *all'u.p.b. 1.6.2.* Interventi *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2011:

CP: + 1.000.000.

2012:

CP: + 1.000.000.

- *alla missione* Soccorso civile, *programma* interventi per soccorsi, *apportare le seguenti variazioni:*

- *all'u.p.b. 4.1.1* Funzionamento *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: + 2.500.000;
CS: + 2.500.000.

2011:

CP: + 2.500.000.

2012:

CP: + 2.500.000.

- *all'u.p.b. 4.1.2.* Interventi *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: − 2.500.000;
CS: − 2.500.000.

2011:

CP: − 2.500.000.

2012:

CP: − 2.500.000.

*alla Tabella 13, stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:*

- *alla missione* Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, *apportare le seguenti modificazioni:*

- *al programma* Sostegno e vigilanza ad attività culturali, *apportare le seguenti modificazioni:*

- *all'u.p.b.* 1.1.2. Interventi *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: + 2.092.033;
CS: + 2.092.033.

- *al programma* Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, *apportare le seguenti variazioni:*

- *all'u.p.b. 1.2.1 Funzionamento apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: + 1.744.852;
CS: + 1.744.852.

- *all'u.p.b 1.2.2. Interventi apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: − 3.836.885;
CS: − 3.836.885.

- *all'u.p.b. 1.2.6. Investimenti apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: − 11.131.638;
CS: − 11.131.638.

2011:

CP: + 402.835.

2012:

CP: + 402.835.

- *al programma* Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contem-

poranea; tutela e valorizzazione del paesaggio, *all'u.p.b. 1.12.6.* Investimenti *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: + 11.534.473;
CS: + 11.534.473.

- *alla missione* Ricerca e innovazione *programma* Ricerca in materia di beni e attività culturali, *all'u.p.b. 2.1.6.* Investimenti *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: – 402.835;
CS: – 402.835.

2011:

CP: – 402.835.

2012:

CP: – 402.835.

**2. 1.** Il Governo.

*Al comma 7, sostituire le parole:* 812.732.983 *con le seguenti:* 809.232.983.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*alla tabella 2, stato di previsione* del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, *programma* Fondi di riserva e speciali, *u.p.b. 25.2.3* Oneri comuni di parte corrente *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: - 3.500.000;
CS: - 3.500.000

*alla Tabella 5, stato di previsione* del Ministero della giustizia, *missione* Giustizia, programma Giustizia civile e penale, *u.p.b. 1.2.1.* funzionamento, *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: + 1.500.000;
CS: + 1.500.000;

*alla Tabella 6, stato di previsione* del Ministero degli affari esteri, *missione* l'Italia in Europa e nel mondo, *programma* Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali, *u.p.b. 1.6.2.* interventi, *apportare le seguenti variazioni:*

2010:

CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000 000;

**2. 2.** Il Relatore.

ART. 4.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali *con le seguenti:* Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 4, sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.*

*b) all'articolo 4, nella rubrica sostituire le parole:* « Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali » *con le seguenti:* « Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

*c) dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:*

ART. 13-*bis*.

*(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2010, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Alle spese di cui al capitolo 4310 dell'unità previsionale di base « interventi » del programma « prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana », nell'ambito della missione « tutela della salute », nonché al capitolo 3398, piano gestionale 1, dell'unità previsionale di base « interventi » del programma « ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico », nell'ambito della missione « ricerca e innovazione », dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2010, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2010, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione dell'unità previsionale di base « interventi » del programma « ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico », nell'ambito della missione « ricerca e innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione, a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

5. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area « dell'unità previsionale di base » « oneri comuni di parte corrente » del programma « fondi da assegnare » nell'ambito della missione « fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2010, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. »

*Conseguentemente, la tabella 4,* stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali *è sostituita dalla seguente:*

| | | | 2010 | 2011 (in euro) | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 Politiche per il lavoro** | **(26)** | | | | |
| **1.1 Regolamentazione e vigilanza del lavoro** | **(26.1)** | | | | |
| **1.1.1** FUNZIONAMENTO | | RS | 3.249.264 | | |
| | | CP | 342.187.397 | 339.937.598 | 341.070.879 |
| | | CS | 342.187.397 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA* | | RS | 6.482 | | |
| | | CP | 3.593.249 | 3.593.249 | 3.593.249 |
| | | CS | 3.593.249 | | |
| *DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI* | | RS | - | | |
| | | CP | 330.707.592 | 328.457.793 | 329.591.074 |
| | | CS | 330.707.592 | | |
| *DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO* | | RS | 3.242.782 | | |
| | | CP | 7.886.556 | 7.886.556 | 7.886.556 |
| | | CS | 7.886.556 | | |
| **1.1.2** INTERVENTI | | RS | 2.805.318 | | |
| | | CP | 12.397.521 | 11.723.060 | 11.723.060 |
| | | CS | 12.397.521 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA* | | RS | - | | |
| | | CP | - | - | - |
| | | CS | - | | |
| *DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI* | | RS | - | | |
| | | CP | - | - | - |
| | | CS | - | | |
| *DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO* | | RS | 2.805.318 | | |
| | | CP | 12.397.521 | 11.723.060 | 11.723.060 |
| | | CS | 12.397.521 | | |
| **1.1.6** INVESTIMENTI | | RS | 50.015.513 | | |
| | | CP | 36.382.415 | 27.476.846 | 27.476.846 |
| | | CS | 36.382.415 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA* | | RS | - | | |
| | | CP | 3.233 | 3.233 | 3.233 |
| | | CS | 3.233 | | |
| *DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI* | | RS | - | | |
| | | CP | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | CS | 1.000 | | |
| *DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO* | | RS | 50.015.513 | | |
| | | CP | 36.378.182 | 27.472.613 | 27.472.613 |
| | | CS | 36.378.182 | | |

| | | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| | | | (in euro) | |
| **1.2. Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro (26.5)** | | | | |
| **1.2.1.** FUNZIONAMENTO | RS | 104.322 | | |
| | CP | 11.377.567 | 10.655.416 | 10.655.416 |
| | CS | 11.377.567 | | |
| *DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO* | RS | 101.483 | | |
| | CP | 4.910.331 | 4.770.878 | 4.770.878 |
| | CS | 4.910.331 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA* | RS | 2.839 | | |
| | CP | 6.467.236 | 5.884.538 | 5.884.538 |
| | CS | 6.467.236 | | |
| **1.2.2.** INTERVENTI | RS | 47.510.516 | | |
| | CP | 48.823.032 | 47.900.277 | 46.994.961 |
| | CS | 48.507.616 | | |
| *DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO* | RS | 47.510.516 | | |
| | CP | 48.823.032 | 47.900.277 | 46.994.961 |
| | CS | 48.507.616 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA* | RS | - | | |
| | CP | - | - | - |
| | CS | - | | |
| **1.2.6.** INVESTIMENTI | RS | 10.755.015 | | |
| | CP | 7.869.115 | 6.388.264 | 6.388.264 |
| | CS | 7.869.115 | | |
| *DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO* | RS | - | | |
| | CP | 15.071 | 11.565 | 11.565 |
| | CS | 15.071 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA* | RS | 10.755.015 | | |
| | CP | 7.854.044 | 6.376.698 | 6.376.698 |
| | CS | 7.854.044 | | |
| **1.3. Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al reddito (26.6)** | | | | |
| **1.3.1.** FUNZIONAMENTO | RS | 218.107 | | |
| | CP | 7.929.024 | 7.827.000 | 7.657.730 |
| | CS | 7.929.024 | | |
| *DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ED INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE* | RS | 228 | | |
| | CP | 3.358.521 | 3.308.143 | 3.138.874 |
| | CS | 3.358.521 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE, PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE* | RS | 217.879 | | |
| | CP | 4.570.503 | 4.518.856 | 4.518.856 |
| | CS | 4.570.503 | | |
| **1.3.2.** INTERVENTI | RS | 464.377.664 | | |
| | CP | 1.309.167.903 | 1.304.631.913 | 1.304.631.913 |
| | CS | 1.312.218.664 | | |
| *DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ED INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE* | RS | 459.146.439 | | |
| | CP | 1.307.975.350 | 1.303.724.261 | 1.303.724.261 |
| | CS | 1.310.595.445 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE, PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE* | RS | 5.762 | | |
| | CP | 1.192.553 | 907.652 | 907.652 |
| | CS | 1.198.314 | | |

| | | | 2010 | 2011 (in euro) | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.3.3.** ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | | RS | - | | |
| | | CP | - | - | - |
| | | CS | - | | |
| *DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ED INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE* | | RS | - | | |
| | | CP | - | - | - |
| | | CS | - | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE, PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE* | | RS | - | | |
| | | CP | - | - | - |
| | | CS | - | | |
| **1.3.6.** INVESTIMENTI | | RS | 1.471.037.996 | | |
| | | CP | 947.423.467 | 914.372.936 | 600.485.539 |
| | | CS | 949.058.027 | | |
| *DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI ED INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE* | | RS | 1.470.909.759 | | |
| | | CP | 918.327.931 | 886.278.286 | 572.393.799 |
| | | CS | 919.962.491 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE, PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE* | | RS | 128.237 | | |
| | | CP | 29.095.536 | 28.094.650 | 28.091.740 |
| | | CS | 29.095.536 | | |
| **1.4 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo** | **(26.7)** | | | | |
| **1.4.1** FUNZIONAMENTO | | RS | - | | |
| | | CP | 2.647.981 | 2.647.981 | 2.647.981 |
| | | CS | 2.647.981 | | |
| *SEGRETARIATO GENERALE* | | RS | - | | |
| | | CP | 2.647.981 | 2.647.981 | 2.647.981 |
| | | CS | 2.647.981 | | |
| **1.4.3** ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | | RS | - | | |
| | | CP | - | - | - |
| | | CS | - | | |
| *SEGRETARIATO GENERALE* | | RS | - | | |
| | | CP | - | - | - |
| | | CS | - | | |
| **1.4.6** INVESTIMENTI | | RS | - | | |
| | | CP | 2.446 | 2.446 | 2.446 |
| | | CS | 2.446 | | |
| *SEGRETARIATO GENERALE* | | RS | - | | |
| | | CP | 2.446 | 2.446 | 2.446 |
| | | CS | 2.446 | | |
| **2 Politiche previdenziali** | **(25)** | | | | |
| **2.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale-trasferimenti agli enti ed organismi interessati** | **(25.2)** | | | | |
| **2.1.1.** FUNZIONAMENTO | | RS | 91.547 | | |
| | | CP | 5.847.785 | 5.740.605 | 5.740.605 |
| | | CS | 5.847.785 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI* | | RS | 91.547 | | |
| | | CP | 5.847.785 | 5.740.605 | 5.740.605 |
| | | CS | 5.847.785 | | |

| | | | 2010 | 2011 (in euro) | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| **2.1.2.** INTERVENTI | | RS | 3.801.376.706 | | |
| | | CP | 58.828.160.938 | 58.403.940.384 | 58.700.911.320 |
| | | CS | 58.837.797.755 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI* | | RS | 3.801.376.706 | | |
| | | CP | 58.828.160.938 | 58.403.940.384 | 58.700.911.320 |
| | | CS | 58.837.797.755 | | |
| **2.1.3.** ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | | RS | - | | |
| | | CP | - | - | - |
| | | CS | - | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI* | | RS | - | | |
| | | CP | - | - | - |
| | | CS | - | | |
| **2.1.6.** INVESTIMENTI | | RS | - | | |
| | | CP | 17.799 | 13.660 | 13.660 |
| | | CS | 17.799 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI* | | RS | - | | |
| | | CP | 17.799 | 13.660 | 13.660 |
| | | CS | 17.799 | | |
| **3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglie** | **(24)** | | | | |
| **3.1 Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale** | **(24.9)** | | | | |
| **3.1.1** FUNZIONAMENTO | | RS | 22.552 | | |
| | | CP | 2.731.085 | 2.684.102 | 2.684.102 |
| | | CS | 2.731.085 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE* | | RS | 22.552 | | |
| | | CP | 2.731.085 | 2.684.102 | 2.684.102 |
| | | CS | 2.731.085 | | |
| **3.1.2.** INTERVENTI | | RS | 37.778.938 | | |
| | | CP | 18.157.627.395 | 18.540.451.250 | 18.921.451.250 |
| | | CS | 18.157.627.395 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE* | | RS | 37.778.938 | | |
| | | CP | 18.157.627.395 | 18.540.451.250 | 18.921.451.250 |
| | | CS | 18.157.627.395 | | |
| **3.1.3.** ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | | RS | - | | |
| | | CP | 1.024.944.019 | 913.718.924 | 913.718.924 |
| | | CS | 1.024.944.019 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE* | | RS | - | | |
| | | CP | 1.024.944.019 | 913.718.924 | 913.718.924 |
| | | CS | 1.024.944.019 | | |
| **3.1.6.** INVESTIMENTI | | RS | 7.296 | | |
| | | CP | 7.164 | 5.499 | 5.499 |
| | | CS | 7.164 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER LA GESTIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI E IL MONITORAGGIO DELLA SPESA SOCIALE* | | RS | 7.296 | | |
| | | CP | 7.164 | 5.499 | 5.499 |
| | | CS | 7.164 | | |

| | | 2010 | 2011 (in euro) | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **3.2 Promozione dei diritti sociali, politiche di inclusione sociale e misure di sostegno delle persone in condizioni di bisogno (24.10)** | | | | |
| **3.2.1** FUNZIONAMENTO | RS | 2.789.831 | | |
| | CP | 4.310.757 | 4.276.859 | 4.276.859 |
| | CS | 5.467.757 | | |
| *DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE* | RS | 4.775 | | |
| | CP | 1.283.998 | 1.262.812 | 1.262.812 |
| | CS | 1.283.998 | | |
| *DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE* | RS | 2.785.056 | | |
| | CP | 3.026.759 | 3.014.047 | 3.014.047 |
| | CS | 4.183.759 | | |
| **3.2.2.** INTERVENTI | RS | 495.000 | | |
| | CP | - | - | - |
| | CS | 495.000 | | |
| *DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE* | RS | - | | |
| | CP | - | - | - |
| | CS | - | | |
| *DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE* | RS | 495.000 | | |
| | CP | - | - | - |
| | CS | 495.000 | | |
| **3.2.6.** INVESTIMENTI | RS | - | | |
| | CP | 2.032 | 2.032 | 2.032 |
| | CS | 2.032 | | |
| *DIREZIONE GENERALE DELLA COMUNICAZIONE* | RS | - | | |
| | CP | 2.032 | 2.032 | 2.032 |
| | CS | 2.032 | | |
| *DIREZIONE GENERALE INCLUSIONE, DIRITTI SOCIALI E E RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE* | RS | - | | |
| | CP | - | - | - |
| | CS | - | | |
| **3.3 Associazionismo, volontariato e formazioni sociali (24.2)** | | | | |
| **3.3.1** FUNZIONAMENTO | RS | 322.252 | | |
| | CP | 1.959.802 | 1.857.193 | 1.857.193 |
| | CS | 1.959.802 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI* | RS | 322.252 | | |
| | CP | 1.959.802 | 1.857.193 | 1.857.193 |
| | CS | 1.959.802 | | |
| **3.3.2.** INTERVENTI | RS | 36.882.324 | | |
| | CP | 21.342 | 16.331 | 16.331 |
| | CS | 36.903.666 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI* | RS | 36.882.324 | | |
| | CP | 21.342 | 16.331 | 16.331 |
| | CS | 36.903.666 | | |
| **3.3.6.** INVESTIMENTI | RS | - | | |
| | CP | 4.683 | 3.594 | 3.594 |
| | CS | 4.683 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER IL VOLONTARIATO, L'ASSOCIAZIONISMO E LE FORMAZIONI SOCIALI* | RS | - | | |
| | CP | 4.683 | 3.594 | 3.594 |
| | CS | 4.683 | | |

| | | | 2010 | 2011 (in euro) | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| **4 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei** | **(27)** | | | | |
| **4.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate** | **(27.6)** | | | | |
| **4.1.1** FUNZIONAMENTO | | RS | 13.950 | | |
| | | CP | 1.898.717 | 1.861.284 | 1.861.284 |
| | | CS | 1.898.717 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE* | | RS | 13.950 | | |
| | | CP | 1.898.717 | 1.861.284 | 1.861.284 |
| | | CS | 1.898.717 | | |
| **4.1.2.** INTERVENTI | | RS | 9.438.447 | | |
| | | CP | - | - | - |
| | | CS | 9.438.447 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE* | | RS | 9.438.447 | | |
| | | CP | - | - | - |
| | | CS | 9.438.447 | | |
| **4.1.6.** INVESTIMENTI | | RS | 9.526 | | |
| | | CP | 3.200 | 2.457 | 2.457 |
| | | CS | 3.200 | | |
| *DIREZIONE GENERALE PER L'IMMIGRAZIONE* | | RS | 9.526 | | |
| | | CP | 3.200 | 2.457 | 2.457 |
| | | CS | 3.200 | | |
| **5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** | **(32)** | | | | |
| **5.1 Indirizzo politico** | **(32.2)** | | | | |
| **5.1.1** FUNZIONAMENTO | | RS | 974.134 | | |
| | | CP | 13.443.478 | 13.358.986 | 13.359.067 |
| | | CS | 13.443.478 | | |
| *GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO* | | RS | 974.134,00 | | |
| | | CP | 13.443.478,00 | 13.358.986 | 13.359.067 |
| | | CS | 13.443.478,00 | | |
| **5.1.6** INVESTIMENTI | | RS | 92.719 | | |
| | | CP | 70.390 | 66.359 | 66.378 |
| | | CS | 70.390 | | |
| *GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO* | | RS | 92.719 | | |
| | | CP | 70.390 | 66.359 | 66.378 |
| | | CS | 70.390 | | |
| **5.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza** | **(32.3)** | | | | |
| **5.2.1** FUNZIONAMENTO | | RS | 49.218 | | |
| | | CP | 66.296.029 | 66.296.029 | 66.296.029 |
| | | CS | 66.296.029 | | |
| *DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI* | | RS | 49.218 | | |
| | | CP | 66.296.029 | 66.296.029 | 66.296.029 |
| | | CS | 66.296.029 | | |
| **5.2.3** ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | | RS | - | | |
| | | CP | 84.434 | 84.434 | 84.434 |
| | | CS | 84.434 | | |
| *DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI* | | RS | - | | |
| | | CP | 84.434 | 84.434 | 84.434 |
| | | CS | 84.434 | | |

| | | | 2010 | 2011 (in euro) | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| **5.2.6** INVESTIMENTI | | RS | - | | |
| | | CP | 971.652 | 971.652 | 971.652 |
| | | CS | 971.652 | | |
| *DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI* | | RS | - | | |
| | | CP | 971.652 | 971.652 | 971.652 |
| | | CS | 971.652 | | |
| **6 Fondi da ripartire** | **(33)** | | | | |
| **6.1 Fondi da assegnare** | **(33.1)** | | | | |
| **6.1.3** ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | | RS | 38.300.988 | | |
| | | CP | 31.761.999 | 27.568.089 | 27.568.089 |
| | | CS | 31.761.999 | | |
| *DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI* | | RS | 38.300.988 | | |
| | | CP | 31.611.172 | 27.303.611 | 27.303.611 |
| | | CS | 31.611.172 | | |
| *SEGRETARIATO GENERALE* | | RS | | | |
| | | CP | 150.827 | 264.478 | 264.478 |
| | | CS | 150.827 | | |
| **TOTALE** | | **RS** | **5.978.719.143** | | |
| | | **CP** | **80.866.372.568** | **80.656.483.458** | **81.020.625.795** |
| | | **CS** | **80.928.352.061** | | |

*Dopo la tabella 13, aggiungere la seguente:*

**tabella 14 - stato di previsione del Ministero della salute**

| | | | 2010 | 2011 (in euro) | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 Tutela della salute** | **(20)** | | | | |
| **1.1 Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana** | **(20.1)** | | | | |
| **1.1.1** FUNZIONAMENTO | | RS | 5.592.793 | | |
| | | CP | 66.093.141 | 64.731.969 | 64.552.408 |
| | | CS | 66.378.700 | | |
| *DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'* | | RS | 668.707 | | |
| | | CP | 12.262.415 | 12.247.184 | 12.247.184 |
| | | CS | 12.262.415 | | |
| *DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE* | | RS | 4.924.086 | | |
| | | CP | 53.824.407 | 52.479.935 | 52.300.374 |
| | | CS | 54.109.966 | | |
| *DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI* | | RS | - | | |
| | | CP | 6.319 | 4.850 | 4.850 |
| | | CS | 6.319 | | |
| **1.1.2** INTERVENTI | | RS | 475.127.907 | | |
| | | CP | 532.220.426 | 520.981.507 | 513.766.442 |
| | | CS | 546.215.026 | | |

| | | 2010 | 2011 (in euro) | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| *DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'* | RS | 391.394.263 | | |
| | CP | 361.930.007 | 361.551.264 | 353.551.264 |
| | CS | 361.930.007 | | |
| *DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE* | RS | 83.733.644 | | |
| | CP | 167.137.286 | 157.251.502 | 158.036.437 |
| | CS | 181.131.886 | | |
| *DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI* | RS | - | | |
| | CP | 3.153.133 | 2.178.741 | 2.178.741 |
| | CS | 3.153.133 | | |
| **1.1.6** INVESTIMENTI | RS | 118.582 | | |
| | CP | 93.197 | 71.280 | 71.262 |
| | CS | 93.197 | | |
| *DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'* | RS | 23.716 | | |
| | CP | 18.639 | 14.256 | 14.252 |
| | CS | 18.639 | | |
| *DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E COMUNICAZIONE* | RS | 94.866 | | |
| | CP | 74.558 | 57.024 | 57.010 |
| | CS | 74.558 | | |
| **1.2. Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria** **(20.2)** | | | | |
| **1.2.1.** FUNZIONAMENTO | RS | 397.443 | | |
| | CP | 37.555.353 | 37.136.235 | 37.136.235 |
| | CS | 37.689.613 | | |
| *DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI* | RS | 397.443 | | |
| | CP | 37.555.353 | 37.136.235 | 37.136.235 |
| | CS | 37.689.613 | | |
| **1.2.2.** INTERVENTI | RS | 12.645.248 | | |
| | CP | 33.631.855 | 25.091.754 | 25.091.754 |
| | CS | 34.514.957 | | |
| *DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI* | RS | 12.645.248 | | |
| | CP | 33.631.855 | 25.091.754 | 25.091.754 |
| | CS | 34.514.957 | | |
| **1.2.6.** INVESTIMENTI | RS | 119.897 | | |
| | CP | 41.245 | 31.654 | 31.654 |
| | CS | 41.245 | | |
| *DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI* | RS | 119.897 | | |
| | CP | 41.245 | 31.654 | 31.654 |
| | CS | 41.245 | | |

| | | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| | | | (in euro) | |
| **1.3. Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza** | **(20.3)** | | | |
| **1.3.1.** FUNZIONAMENTO | RS | 2.844.237 | | |
| | CP | 31.494.090 | 27.661.425 | 27.693.095 |
| | CS | 31.494.090 | | |
| *DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'* | RS | 2.844.237 | | |
| | CP | 31.494.090 | 27.661.425 | 27.693.095 |
| | CS | 31.494.090 | | |
| **1.3.2.** INTERVENTI | RS | 67.250.000 | | |
| | CP | 13.149.341 | 11.940.276 | 11.940.276 |
| | CS | 80.399.341 | | |
| *DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'* | RS | 67.250.000 | | |
| | CP | 13.149.341 | 11.940.276 | 11.940.276 |
| | CS | 80.399.341 | | |
| **1.3.6.** INVESTIMENTI | RS | 30.110.160 | | |
| | CP | 414.639 | 289.973 | 289.973 |
| | CS | 29.115.790 | | |
| *DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'* | RS | 30.110.160 | | |
| | CP | 414.639 | 289.973 | 289.973 |
| | CS | 29.115.790 | | |
| **1.4. Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano** | **(20.4)** | | | |
| **1.4.1.** FUNZIONAMENTO | RS | 3.686.628 | | |
| | CP | 9.271.032 | 9.207.193 | 9.207.193 |
| | CS | 9.271.032 | | |
| *DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE* | RS | 3.686.628 | | |
| | CP | 9.271.032 | 9.207.193 | 9.207.193 |
| | CS | 9.271.032 | | |
| **1.4.2.** INTERVENTI | RS | 670.975 | | |
| | CP | 36.224.274 | 32.182.476 | 32.182.476 |
| | CS | 36.224.274 | | |
| *DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE* | RS | 670.975 | | |
| | CP | 36.224.274 | 32.182.476 | 32.182.476 |
| | CS | 36.224.274 | | |
| **1.4.6.** INVESTIMENTI | RS | 1.022 | | |
| | CP | 132.223 | 100.800 | 100.800 |
| | CS | 132.223 | | |
| *DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE* | RS | 1.022 | | |
| | CP | 132.223 | 100.800 | 100.800 |
| | CS | 132.223 | | |
| **1.5. Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario** | **(20.5)** | | | |
| **1.5.1.** FUNZIONAMENTO | RS | 184 | | |
| | CP | 5.337.274 | 5.282.116 | 5.282.116 |
| | CS | 5.337.274 | | |

| | | 2010 | 2011 (in euro) | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| *DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE* | RS | 184 | | |
| | CP | 5.337.274 | 5.282.116 | 5.282.116 |
| | CS | 5.337.274 | | |
| **1.5.2.** INTERVENTI | RS | 133.490 | | |
| | CP | 204.897 | 157.254 | 157.254 |
| | CS | 204.897 | | |
| *DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE* | RS | 133.490 | | |
| | CP | 204.897 | 157.254 | 157.254 |
| | CS | 204.897 | | |
| **1.5.6.** INVESTIMENTI | RS | - | | |
| | CP | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | CS | 10.000 | | |
| *DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE* | RS | - | | |
| | CP | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | CS | 10.000 | | |
| **2 Ricerca e Innovazione (17)** | | | | |
| **2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica e (17.20)** | | | | |
| **2.1.1.** FUNZIONAMENTO | RS | 2.592.015 | | |
| | CP | 7.507.894 | 7.102.918 | 7.100.999 |
| | CS | 9.355.161 | | |
| *DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE* | RS | 2.592.015 | | |
| | CP | 7.507.894 | 7.102.918 | 7.100.999 |
| | CS | 9.355.161 | | |
| **2.1.2.** INTERVENTI | RS | 274.611.957 | | |
| | CP | 524.249.656 | 519.912.635 | 522.555.881 |
| | CS | 552.079.656 | | |
| *DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE* | RS | 256.781.957 | | |
| | CP | 524.249.656 | 519.912.635 | 522.555.881 |
| | CS | 534.249.656 | | |
| *DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI* | RS | 17.830.000 | | |
| | CP | - | - | - |
| | CS | 17.830.000 | | |
| **2.1.3.** ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS | 611.077 | | |
| | CP | - | - | - |
| | CS | 611.077 | | |
| *DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE* | RS | - | | |
| | CP | - | - | - |
| | CS | - | | |
| *DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI* | RS | 611.077 | | |
| | CP | - | - | - |
| | CS | 611.077 | | |
| **2.1.6.** INVESTIMENTI | RS | 38.590.917 | | |
| | CP | 6.477.931 | 4.978.330 | 8.518.305 |
| | CS | 6.477.931 | | |
| *DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE* | RS | 38.590.917 | | |
| | CP | 6.477.931 | 4.978.330 | 8.518.305 |
| | CS | 6.477.931 | | |

| | | | 2010 | 2011 (in euro) | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| **3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche** | **(32)** | | | | |
| **3.1 Indirizzo politico** | **(32.2)** | | | | |
| **3.1.1** FUNZIONAMENTO | | RS | 125.638 | | |
| | | CP | 9.080.985 | 9.041.270 | 9.041.270 |
| | | CS | 9.080.985 | | |
| *GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO* | | RS | 125.638 | | |
| | | CP | 9.080.985 | 9.041.270 | 9.041.270 |
| | | CS | 9.080.985 | | |
| **3.1.6** INVESTIMENTI | | RS | 26.765 | | |
| | | CP | 20.987 | 17.342 | 17.348 |
| | | CS | 20.987 | | |
| *GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO* | | RS | 26.765 | | |
| | | CP | 20.987 | 17.342 | 17.348 |
| | | CS | 20.987 | | |
| **3.2 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza** | **(32.3)** | | | | |
| **3.2.1** FUNZIONAMENTO | | RS | 3.661.784 | | |
| | | CP | 28.345.415 | 28.237.272 | 27.926.086 |
| | | CS | 28.493.968 | | |
| *DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE* | | RS | 3.661.784 | | |
| | | CP | 28.345.415 | 28.237.272 | 27.926.086 |
| | | CS | 28.493.968 | | |
| **3.2.3** ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | | RS | - | | |
| | | CP | - | - | - |
| | | CS | - | | |
| *DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE* | | RS | - | | |
| | | CP | - | - | - |
| | | CS | - | | |
| **3.2.6** INVESTIMENTI | | RS | 23.906 | | |
| | | CP | 74.865 | 64.786 | 64.786 |
| | | CS | 74.865 | | |
| *DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE* | | RS | 23.906 | | |
| | | CP | 74.865 | 64.786 | 64.786 |
| | | CS | 74.865 | | |
| **4 Fondi da ripartire** | **(33)** | | | | |
| **4.1 Fondi da assegnare** | **(33.1)** | | | | |
| **4.1.2.** INTERVENTI | | RS | - | | |
| | | CP | 804.000.000 | 802.000.000 | 802.000.000 |
| | | CS | 804.000.000 | | |
| *DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE* | | RS | - | | |
| | | CP | 804.000.000 | 802.000.000 | 802.000.000 |
| | | CS | 804.000.000 | | |

| | | 2010 | 2011 (in euro) | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| **4.1.3** ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE | RS | 5.124.118 | | |
| | CP | 32.065.510 | 25.545.251 | 29.713.477 |
| | CS | 32.065.510 | | |
| *DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE* | RS | 5.124.118 | | |
| | CP | 32.065.510 | 25.545.251 | 29.713.477 |
| | CS | 32.065.510 | | |
| **TOTALE** | **RS** | **924.066.743** | | |
| | **CP** | **2.177.696.230** | **2.131.775.715** | **2.134.451.089** |
| | **CS** | **2.319.381.799** | | |

**4. 1.** Il Governo.

ART. 11.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**11. 1.** Il Governo.

# VI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Finanze)

*S O M M A R I O*

ATTI DEL GOVERNO:
Variazione nella composizione della Commissione ..... 121
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Atto n. 148 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni)* ..... 121
*ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 123
Sui lavori della Commissione ..... 122

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 3 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

**La seduta comincia alle 10.15.**

**Variazione nella composizione della Commissione.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, comunica che il deputato Roberto Occhiuto cessa di far parte della Commissione.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.**
**Atto n. 148.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 dicembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame del provvedimento il relatore aveva formulato una proposta di parere favorevole con osservazioni.

Franco CECCUZZI (PD) in riferimento all'articolo 37, comma 6, dello schema di decreto legislativo, il quale attribuisce al cliente la facoltà di recedere dal contratto entro sessanta giorni dal momento in cui il prestatore di servizi di pagamento gli abbia comunicato le modifiche alle condizioni contrattuali necessarie per adeguare il contratto stesso alle norme di cui al Titolo II del medesimo schema di decreto, suggerisce al relatore di inserire nella proposta di parere un'osservazione volta a specificare che, in tale ipotesi, l'esercizio del diritto di recesso non comporta spese a carico del cliente.

Gianfranco CONTE, *presidente*, rileva come la proposta del deputato Ceccuzzi appaia ragionevole, ritenendo che essa potrebbe essere accolta dal relatore.

Maurizio FUGATTI (LNP), *relatore*, accoglie i suggerimenti prospettati dal depu-

tato Ceccuzzi nel corso del dibattito, riformulando quindi la propria proposta di parere *(vedi allegato)*.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

**Sui lavori della Commissione.**

Alberto FLUVI (PD), osserva come nel Paese si stia verificando una situazione molto singolare, sulla quale ritiene necessario aprire una discussione di merito.

Si assiste infatti, sempre più spesso, allo scavalcamento di disposizioni di rango legislativo ad opera di provvedimenti amministrativi, citando in particolare ordinanze della Protezione civile – talvolta adottate anche in relazione a fattispecie che sembrerebbero esulare dalle competenze di tale amministrazione, quali, ad esempio, la gestione del parco archeologico di Pompei – nonché, per quanto attiene più specificamente alle competenze della Commissione Finanze, circolari dell'Agenzia delle entrate.

Nel ricordare come già durante la scorsa estate siano stati differiti, con provvedimento direttoriale, taluni termini per il versamento delle imposte, stigmatizza il fatto che, con recentissime circolari dell'Agenzia delle entrate, sia stato di fatto prorogato il termine per il perfezionamento delle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione delle attività detenute all'estero, stabilito al 15 dicembre 2009 dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2009. In particolare evidenzia come la circolare n. 50 dell'Agenzia delle entrate, del 30 novembre scorso, abbia individuato nel 31 dicembre 2010 la data ultima entro cui devono essere concluse le predette operazioni, e come, con un'ulteriore circolare dell'Agenzia, sia stato ampliato tale termine per le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione relative ad attività detenute nella Repubblica di San Marino.

Si riserva quindi di intervenire ulteriormente in merito, anche mediante la presentazione di un apposito atto di sindacato ispettivo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, auspica che talune distorsioni che si verificano nei processi di produzione normativa non siano da ricondurre al diffondersi di una concezione che vede il Parlamento come intralcio, anziché come centro dell'attività legislativa.

**La seduta termina alle 10.25.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (Atto n. 148).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno;

evidenziato come la direttiva 2007/64/CE miri a stabilire un quadro giuridico moderno e armonizzato, che consenta la creazione di un mercato integrato dei pagamenti, sopprimendo gli ostacoli tuttora esistenti all'ingresso di nuovi prestatori di servizi, rafforzando la concorrenza e offrendo agli utenti una scelta più ampia ed un più adeguato livello di protezione;

rilevato inoltre come la direttiva, disciplinando i servizi di pagamento al pubblico, intenda armonizzare le condizioni di accesso al mercato dei pagamenti applicabili ai prestatori di servizi diversi dagli enti creditizi;

sottolineato come uno degli aspetti più rilevanti del provvedimento sia costituito dall'introduzione, in attuazione delle previsioni della direttiva, della figura degli istituti di pagamento, e come sia a tale proposito fondamentale che l'inserimento nell'ordinamento italiano di tale nuova tipologia di intermediari avvenga in un quadro di assoluta chiarezza e trasparenza, a garanzia dei consumatori;

sottolineata l'esigenza di assicurare che, nella prestazione dei servizi di pagamento, siano assicurati rigorosi requisiti di trasparenza e di informazione, soprattutto in favore degli utilizzatori di tali servizi, introducendo a tal fine requisiti di informazione chiari e succinti per tutti i prestatori di servizi di pagamento, sia nelle operazioni di pagamento a carattere isolato, sia in quelle coperte da un contratto quadro;

sottolineato come lo schema di decreto in esame risulti in larga parte aderente al contenuto della direttiva 2007/64/CE, rilevandosi, tuttavia, come, per taluni aspetti, la direttiva contenga alcune disposizioni puntuali che lo schema di decreto non riprende esplicitamente, rinviando invece alla disciplina secondaria di attuazione che sarà emanata dalla Banca d'Italia, e come sia quindi opportuno valutare attentamente tali profili, soprattutto al fine di verificare la piena tutela dei diritti dei consumatori e degli utilizzatori dei servizi di pagamento;

rilevato come lo schema di decreto legislativo intervenga su molte questioni che hanno costituito oggetto delle audizioni che la Commissione Finanze ha svolto nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul credito al consumo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* con riferimento alla tecnica redazionale utilizzata per l'introduzione della disciplina di cui ai titoli I e II dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di inserire tali disposizioni

entro un *corpus* normativo già consolidato, al fine di rendere più facile la conoscenza delle nuove norme;

*b)* con riferimento all'articolo 2, comma 2, lettera *m)*, dello schema di decreto legislativo, secondo la quale sono esclusi dall'ambito di applicazione dello schema di decreto i servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall'emittente o in base ad un accordo commerciale con l'emittente, all'interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi, valuti il Governo l'opportunità di predisporre un'adeguata protezione del consumatore – soprattutto sotto il profilo informativo – anche laddove la Direttiva 2007/64/CE non trovi applicazione, in particolare per quanto riguarda le cosiddette « carte privative », vale a dire quelle carte emesse da catene di distribuzione commerciale, normalmente attraverso accordi con prestatori di servizi di pagamento, che consentono di effettuare acquisti presso la medesima catena, ma che possono essere utilizzate anche per effettuare acquisti presso altri esercizi commerciali, di solito a condizioni molto più onerose per l'utilizzatore rispetto agli acquisti effettuati presso l'operatore commerciale « emittente » la carta, senza che l'utilizzatore stesso sia effettivamente a conoscenza, nella grande maggioranza dei casi, di tale maggiore onerosità;

*c)* con riferimento all'articolo 22 dello schema, il quale dispone, al comma 1, primo periodo, che, qualora un utilizzatore versi contanti su un conto di pagamento nella stessa valuta del conto, la valuta dei fondi e la loro disponibilità siano datate immediatamente dopo la ricezione dei fondi da parte del prestatore dei servizi di pagamento, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che la previsione deve intendersi nel senso che la valuta e la disponibilità dei fondi devono essere assicurati entro la stessa giornata operativa di ricezione dei fondi stessi da parte del prestatore dei servizi;

*d)* con riferimento all'articolo 23, commi 1 e 2, i quali prevedono, rispettivamente, che l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario abbia come data valuta una data non successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è stato accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, e che il prestatore di servizi del beneficiario assicuri la disponibilità dell'importo per il beneficiario stesso non appena esso viene accreditato sul proprio conto, valuti il Governo l'opportunità di verificare il coordinamento di tali previsioni con quelle di cui al comma 2 dell'articolo 20, il cui contenuto esse sostanzialmente confermano;

*e)* con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 32, i quali stabiliscono le sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazione di taluni obblighi previsti dallo schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di incrementare la misura di tali sanzioni, il cui importo risulta piuttosto basso, e pertanto non adeguato alla gravità delle violazioni, fino alla misura massima prevista dalle disposizioni di delega; valuti inoltre il Governo l'opportunità di specificare la destinazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle predette sanzioni;

*f)* con riferimento al comma 5 dell'articolo 32, il quale prevede che, in caso di reiterazione delle violazioni indicate dallo stesso articolo 32 alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2, si aggiunga anche la sanzione interdittiva della sospensione dell'attività di prestazione di servizi di pagamento, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la locuzione « sanzione interdittiva » con quella di « misura interdittiva », che risulterebbe più aderente al quadro normativo in materia di vigilanza finanziaria;

*g)* con riferimento al nuovo articolo 114-*sexies* del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), introdotto dall'articolo 33 dello schema di decreto legislativo, ai sensi del quale la prestazione dei servizi di pagamento è

riservata alle banche, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento, nonché alle banche centrali dei paesi comunitari, alla Banca centrale europea, alle « altre autorità pubbliche », agli Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statali e territoriali ed alle Poste Italiane, valuti il Governo l'opportunità di meglio specificare la nozione di « altre autorità pubbliche » recata dalla disposizione;

*h)* con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 114-*septies* del TUB, introdotto dall'articolo 33 dello schema di decreto, il quale stabilisce che gli istituti di pagamento autorizzati in Italia sono iscritti in apposito albo tenuto presso la Banca d'Italia, nel quale sono anche indicati i servizi che essi sono autorizzati a prestare e i relativi agenti e succursali, valuti il Governo l'opportunità di specificare, come previsto dall'articolo 13 della direttiva 2007/64/CE, che tale albo deve essere consultabile pubblicamente, accessibile *on line* e aggiornato periodicamente;

*i)* con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 114-*octies*, anch'esso introdotto dall'articolo 33 dello schema di decreto, il quale prevede che gli istituti di pagamento, oltre all'attività principale, sono autorizzati all'esercizio di attività accessorie, indicate in dettaglio, valuti il Governo l'opportunità di integrare il contenuto della disposizione, inserendovi le previsioni di cui al comma 3, lettere *b)* e *d)*, dell'articolo 16 della direttiva, le quali stabiliscono che il credito concesso dagli istituti di pagamento deve essere rimborsato entro un breve periodo e non può essere superiore a 12 mesi, e che i fondi dell'istituto stesso sono sempre adeguati rispetto all'importo globale del credito concesso;

*l)* con riferimento al nuovo articolo 114-*novies* del TUB, a sua volta introdotto dall'articolo 33 dello schema, il quale disciplina i requisiti e la procedura per ottenere, da parte della Banca d'Italia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli istituti di pagamento, prevedendo, tra l'altro, al comma 1, lettera *c)*, che per l'autorizzazione è richiesto il versamento di un ammontare di capitale determinato dalla Banca d'Italia in relazione al tipo di servizio di pagamento prestato, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione, inserendovi, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva, una previsione circa l'ammontare minimo del capitale degli istituti di pagamento;

*m)* sempre con riferimento al nuovo articolo 114-*novies* del TUB, valuti altresì il Governo l'opportunità di integrare la disposizione, inserendovi, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della direttiva, previsioni in materia di ammontare dei fondi propri che devono essere detenuti dagli istituti di pagamento, di calcolo di tale ammontare e di computo dei fondi stessi;

*n)* con riferimento al nuovo articolo 114-*decies*, introdotto dall'articolo 33 dello schema, il quale disciplina la possibilità, per gli istituti di pagamento comunitari, di stabilire succursali in Italia o prestarvi servizi di pagamento, previa comunicazione alla Banca d'Italia da parte delle autorità competente dello Stato di appartenenza, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione, prevedendo, come previsto dall'articolo 25, comma 3, della direttiva, la possibilità, per l'Autorità competente dello Stato membro d'origine, di effettuare ispezioni presso di essi;

*o)* con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 114-*undecies* del TUB, introdotto dall'articolo 33 dello schema, il quale prevede che agli istituti di pagamento che esercitino la sola attività imprenditoriale di prestazione di servizi di pagamento sono estese le disposizioni del TUB relative all'amministrazione straordinaria per l'ipotesi di crisi, nonché alcune disposizioni in materia di revisione contabile previste dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), valuti il Governo l'opportunità di coordinare tali previsioni con le norme contenute nello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva

2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati;

*p)* con riferimento al nuovo articolo 114-*quaterdecies* del TUB, introdotto a sua volta dall'articolo 33 dello schema, il quale disciplina le funzioni di vigilanza sugli istituti di pagamento affidate alla Banca d'Italia, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione, prevedendo esplicitamente, come disposto dall'articolo 21, comma 1, lettera *b)*, della direttiva, anche la possibilità, per l'autorità di vigilanza, di sospendere o revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività per gli istituti di pagamento;

*q)* con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 114-*sexiesdecies* del TUB, introdotto dall'articolo 33 dello schema, il quale prevede che alcuni istituti di pagamento, in presenza di determinate condizioni, possono essere esentati dall'applicazione di talune disposizioni contenute nello schema di decreto, richiedendo a tal fine che la media mensile, calcolata sui 12 mesi precedenti, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento non superi i 3 milioni di euro, in base al piano aziendale prodotto dall'istituto di pagamento, e che nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione e del funzionamento dell'impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che le condizioni richieste per fruire della deroga debbano sussistere congiuntamente, in conformità al dettato dell'articolo 26 della direttiva, nonché l'opportunità di integrare la disposizione secondo il disposto del comma 1 del predetto articolo 26 della direttiva, ai sensi del quale non possono comunque essere derogate le norme di cui agli articoli 23 (in materia di ricorsi in sede giurisdizionale) e 24 (in materia di scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri) della direttiva stessa;

*r)* con riferimento specifico alla lettera *a)* del comma 1 del nuovo articolo 114-*sexiesdecies*, la quale prevede che la media mensile delle operazioni di pagamento deve essere valutata in base al piano aziendale, valuti il Governo se il riferimento a tale documento risulti perspicuo, atteso che esso è rivolto al futuro e non al passato, e non reca necessariamente dati sulla media delle operazioni di pagamento effettuate;

*s)* con riferimento al nuovo articolo 126-*ter* del TUB, introdotto dall'articolo 34 dello schema di decreto, il quale stabilisce il divieto, per il prestatore dei servizi, di addebitare le spese effettuate per adempiere agli obblighi informativi di legge, al di fuori dei casi e delle condizioni definiti dalla Banca d'Italia, valuti il Governo l'opportunità di integrare il testo della disposizione, specificando, secondo il disposto dei commi 2 e 3 dell'articolo 32 della direttiva, che il prestatore di servizi di pagamento e l'utente possono concordare le spese relative a informazioni supplementari, rese in modo più frequente ovvero effettuate con strumenti di comunicazione diversi da quelli specificati nel contratto quadro, su richiesta dell'utente, e che tali spese devono essere adeguate e proporzionate ai costi effettivi sostenuti;

*t)* con riferimento al comma 1 del nuovo articolo 126-*quater* del TUB, anch'esso introdotto dall'articolo 34 dello schema, il quale demanda alla Banca d'Italia la disciplina del contenuto delle informazioni e delle condizioni fornite dal prestatore all'utilizzatore, nonché gli aspetti più rilevanti delle informazioni periodiche sulle singole operazioni di pagamento, stabilendo obblighi semplificati per strumenti di pagamento che riguardino operazioni di valore inferiore alle soglie fissate dalla stessa Banca d'Italia, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione in base al disposto della direttiva, specificando, in particolare, che le informazioni e le condizioni devono essere redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, e che l'utilizzatore dei servizi di pagamento, il beneficiario ed il pagatore devono essere informati di tutte le spese da essi dovute e della loro suddivisione;

*u)* con riferimento al comma 2 del nuovo articolo 126-*quinquies* del TUB, a sua volta introdotto dall'articolo 34 dello schema, il quale stabilisce il diritto, per l'utilizzatore dei servizi di pagamento, di richiedere le condizioni del contratto quadro, valuti il Governo l'opportunità di integrare la disposizione, nel senso di specificare, come previsto dal comma 1 dell'articolo 41 della direttiva, che le informazioni e le condizioni devono essere redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile;

*v)* con riferimento ai commi 14 e 15 dell'articolo 35, i quali prevedono, attraverso modifiche all'articolo 133 del TUB, che l'uso dell'espressione « istituto di pagamento » è vietato ai soggetti diversi da tali istituti, salve le ipotesi, determinate dalla Banca d'Italia, in cui tale utilizzo è consentito, valuti il Governo l'opportunità di modificare anche il comma 3 del citato articolo 133, il quale commina sanzioni amministrative pecuniarie per l'abuso di denominazione che sia idoneo a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria, nel senso di estendere l'applicazione di tali sanzioni anche alla fattispecie di utilizzo abusivo o illegittimo della denominazione « istituti di pagamento »;

*z)* con riferimento al comma 16 dell'articolo 35, il quale prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 144 del TUB anche nel caso di inosservanza delle disposizioni, di cui ai nuovi articoli da 114-*duodecies* a 114-*quaterdecies* e 146 del TUB, sulla separazione patrimoniale degli istituti di pagamento, sulla destinazione di apposito patrimonio da parte degli istituti di pagamento che svolgono ulteriori attività imprenditoriali, nonché in materia di vigilanza, valuti il Governo l'opportunità di estendere l'applicazione di tali sanzioni pecuniarie alla contravvenzione delle regole, di cui al nuovo articolo 144-*octies* del TUB, introdotte dallo schema di decreto, relative alla concessione di credito da parte degli istituti di pagamento;

*aa)* con riferimento alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 146 del TUB, come sostituito dal comma 18 dell'articolo 35, il quale, nel quadro dei poteri che la Banca d'Italia può esercitare nei confronti dei soggetti che emettono o gestiscono strumenti di pagamento o prestano servizi di pagamento, contempla anche l'adozione di provvedimenti specifici, quali la sanzione interdittiva della sospensione dell'attività, valuti il Governo l'opportunità di sostituire la nozione di « sanzione interdittiva » con quella di « misura interdittiva »;

*bb)* con riferimento all'articolo 36 dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere la rubrica, la quale fa riferimento anche ad una norma di interpretazione autentica, che non è tuttavia presente nel corpo dell'articolo stesso;

*cc)* con riferimento al comma 3 dell'articolo 37 dello schema, il quale, nel quadro delle disposizioni transitorie, prevede che gli intermediari iscritti negli elenchi degli articoli 106 o 107 del TUB prima del 25 dicembre 2007, i quali posseggano i requisiti richiesti per beneficiare della deroga di cui all'articolo 114-*sexiesdecies* del TUB, possono continuare a prestare servizi di pagamento per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, trascorso il quale dovranno dismettere l'attività, ovvero presentare istanza per beneficiare della deroga, valuti il Governo l'opportunità di semplificare la previsione, atteso che non risulta chiara la ragione in base alla quale si stabilisce che l'istanza per ottenere la predetta deroga possa essere presentata dopo il periodo transitorio massimo di 3 anni, e considerato che in tal modo si rende ancora più macchinoso il regime transitorio definito dall'articolo, di per sé già piuttosto complesso, estendendone inoltre la durata;

*dd)* con riferimento al comma 4 dell'articolo 37, ai sensi del quale l'opzione scelta « tra quelle previste dai commi 1, 2 e 3 » dovrà essere comunicata alla Banca d'Italia dai predetti intermediari entro il

31 gennaio 2011, valuti il Governo l'opportunità di chiarire la portata normativa della disposizione, la quale non trova del resto corrispondenza nell'articolo 88 della direttiva 2007/64/CE, atteso che le previsioni previste dai commi da 1 a 3 sembrano riferirsi a categorie di soggetti distinte e che i termini in essi previsti scadono tutti dopo il 31 gennaio 2011;

*ee)* con riferimento al comma 6 dell'articolo 37, il quale prevede che, nei casi in cui sia necessario adeguare i contratti alle previsioni in materia di trasparenza di cui al Titolo IV dello schema, si applichino le previsioni di cui al nuovo articolo 126-*sexies*, e che i prestatori di servizi di pagamento siano tenuti ad effettuare la comunicazione prevista dal medesimo articolo 126-*sexies* circa le modifiche al contratto quadro o alle condizioni e informazioni ad esso relative, entro il 30 aprile 2010, valuti il Governo l'opportunità di modificare la disposizione, in quanto la tempistica in essa prevista implicherebbe che le norme sulla trasparenza del predetto Titolo IV dello schema si applicherebbero con un ritardo di due mesi rispetto alla complessiva vigenza dello schema di decreto in esame, fissata dall'articolo 42 nel giorno della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*; valuti inoltre il Governo l'opportunità di precisare che il diritto del cliente di recedere dal contratto entro sessanta giorni dalla comunicazione relativa alle condizioni applicate, effettuata da parte del prestatore dei servizi di pagamento, previsto dal secondo periodo del medesimo comma 6, è esercitato senza spese;

*ff)* con riferimento al comma 7 del predetto articolo 37, il quale prevede, per quanto riguarda i servizi di pagamento in favore di amministrazioni pubbliche, che essi saranno adeguati alle disposizioni del decreto nei tempi indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, valuti il Governo l'opportunità di specificare quale sia la fonte normativa attraverso la quale il Ministro dell'economia determinerà la tempistica per l'adeguamento dei servizi di pagamento in favore delle amministrazioni pubbliche;

*gg)* con riferimento alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 38 dello schema di decreto, la quale, nel quadro delle disposizioni transitorie in materia di addebiti, prevede che il debitore, « entro la data indicata ai sensi del comma 1 », può chiedere di proseguire nell'utilizzazione del precedente servizio di autorizzazione permanente all'addebito in conto, ovvero revocare l'autorizzazione e scegliere modalità di pagamento alternative, valuti il Governo l'opportunità di correggere il riferimento al comma 1, con quello alla lettera *a)* del comma 2;

*hh)* con riferimento all'articolo 39 dello schema di decreto, il quale prevede la facoltà, per gli utilizzatori di servizi di pagamento, le associazioni che li rappresentano, e le altre parti interessate, di presentare esposti alla Banca d'Italia per violazione delle norme in tema di diritti ed obblighi delle parti, nonché di trasparenza e di obblighi informativi, ferma restando la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, valuti il Governo l'opportunità di modificare la disposizione, nel senso di includere tra i soggetti abilitati a presentare esposti, come previsto dall'articolo 80 della direttiva, le associazioni dei consumatori, e non solo le associazioni che rappresentano gli utilizzatori dei servizi di pagamento;

*ii)* sempre con riferimento all'articolo 39, il quale prevede che la Banca d'Italia informa « l'esponente » dell'esistenza dei sistemi di risoluzione stragiudiziale previsti dall'articolo 128-*bis* del TUB, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il termine « esponente », che può risultare ambiguo, facendo invece riferimento al soggetto che ha presentato l'esposto;

*ll)* valuti il Governo, in linea generale, l'opportunità di definire meglio il riparto di competenze tra la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, relativamente alle fattispecie di pratiche commerciali scorrette che attengano alle materie oggetto della disciplina di recepimento della direttiva 2007/64/CE;

*mm)* si sottolinea l'esigenza di garantire, nell'esercizio dei poteri di vigilanza regolamentare ed ispettiva sugli istituti di pagamento, che l'attività di concessione di credito, accessoria rispetto ai servizi di pagamento, sia effettuata dagli stessi istituti di pagamento solo con fondi propri, assicurando inoltre il rigoroso rispetto delle disposizioni della direttiva e dello schema di decreto concernenti la separazione patrimoniale tra i servizi di pagamento e le altre attività accessorie e strumentali svolte dagli istituti di pagamento, nonché il rispetto delle norme relative alla segregazione dei fondi dei singoli utenti dei servizi di pagamento, sia rispetto ai fondi di altri utenti o di altre persone fisiche o giuridiche, sia rispetto ai fondi dell'istituto di pagamento;

*nn)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'obbligo, per gli istituti di pagamento, di corrispondere ai soggetti beneficiari dei pagamenti gli interessi legali sulle somme detenute oltre i termini stabiliti per l'effettuazione delle operazioni, anche nel caso in cui predetti istituti adducano a giustificazione di tali ritardi la ricorrenza di motivi di carattere tecnico.

# XI COMMISSIONE PERMANENTE

## (Lavoro pubblico e privato)

*S O M M A R I O*

SEDE REFERENTE:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 130

*ALLEGATO 1 (Emendamenti)* ..... 137

ATTI COMUNITARI:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (strumento di microfinanziamento *Progress*). COM(2009)333 *(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione di un documento finale)* ..... 133

*ALLEGATO 2 (Documento finale approvato dalla Commissione)* ..... 138

SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-*ter* Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 136

### SEDE REFERENTE

*Giovedì 3 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 10.40.**

**Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.**
**C. 1524 Lo Presti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 26 novembre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricordato che la Commissione dovrà procedere all'esame degli emendamenti riferiti alla proposta di legge n. 1524, propone di sospendere brevemente la seduta, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo, anche in modo da poter svolgere immediatamente la prevista riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10.45, è ripresa alle 10.50.**

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha

presentato una nuova formulazione del suo emendamento 1.5, raccomandandone l'approvazione, e ha espresso un parere favorevole sugli identici emendamenti Lo Presti 1.1 e Poli 1.3 *(vedi allegato 1)*; in conseguenza dei pareri espressi, sono stati quindi ritirati l'emendamento Poli 1.4 e l'emendamento 1.2 del relatore.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, conferma i pareri già espressi nella precedente seduta, raccomandando alla Commissione l'approvazione del suo emendamento 1.5 (*Nuova formulazione*) e degli identici emendamenti Lo Presti 1.1 e Poli 1.3, anche in modo da trasmettere con celerità il testo risultante alle Commissioni competenti in sede consultiva. Ricorda, peraltro, che i predetti emendamenti, che danno una concreta risposta alle questioni emerse nella precedente seduta, potrebbero essere sostenuti da tutti i gruppi.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI ricorda che il Governo, in una precedente seduta, aveva evidenziato che allo stato è in corso di svolgimento, presso il competente Ministero, un tavolo tecnico che vede la partecipazione dei presidenti delle casse previdenziali private, finalizzato all'esame delle principali criticità evidenziate nei progetti di riforma del settore previdenziale di riferimento; per tale ragione, era stata espressa una riserva sul merito complessivo del provvedimento, in attesa di possibili soluzioni condivise, relative alle predette criticità, che potranno emergere dai lavori del tavolo tecnico. In ogni caso, sciogliendo la riserva precedentemente formulata e in attesa di conoscere anche gli esiti del predetto lavoro istruttorio in sede tecnica, ritiene di potere esprimere una sostanziale condivisione rispetto agli emendamenti sui quali vi è il parere favorevole del relatore, a condizione che l'aliquota contributiva prevista dagli identici emendamenti Lo Presti 1.1 e Poli 1.3 non superi il 4 per cento e che la valutazione dei Ministeri vigilanti sulle delibere degli enti, concernenti le modifiche o la destinazione del contributo integrativo (di cui alla nuova formulazione dell'emendamento 1.5 del relatore), sia effettuata tenendo conto della sostenibilità della gestione e dell'adeguatezza delle prestazioni.

Antonino LO PRESTI (PdL), anche al fine di fugare le perplessità del rappresentante del Governo, ricorda anzitutto che l'emendamento 1.5 del relatore, nella sua nuova formulazione, fa riferimento alle procedure di approvazione previste dalla normativa vigente, con ciò rendendo ultronea la richiesta di una apposita specificazione in tema di vigilanza. In ogni caso, con riferimento a tale aspetto, ritiene che non vi sarebbero particolari problemi ad accogliere le indicazioni del Governo.

Quanto, invece, alla richiesta di innalzare solo sino al 4 per cento il « tetto » normativo dell'aliquota riferita al contributo integrativo, fa presente che per altre casse previdenziali già esistono apposite disposizioni legislative che fissano al 5 per cento il limite massimo di detta aliquota, sebbene talune di queste casse abbiano convenuto di non portare oltre il 4 per cento l'aliquota stessa. Per tale motivo, avverte che sarebbe difficilmente comprensibile una misura che, invece di omogeneizzare le casse di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 con quelle di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, finisca per accentuare uno squilibrio tra le stesse.

Cesare DAMIANO (PD), nel rilevare come il confronto del Governo con i rappresentanti delle casse previdenziali sembra procedere a rilento, dichiara di condividere le perplessità espresse dal deputato Lo Presti, ricordando come le misure previste negli emendamenti che hanno incontrato il parere favorevole del relatore siano in grado di rendere un giusto riconoscimento ai problemi segnalati dal suo gruppo nella precedente seduta. Ritiene, pertanto, che la Commissione possa procedere nell'approvazione dei citati emendamenti, anche valutando – ove il relatore lo ritenesse opportuno – l'accoglimento della richiesta del rappresentante del Governo sul richiamo ai poteri di vigilanza in ordine alla sostenibilità della gestione e all'adeguatezza delle pre-

stazioni, per i quali, peraltro, ritiene che l'emendamento 1.5 del relatore, nella sua nuova formulazione, offra già ampie garanzie. Al contrario, non riterrebbe comprensibile un intervento modificativo, in tema di riduzione dell'aliquota contributiva, sugli identici emendamenti Lo Presti 1.1 e Poli 1.3, in relazione ai quali preannuncia sin d'ora l'intenzione del suo gruppo di votare a favore, nella loro attuale formulazione.

Nedo Lorenzo POLI (UdC) dichiara di condividere le valutazioni sinora emerse in ordine al limite massimo da porre all'aliquota contributiva, che deve rimanere fissato al 5 per cento, come previsto anche dal suo emendamento 1.3. Preannuncia, inoltre, la disponibilità del suo gruppo a valutare positivamente una eventuale integrazione dell'emendamento 1.5 *(Nuova formulazione)* del relatore, nel senso richiesto dal rappresentante del Governo.

Marialuisa GNECCHI (PD) auspica che sulla proposta di legge in esame si raggiunga un ampio grado di condivisione, atteso anche che essa rappresenta un notevole passo in avanti compiuto in direzione di un sostegno concreto agli iscritti alle casse professionali. Nell'osservare che i liberi professionisti, al pari dei lavoratori dipendenti, hanno diritto a beneficiare di adeguate prestazioni previdenziali e assicurative, fa notare che attualmente essi percepiscono pensioni significativamente basse, soprattutto laddove si tratti di professioniste donne, citando al riguardo taluni dati statistici provenienti da fonti ufficiali. Si augura, in conclusione, una sollecita e positiva conclusione dell'*iter* di esame del provvedimento, che ritiene possa intervenire a sanare una situazione di disparità di trattamento, molto penalizzante per alcune casse previdenziali.

Gianni MANCUSO (PdL), nel giudicare non appropriate alcune riflessioni svolte dal deputato Gnecchi in ordine alle prestazioni previdenziali di diverse casse professionali e osservando che nessuna delle casse privatizzate – interessate dal progetto di riforma imposto dal legislatore – finora ha fissato al 5 per cento l'aliquota del contributo integrativo, giudica irragionevole ridurne al 4 per cento il limite massimo, anche considerato che i contributi pagati dai professionisti confluiscono in un fondo gestito autonomamente dalla casse medesime, in vista dell'erogazione delle necessarie prestazioni previdenziali, rispetto a cui lo Stato non fornisce alcuna forma di sostegno finanziario. Nel far notare che la questione dell'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche si pone, in misura ancora maggiore, per gli iscritti alle casse di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996, dichiara di condividere le considerazioni sinora svolte dai deputati intervenuti, preannunciando un voto favorevole sugli emendamenti sui quali si è registrato il parere favorevole del relatore.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, preso atto del dibattito sinora svolto, ritiene che il Governo possa ritenersi garantito sotto il profilo delle attività di vigilanza, non soltanto dal contenuto del suo emendamento 1.5, nella sua nuova formulazione, ma anche dal testo della stessa proposta di legge in esame, che già prevede l'intervento dei Ministeri vigilanti nell'ambito delle procedure di autorizzazione. In ogni caso, considerata la sostanziale condivisione che sembra emergere in Commissione, presenta una ulteriore nuova formulazione del suo emendamento 1.5 *(vedi allegato 1)*, di cui raccomanda l'approvazione, confermando altresì il parere favorevole sugli identici emendamenti Lo Presti 1.1 e Poli 1.3, nella loro attuale formulazione, atteso anche l'unanime orientamento che, sul punto del limite massimo dell'aliquota contributiva, si registra da parte di tutti i gruppi.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI fa presente che il Governo non può che prendere atto della conferma del parere del relatore sugli identici emendamenti Lo Presti 1.1 e Poli 1.3, riservandosi, in ogni caso, lo svolgimento di ulteriori riflessioni nell'ambito del tavolo tecnico di confronto con i rappresentanti delle casse. Esprime,

altresì, parere favorevole sull'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 1.5 del relatore.

Cesare DAMIANO (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sugli identici emendamenti Lo Presti 1.1 e Poli 1.3 e sull'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 1.5 del relatore, che si muovono in una linea di confronto costruttivo e di risposta concreta alle esigenze poste dalle casse previdenziali, in attesa che la Commissione avvii – come prospettato anche dalla presidenza nella precedente seduta – una riflessione più complessiva sulla riforma del sistema, anche alla luce dell'iniziativa legislativa da lui presentata.

Per le ragioni esposte, manifesta peraltro l'intenzione di sottoscrivere gli identici emendamenti Lo Presti 1.1 e Poli 1.3.

Marialuisa GNECCHI (PD) dichiara di sottoscrivere, a sua volta, gli identici emendamenti Lo Presti 1.1 e Poli 1.3.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che l'emendamento Lo Presti 1.1 è stato testé sottoscritto dai deputati Di Biagio, Vincenzo Antonio Fontana, Mariarosaria Rossi e Pelino.

La Commissione approva, con distinte votazioni, l'ulteriore nuova versione dell'emendamento 1.5 del relatore e gli identici emendamenti Lo Presti 1.1 e Poli 1.3.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel dichiarare la propria soddisfazione per l'unanime consenso registratosi tra i gruppi rispetto alle proposte emendative testé esaminate, avverte che il testo del provvedimento in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.10.**

**ATTI COMUNITARI**

*Giovedì 3 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 11.10.**

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (strumento di microfinanziamento *Progress*).**
**COM(2009)333.**

*(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione di un documento finale).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 novembre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica anzitutto che, in data 25 novembre 2009, la XIV Commissione ha espresso il parere di competenza sul provvedimento in titolo. Avverte, quindi, che il relatore, alla luce del predetto parere e in esito al dibattito sinora svolto, ha presentato una proposta di documento finale *(vedi allegato 2)*, al fine di consentire alla Commissione di esprimere, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tale atto comunitario.

Ricorda peraltro che, in caso di approvazione della proposta di documento, essa – così come già avvenuto in occasioni analoghe presso altre Commissioni parlamentari – sarà trasmessa, oltre che al Governo, quale diretto destinatario, anche al Consiglio europeo ed al Parlamento europeo, in un'ottica di dialogo tra le istituzioni nazionali e quelle europee.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), *relatore*, fa presente che la proposta di documento finale è già stata concordata, in via informale, con i rappresentanti di tutti i gruppi, in modo da contemplare ogni elemento di interesse emerso nel corso del dibattito. Ne auspica, pertanto, una sollecita approvazione da parte della Commissione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime l'orientamento favorevole del Governo sulla proposta di documento finale predisposta dal relatore.

Elisabetta RAMPI (PD) osserva che la Commissione è chiamata oggi a rivolgere un preciso atto d'indirizzo al Governo in vista della elaborazione di un importante provvedimento comunitario, in relazione all'introduzione di uno strumento di microfinanziamento, che appare decisivo nella strategia europea per l'occupazione e l'integrazione sociale, soprattutto in un periodo di grave crisi economica come quello attuale, nel quale risulta significativamente limitato l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese. Dichiara di condividere la proposta di documento finale elaborata dal relatore, dal momento che essa recepisce le considerazioni espresse nel corso del dibattito in relazione all'esigenza di rispettare i tempi programmati per le azioni proposte in sede comunitaria, di definire con maggiore chiarezza la platea dei beneficiari, di garantire una dotazione finanziaria adeguata per il nuovo strumento, di promuovere in Italia la diffusione di tale strumento – allo stato, penalizzato da una legislazione lacunosa – considerata la particolare dimensione del suo tessuto produttivo.

Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento finale predisposta dal relatore.

Teresio DELFINO (UdC) osserva come, avendo il relatore affrontato con disponibilità il lavoro istruttorio sul provvedimento in esame, vi sia stata la possibilità di condividere un percorso tra tutti i gruppi finalizzato alla definizione di una posizione comune in ordine alla proposta di decisione comunitaria in titolo, che opportunamente dispone il finanziamento di iniziative di imprenditorialità diffusa. Nel rivolgere, quindi, un sincero apprezzamento nei confronti del relatore, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento finale.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia il relatore e l'intera Commissione per la sensibilità dimostrata sull'argomento oggetto della proposta di decisione in esame, ricordando come l'approvazione di un documento finale condiviso, relativo ad un importante atto normativo comunitario ancora *in itinere*, arrivi all'indomani dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, in un'ottica di rafforzamento della cosiddetta « fase ascendente » e, più in generale, del ruolo dei Parlamenti nazionali. Auspica, pertanto, che la Commissione sappia mantenere aperto un ampio e articolato confronto sulle « strategie di Lisbona », anche con l'approvazione di ulteriori atti di indirizzo parlamentare, in modo che la funzione di supporto alla coesione sociale in ambito comunitario non sia soltanto « declamata », ma anche effettivamente garantita.

La Commissione approva, quindi, la proposta di documento finale presentata dal relatore.

**La seduta termina alle 11.25.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Giovedì 3 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.*

**La seduta comincia alle 11.25.**

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.**
**Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-*ter* Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.**
(Parere alla XII Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 10 novembre 2009.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) dichiara che il suo gruppo, prima di esprimere una posizione definitiva sul provvedimento in esame, ritiene necessario svolgere ulteriori approfondimenti, soprattutto con riferimento a taluni aspetti di esso che appaiono, al momento, molto problematici sotto il profilo del riparto delle competenze istituzionali. Alla luce dell'esigenza di svolgere tale supplemento di attività istruttoria, chiede pertanto alla presidenza di valutare l'opportunità di rinviare ad altra seduta la deliberazione di competenza della Commissione.

Marialuisa GNECCHI (PD), nel condividere la proposta di rinvio della deliberazione testé formulata dal deputato Fedriga, ribadisce la forte contrarietà del suo gruppo rispetto al provvedimento in esame, soprattutto nella parte in cui, all'articolo 9, riconosce ai dirigenti medici lo svolgimento della libera professione anche nelle strutture sanitarie private non convenzionate, e laddove, all'articolo 10, estende tale possibilità addirittura al personale non medico. Giudica tali disposizioni molto pericolose – dal momento che intere « squadre mediche » potrebbero trasferirsi dal piano pubblico a quello privato – oltre che suscettibili di alimentare comportamenti poco virtuosi da parte degli operatori pubblici, che avrebbero esclusivo interesse ad incentivare il ricorso alle prestazioni privatistiche. Ritiene che tale provvedimento metta, pertanto, in discussione il diritto di tutti i cittadini di usufruire dei servizi universali garantiti dalla sanità pubblica, pilastro fondamentale che il provvedimento in titolo pone arbitrariamente in competizione con il settore privato, a discapito della qualità stessa delle prestazioni pubbliche.

Esprime poi profonde perplessità sull'articolo 8, che fissa al settantesimo anno di età il limite massimo per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, atteso che esso configurerebbe una deroga all'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008. Osserva che sulla materia del collocamento obbligatorio in quiescenza il Governo è intervenuto con norme settoriali e contraddittorie, riconoscendo, da ultimo, la possibilità di considerare gli anni di servizio effettivo come criterio da applicare ai fini del collocamento a riposo – criterio per il quale i gruppi di opposizione si sono lungamente battuti, in luogo di quello che fa riferimento agli anni di contribuzione – solo a determinate categorie di lavoratori. Invita, pertanto, la maggioranza ed il Governo a fare chiarezza su tale questione, al fine di introdurre una disciplina normativa che riconosca un pari trattamento a tutti i lavoratori dipendenti.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, mentre giudica condivisibile la proposta di acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine all'articolo 9, che incide su tematiche particolarmente delicate e complesse, ritiene che la questione del limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale rappresenti un « falso problema », dal momento che il personale medico entra nel pieno della sua attività più tardi rispetto agli altri lavoratori e raggiunge i 40 anni di servizio effettivo proprio intorno ai 70 anni. Ritiene, dunque, che la norma contenuta all'articolo 8 – disposizione, peraltro, già vigente per taluni dirigenti del comparto – sia ragionevole e risponda proprio all'esigenza testé indicata.

Marialuisa GNECCHI (PD), intervenendo per una precisazione, ribadisce che

è stato il Governo ad aver introdotto nell'ordinamento un problema di disparità di trattamento, riconoscendo determinate facoltà solo ad alcuni lavoratori.

Giuliano CAZZOLA (PdL), nell'associarsi alla richiesta di un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, conferma le sue perplessità – già espresse nella precedente seduta – sull'articolo 9 del provvedimento, che rischia di favorire lo sviluppo di una sanità « a due velocità » all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale, a seconda che si scelga la prestazione privata o quella pubblica, nonché sull'articolo 10, che riconosce anche al personale non medico lo svolgimento della libera professione. Invita, inoltre, il relatore a tenere conto, in sede di formulazione della sua proposta di parere, della necessità di operare un coordinamento normativo, in materia di collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, tra l'articolo 8 del provvedimento in esame e una disposizione di simile contenuto, presente nel disegno di legge in materia di lavoro « collegato » alla manovra finanziaria, recentemente approvato, con modificazioni, dal Senato e trasmesso alla Camera per la terza lettura.

Donella MATTESINI (PD), nel concordare con la proposta di valutare un maggiore approfondimento del testo rispetto ad alcuni aspetti problematici connessi agli articoli 8, 9 e 10, evidenzia che taluni elementi di criticità sembrano emergere anche dall'articolo 2, comma 2, che, escludendo il responsabile per i servizi sociali dal Collegio di direzione, rischia di pregiudicare la messa in atto di quella integrazione socio-sanitaria delle politiche pubbliche, su cui dovrebbe fondarsi la gestione del Servizio sanitario nazionale.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, giudica doveroso prendere atto degli orientamenti emersi nel corso del dibattito, invitando pertanto il relatore a svolgere i necessari approfondimenti integrativi in ordine al provvedimento in titolo, ai fini della formulazione di una proposta di parere che consenta di registrare il consenso della Commissione.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.40.**

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 3 dicembre 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 10.50.

ALLEGATO 1

**Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi (C. 1524 Lo Presti).**

**EMENDAMENTI**

ART. 1.

*Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole:* Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse di cui al presente decreto legislativo e a quelle di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti.

**1. 5.** *(Nuova formulazione).* Il Relatore.

*Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole:* Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse di cui al presente decreto legislativo e a quelle di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che adottano il sistema di calcolo contributivo è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere concernenti la modifica della misura del contributo integrativo ed i criteri di destinazione dello stesso sono valutate dai Ministeri vigilanti sulla base della sostenibilità della gestione complessiva e delle implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.

**1. 5.** *(Ulteriore nuova formulazione).* Il Relatore.

***(Approvato)***

*Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole:* L'aliquota relativa non può eccedere il 5 per cento.

*** 1. 1.** Lo Presti, Damiano, Gnecchi, Di Biagio, Vincenzo Antonio Fontana, Mariarosaria Rossi, Pelino.

***(Approvato)***

*Al comma 1, capoverso 3, inserire, in fine, le seguenti parole:* L'aliquota relativa non può eccedere il 5 per cento.

*** 1. 3.** Poli, Delfino, Damiano, Gnecchi.

***(Approvato)***

ALLEGATO 2

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (strumento di microfinanziamento *Progress*) (COM(2009)333).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la « Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (strumento di microfinanziamento *Progress*) » (COM(2009)333 definitivo) presentata dalla Commissione europea il 2 luglio 2009;

valutata l'opportunità di recepire le osservazioni contenute nel parere approvato dalla XIV Commissione, in data 25 novembre 2009, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento;

rilevato che l'esclusione dall'accesso al credito e agli altri servizi finanziari è sempre più riconosciuta come uno dei principali ostacoli allo sviluppo e all'integrazione sociale;

espresso apprezzamento per l'iniziativa della Commissione europea che, pur rappresentando una risposta immediata e concreta volta ad ovviare alle conseguenze sociali ed occupazionali nella difficile congiuntura economica, configura al contempo una misura per l'occupazione che potrà opportunamente assumere carattere stabile;

preso atto delle priorità individuate dalle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della strategia per l'occupazione, che appaiono ampiamente condivisibili, e, segnatamente, della necessità di migliorare l'accesso all'occupazione, ribadita da ultimo nella comunicazione della Commissione europea « Un impegno comune per l'occupazione » (COM(2009)257) del 3 giugno 2009, che propone, tra l'altro, di rafforzare la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e tra le parti sociali per un impegno comune sulle priorità definite;

condivisi gli obiettivi prioritari definiti nelle conclusioni del Consiglio europeo dell'8 giugno del 2009 sulla flessicurezza: sostenere l'occupazione, migliorando il contesto imprenditoriale mediante regimi di previdenza che forniscano incentivi al lavoro e la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese; mantenere gli incentivi per l'accesso e il ritorno all'occupazione e a concentrarsi sul sostegno ai gruppi più vulnerabili;

tenuto conto, altresì, delle priorità individuate dal Consiglio europeo nell'ambito dei pacchetti per la ripresa: *i)* mantenere l'occupazione, creare nuovi posti di lavoro e promuovere la mobilità; *ii)* migliorare le competenze e rispondere alle esigenze del mercato del lavoro; *iii)* migliorare l'accesso all'occupazione, nonché dell'esigenza di utilizzare tutti gli strumenti comunitari disponibili;

tenuto altresì conto degli orientamenti che il Consiglio europeo incoraggia gli Stati membri ad esaminare: impatto della fiscalità e dei regimi previdenziali sugli incentivi a lavorare; eliminazione del divario di genere nel settore dell'occupazione; politiche attive per evitare lunghi

periodi di disoccupazione; rafforzare il profilo delle competenze per quanto riguarda l'offerta di lavoro e valorizzare il ruolo dei *partner* sociali nella definizione e anticipazione delle competenze necessarie e nel fornire i programmi di formazione, nonché rafforzare il passaggio dei giovani all'attività lavorativa; promozione della qualità del lavoro;

preso atto dei pareri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale dell'Unione europea sulla proposta in esame;

considerato che nel caso specifico dell'Italia, le PMI rappresentano una realtà per la quale appare strettamente necessario coordinare le funzioni e raccordare le iniziative assunte in un quadro europeo chiaramente definito, che rappresenta un'opportunità anche per il Governo italiano per predisporre una specifica regolamentazione che favorisca lo sviluppo del settore della microfinanza e del microcredito;

evidenziato che nell'ambito del consolidamento dello strumento, può risultare utile la leva fiscale, e pertanto si potrà tenere conto delle iniziative nazionali, anche legislative, con particolare riferimento ad interventi per i lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare un'attività d'impresa;

rilevata l'esigenza che il presente documento, unitamente al parere della XIV Commissione sia trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo,

esprime le seguenti valutazioni, invitando il Governo ad adoperarsi nelle competenti sedi decisionali comunitarie affinché:

sia garantita una dotazione finanziaria adeguata per il nuovo strumento, atteso che la somma di 100 milioni di euro appare insufficiente a mobilitare risorse che possano provocare l'auspicato effetto leva che secondo le previsioni consentirebbe di mobilitare 500 milioni di euro, per circa 45.000 prestiti;

si valuti, a tale proposito, l'opportunità di assicurare, mediante l'inclusione di un'apposita voce nel bilancio annuale dell'UE per il 2010, un'evidenza contabile distinta da *Progress*, anche al fine di garantire una maggiore trasparenza nella destinazione e nella gestione delle risorse, siano reperite risorse aggiuntive attraverso una cooperazione con la BEI, anche nell'ottica di dare stabilità al finanziamento;

siano rispettati i tempi programmati per le azioni proposte, al fine di soddisfare tempestivamente ed efficacemente la domanda dei disoccupati e dei gruppi vulnerabili destinatari dell'iniziativa; a tal proposito, si ritiene opportuno definire con chiarezza e maggiore precisione la platea dei beneficiari – includendo tra i gruppi più vulnerabili anche i lavoratori non più giovani ancora attivi sul piano professionale – tenendo conto dei cambiamenti nella composizione della disoccupazione derivanti dalla crisi – ai quali offrire altrettanto chiare e fruibili misure di sostegno;

siano, altresì, definite procedure di accesso standardizzate con l'obiettivo di evitare adempimenti troppo onerosi e disincentivanti; nonché individuati criteri di riferimento per assicurare una distribuzione delle risorse che tenga conto e privilegi i progetti che rispondono a determinati requisiti, quali la particolare attenzione all'introduzione di strumenti innovativi di sviluppo sostenibile;

considerata la varietà e il numero degli strumenti individuati per affrontare la crisi economica, al fine di renderli più efficaci e di agevole accesso, sia garantito un coordinamento tra gli stessi, per evitare la dispersione delle risorse ed assicurare un significativo miglioramento, segnatamente per quanto concerne, oltre all'automaticità e alla trasparenza delle procedure, le attività di valutazione;

si consolidino le azioni di affiancamento, monitoraggio e tutoraggio attuate dalle organizzazioni della microfinanza operanti a livello nazionale, attraverso iniziative e programmi dedicati, e comunque nell'ambito di uno scambio di migliori pratiche con le organizzazioni affiliate alla rete europea « *European Microfinance Network* »; sia garantita al contempo una migliore informazione sull'entità della potenziale domanda attraverso un adeguato monitoraggio e valutazioni *ex post*, nonché attraverso una strategia di coordinamento tra tutti i soggetti interessati anche della società civile, tra cui le associazioni *no profit*;

siano garantiti tutti gli strumenti necessari a facilitare l'accesso alla microfinanza e al microcredito e si assicuri che l'Italia benefici di una congrua percentuale delle risorse erogate dal nuovo strumento finanziario europeo, tenuto conto della natura di progetto pilota dell'iniziativa e del fatto che il tessuto italiano è costituito per oltre il 95 per cento da piccole e medie imprese.

# XII COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari sociali)

*S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 141
SEDE REFERENTE:
Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 141
AVVERTENZA ..... 142

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 3 dicembre 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.30 alle 11.50.

### SEDE REFERENTE

*Giovedì 3 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.*

**La seduta comincia alle 11.50.**

**Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili.**
**C. 1732 Porcu.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il relatore, onorevole Ciccioli, ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta odierna, per imprevisti e improrogabili impegni.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PdL) osserva preliminarmente che in data odierna si celebra la giornata internazionale delle persone disabili e che, pertanto, è con una forte sensibilità che la Commissione deve affrontare l'esame della proposta di legge all'ordine del giorno. Ciò premesso, evidenzia come lo scopo di tale proposta di legge sia quello di estendere alle grosse e note associazioni di disabili, cd « associazioni storiche », il monopolio, già attribuito ai sindacati dalla legge n. 152 del 2001, nella trattazione delle pratiche con la pubblica amministrazione. Tale tendenza favorisce l'opacità della pubblica amministrazione creando dei filtri monopolistici tra la stessa pubblica amministrazione e la persona titolare di diritti e legittimi interessi, a scapito di quanto previsto in tema di trasparenza dell'azione amministrativa dalla legge n. 241 del 1990. Invece, in tema di rapporti tra il disabile e la pubblica amministrazione sarebbe, a suo avviso, molto più liberale uno schema come quello pre-

figurato nella legge 1° marzo 2006, n. 67, recante « Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni », secondo cui una volta riconosciuto al disabile uno specifico diritto, si attribuisce a quest'ultimo anche la facoltà di farsi rappresentare nei confronti della pubblica amministrazione da tutta una vasta gamma di soggetti e associazioni autorizzate con apposito atto. Rileva, infine, che la proposta in esame non disciplina la procedura di autorizzazione che le grosse associazioni di tutela delle persone disabili dovrebbero seguire per potere usufruire delle prerogative e dei finanziamenti previsti dalla legge n. 152 del 2001. Infine, esprime apprezzamento per il deputato Porcu per l'attenzione dimostrata nei confronti delle associazioni di tutela dei disabili e dichiara la propria disponibilità al confronto e al dialogo ove si superino le criticità evidenziate.

Carmelo PORCU (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori e riservandosi di intervenire nel merito nel prosieguo del dibattito, ricorda la grande manifestazione che si sta svolgendo oggi al teatro Valle, in occasione della giornata internazionale della persona disabile, manifestazione che vede per la prima volta unite la FAND e la FISH, i due grandi pilastri dell'associazionismo dei disabili, protagonisti insieme di questo importante evento. Infine, auspica che venga al più presto data attuazione alle norme che prevedono l'istituzione dell'Osservatorio sulle disabilità, previste nella legge di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, approvata ormai da alcuni mesi.

Da ultimo, preannuncia sin d'ora la richiesta che la Commissione valuti l'opportunità, nell'ambito dell'istruttoria legislativa, di dar corso ad alcune audizioni informali di soggetti rappresentativi del mondo delle disabilità.

Giuseppe PALUMBO, *presidente,* condivide le considerazioni, espresse dai colleghi che sono intervenuti nel dibattito, riguardo all'importanza della giornata odierna e ritiene che la Commissione stia dando un importante segnale di attenzione proseguendo l'esame della proposta di legge proprio nella giornata internazionale che si celebra oggi. Ed è anche per questo motivo che ha ritenuto opportuno convocare la Commissione nonostante la sospensione dei lavori dell'Assemblea.

Infine, quanto alla richiesta avanzata dal deputato Porcu di procedere ad audizioni informali, la questione verrà affrontata, al termine dell'esame preliminare, nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA, dopo aver ringraziato i deputati intervenuti nel dibattito, fa presente che le risultanze dei lavori della Conferenza nazionale sulle politiche della disabilità, organizzata dal Ministero a Torino lo scorso mese di ottobre, sono in via di trasmissione alle Camere proprio in un ottica di costante e corretto rapporto tra Governo e Parlamento. In merito all'istituzione dell'Osservatorio sulle disabilità, da lei stessa fortemente voluto, assicura che l'iter è in corso e verrà istituito in tempi brevi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Disposizioni per l'incremento dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili.*
*C. 1539 d'iniziativa popolare, C. 1612 Zazzera e C. 2119 Fugatti.*

# XIII COMMISSIONE PERMANENTE

## (Agricoltura)

*S O M M A R I O*

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri (sezioni Abruzzo) *(Svolgimento e conclusione)* ..... 143

Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole Agci Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop/Agroalimentare e Unci-Ascat (sezioni Abruzzo) *(Svolgimento e conclusione)* ..... 143

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 144

AVVERTENZA ..... 144

*ERRATA CORRIGE* ..... 144

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Giovedì 3 dicembre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.**

**Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri (sezioni Abruzzo).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Bruno PALOZZO, *responsabile ufficio studi e documentazione della Coldiretti, sezione Abruzzo*, il dottor Stefano FABRIZI, *direttore della Confagricoltura di L'Aquila,* il dottor Tommaso VISCO, *Presidente dell'UIMEC UIL (Abruzzo)*, riferiscono sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Paolo RUSSO, *presidente,* dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta sospesa alle 13.30 è ripresa alle 13.35.**

**Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.**

**Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole Agci Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop/Agroalimentare e Unci-Ascat (sezioni Abruzzo).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna

sarà assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il dottor Gasper Rino TALUCCI, *presidente della Fedagri-Confcooperative (Abruzzo)*, il dottor Tonello Mauro, presidente dell'Unci Coldiretti (Abruzzo), riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Paolo RUSSO, *presidente,* dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*RISOLUZIONI*

*7-00220 Rainieri: Misure in favore del settore suinicolo.*

*7-00108 Bellotti: Interventi per consentire e incentivare la coltivazione della canapa « sativa ».*

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 25 novembre 2009, a pagina 822, nella prima colonna, dopo la trentatreesima riga, inserire, a capo, la seguente parola:

***(Approvato)***

# XIV COMMISSIONE PERMANENTE

## (Politiche dell'Unione europea)

*S O M M A R I O*

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. Atto n. 146 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 146

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE. Atto n. 148 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* ..... 146

*ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 167

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio. Atto n. 143 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 147

*ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 168

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Atto n. 144 *(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento)* ..... 147

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 135 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* ..... 147

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 136 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 151

*ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 169

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Atto n. 145 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 155

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 147 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione)* ..... 161

*ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 170

ATTI COMUNITARI:

Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici – Verso un quadro d'azione europeo (COM(2009)147 def.).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Riesame della politica ambientale 2008 (COM(2009)304 def.).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE – Riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (COM(2009)400 def.) (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-*bis *del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ..... 165

*ALLEGATO 5 (Proposta di parere formulata dal Relatore)* ..... 171

*ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 166

*ERRATA CORRIGE* ..... 166

**ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 3 dicembre 2009 — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.*

**La seduta comincia alle 12.05.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. Atto n. 146.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere.

Gianluca PINI, *presidente*, in qualità di capogruppo, preannuncia il voto favorevole del gruppo LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE. Atto n. 148.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

Gianluca PINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Centemero, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 1*).

Enrico FARINONE (PD), valutato positivamente il provvedimento in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere.

Gianluca PINI, *presidente*, in qualità di capogruppo, preannuncia il voto favorevole del gruppo LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.**
**Atto n. 143.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*), che illustra.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia, anche alla luce delle osservazioni svolte dal relatore, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere.

Gianluca PINI, *presidente*, in qualità di capogruppo, preannuncia il voto favorevole del gruppo LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).**
**Atto n. 144.**

*(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 novembre 2009.

Gianluca PINI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo in oggetto scade il prossimo 7 dicembre 2009, ma che, non essendo ancora pervenuto il parere della Conferenza Unificata, la Commissione non può concluderne l'esame nella seduta odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.**
**Atto n. 135.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che lo schema di decreto legislativo in esame, ai sensi della legge comunitaria 2008 (L. 88/2009), è volto a recepire la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Il provvedimento, composto da diciannove articoli e undici allegati, è finalizzato ad adeguare il quadro normativo vigente in materia di macchine e ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 459/1996 e decreto del Presidente della Repubblica 162/1999) alle disposizioni contenute nella citata direttiva, già ridenominata « nuova direttiva macchine », a sua volta diretta alla determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere rispettati nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine immesse sul mercato, al fine di migliorarne il livello di sicurezza.

La necessità di una nuova direttiva in materia di macchine è determinata, innanzitutto, dall'esigenza di dare una risposta alle numerose questioni sulla corretta applicazione della normativa in oggetto, in quanto il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria ma al contempo è un settore caratterizzato dal rilevante costo sociale dovuto agli infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine; il numero di tali infortuni può essere notevolmente ridotto con norme che permettano, meglio di quelle vigenti, di integrare la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stessa delle macchine, di effettuarne una corretta installazione e manutenzione e di assicurare l'applicazione corretta e uniforme della relativa disciplina mediante un'adeguata attività di sorveglianza del mercato. Pertanto, rispetto alla precedente « direttiva macchine » la direttiva 2006/42/CE, pur mantenendone l'impianto sostanziale, introduce innovazioni limitate ma rilevanti e soprattutto una serie di chiarimenti, precisazioni e aggiornamenti.

L'adozione delle disposizioni nazionali per conformarsi alla direttiva sarebbe dovuta avvenire prima del 29 giugno 2008, mentre la loro applicazione è stata prevista a partire dal 29 dicembre 2009. Il recepimento della direttiva è stato previsto una prima volta dalla legge n. 13/2007 (comunitaria 2006), tramite decreto legislativo da emanarsi entro marzo 2008. Essendo scaduto infruttuosamente il termine per l'esercizio della delega e tenuto conto del fatto che il 25 giugno 2009 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2008/0679) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2006/42/CE – la legge n. 88/2009 (comunitaria 2008) ha nuovamente previsto il recepimento della direttiva – inserita nell'allegato B – mediante delega da attuarsi entro un termine breve (tre mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria), ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della stessa legge, trattandosi di direttiva il cui termine di recepimento è già scaduto. Si consideri peraltro che, per il « meccanismo » previsto dal comma 4 del medesimo articolo, il termine per l'esercizio della delega, inizialmente fissato al 29 ottobre 2009, è prorogato di novanta giorni e quindi scadrà il 27 gennaio 2010.

Gli articoli dello schema, brevemente illustrati, prevedono quanto segue.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione del decreto, inserendo tra i prodotti a cui si applica la relativa disciplina anche le quasi-macchine (il concetto di quasi-macchina costituisce una delle novità della direttiva). Il decreto si applica quindi ai seguenti prodotti: macchine; attrezzature intercambiabili; componenti di sicurezza; accessori di sollevamento; catene, funi e cinghie; dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; quasi-macchine. L'articolo precisa altresì i casi di esclusione, che comprendono anche le macchine progettate per essere utilizzate temporaneamente a fini di ricerca.

L'articolo 2 riporta le definizioni. Si segnala in particolare quella relativa alle quasi-macchine (insiemi che costituiscono

quasi una macchina ma che non sono in grado, da soli, di garantire un'applicazione ben determinata).

L'articolo 3, in conformità a quanto disposto dalla direttiva, lascia ai fabbricanti o ai relativi mandatari la responsabilità di attestare la conformità delle macchine alla direttiva, ai fini della loro immissione sul mercato o in servizio. A loro compete, altresì, l'apposizione della marcatura « CE » riconosciuta come l'unica che garantisca la conformità della macchina ai requisiti fissati dalla direttiva, cui si accompagna la dichiarazione CE di conformità.

L'articolo 4 prevede la presunzione di conformità alle disposizioni del decreto per le macchine provviste della marcatura « CE » e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità e per quelle costruite conformemente alle norme armonizzate i cui riferimenti risultino pubblicati nella GU dell'UE. L'articolo prevede, inoltre, l'adozione, da parte degli enti di normazione italiani, di procedure necessarie a consentire alle parti sociali di partecipare, a livello nazionale, al processo di elaborazione e controllo delle norme armonizzate in materia di macchine.

L'articolo 5 disciplina la procedura di contestazione di una norma armonizzata che non risponde più alle esigenze di sicurezza e tutela della salute per le quali era stata elaborata, assegnando – non diversamente da quanto previsto dalla normativa vigente – al Ministero dello sviluppo economico il compito di presentare un atto di contestazione al comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE.

L'articolo 6 disciplina la sorveglianza del mercato, confermando le funzioni di sorveglianza per il controllo della conformità di macchine e quasi-macchine alle disposizioni del decreto legislativo svolte dai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro. Viene confermato anche il ruolo dell'Ispesl cui è affidato lo svolgimento di accertamenti di carattere tecnico, nonché lo scambio di informazioni e segnalazioni tra gli organi di vigilanza per la salute e sicurezza sul lavoro e le autorità di sorveglianza su indicate. La norma prevede inoltre l'adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico di provvedimenti limitativi della circolazione e della messa in servizio – fino al ritiro dal mercato – di una macchina, pur provvista di marcatura « CE » e accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità, qualora presenti rischi per la salute e la sicurezza di persone o animali, con oneri a carico del costruttore o del mandatario. Per il Ministero sussiste l'obbligo di comunicare i suddetti provvedimenti al Ministero del lavoro e agli organi segnalanti la presunta non conformità.

L'articolo 7 concerne la clausola di salvaguardia, in base alla quale il Ministero dello sviluppo economico – peraltro tenuto a comunicare alla Commissione europea le misure restrittive adottate ai sensi del precedente articolo – dispone immediatamente il ritiro o il divieto di immissione sul mercato di una macchina provvista della marcatura « CE » ma non conforme la cui immissione sul mercato venga comunicata dalla stessa Commissione.

L'articolo 8 prevede l'adozione di specifiche misure volte a limitare l'immissione sul mercato di macchine potenzialmente pericolose, considerandosi tali le macchine con caratteristiche tecniche che presentano rischi imputabili a lacune delle norme armonizzate e quelle che presentano gli stessi rischi di macchine per le quali uno Stato membro abbia adottato misure limitative della libera circolazione approvate dalla Commissione europea. Si tratta di una novità introdotta dalla direttiva.

L'articolo 9 disciplina le procedure previste ai fini della valutazione della conformità delle macchine, innovando rispetto alle norme vigenti con riferimento alle macchine aventi caratteristiche di più elevata pericolosità, riportate nell'Allegato IV.

L'articolo 10 concerne invece la procedura di valutazione della conformità delle quasi-macchine.

L'articolo 11 dispone che le attività di certificazione di cui agli Allegati IX e X possono essere svolte da organismi autorizzati e notificati ai sensi dello stesso

articolo ovvero da parte di altri Stati membri. Il rilascio dell'autorizzazione – con decreto ministeriale – per lo svolgimento dell'attività di certificazione è subordinato al possesso dei requisiti previsti all'Allegato XI e di quelli stabiliti con successivo decreto MISE, cui è demandata anche la definizione delle modalità di presentazione della domanda di autorizzazione.

Alle spese relative alle procedure di autorizzazione dei suddetti organismi ed ai successivi controlli sui medesimi si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della Legge 52/1996; si prevede cioè che le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione del marcatura « CE » siano poste a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'UE, mentre le spese riguardanti l'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure suindicate sono a carico del richiedente. L'onere delle spese per i successivi controlli sugli organismi autorizzati sono posti a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia di prodotti.

Ad un apposito decreto ministeriale è demandata la rideterminazione delle tariffe di cui al DM 27 dicembre 2002, per le attività effettuate dal Ministero finalizzate all'autorizzazione degli organismi, alla vigilanza sugli stessi e all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura « CE », fino a concorrenza del costo del servizio.

Al MISE compete inoltre la determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'omogeneità dell'attività di certificazione, la vigilanza sull'attività degli organismi autorizzati e l'effettuazione di ispezioni e verifiche periodiche. Lo stesso Ministero deve inoltre notificare alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati.

La norma inoltre disciplina i provvedimenti di revoca o sospensione dell'autorizzazione nel caso in cui l'organismo non possieda più i requisiti prescritti. Tali provvedimenti devono essere immediatamente comunicati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.

Si dispone altresì che gli organismi autorizzati, nel caso in cui constatano che le norme del decreto legislativo non sono state rispettate dal fabbricante o che le certificazioni non avrebbero dovuto essere rilasciate, sospendono o ritirano tali certificazioni o le sottopongono a limitazioni.

Gli articoli 12 e 13 riguardano l'apposizione della marcatura « CE » e la non conformità della medesima.

L'articolo 14 impone a tutte le parti e alle persone coinvolte nell'applicazione del decreto legislativo in esame l'obbligo di riservatezza in riferimento alle informazioni ricevute nello svolgimento delle proprie funzioni.

L'articolo 15, fatte salve le ipotesi di configurabilità di reato (quali, ad esempio, la frode in commercio e la truffa), prevede un sistema di sanzioni amministrative a carico del fabbricante o del suo mandatario in caso di non conformità delle macchine ai requisiti di cui all'Allegato I, di omessa esibizione all'autorità di sorveglianza della documentazione tecnica di cui all'Allegato VII, di assenza della dichiarazione di conformità di cui all'Allegato II, di apposizione di marcature, segni o iscrizioni che possono indurre in errore circa la marcatura « CE », di pubblicità che non rispetta le prescrizioni del decreto in esame.

L'articolo 16 reca disposizioni concernenti la disciplina degli ascensori, rinviando ad un regolamento l'adozione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/42/CE limitatamente alla parte relativa agli ascensori (tale regolamento modificherà la disciplina vigente contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 162/1999).

L'articolo 17 consente l'immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e di altre macchine ad impatto a carica esplosiva fino al 29 giugno 2011, perché siano conformi alle disposizioni in vigore al 17 maggio 2006.

L'articolo 18 fa decorrere dal 29 dicembre 2009 l'applicazione del decreto legislativo in esame (in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2006/42/CE) e conse-

guentemente dalla medesima data abroga il regolamento attuativo della precedente direttiva « macchine » (decreto del Presidente della Repubblica 459/1996), facendo salva la residua applicazione delle disposizioni transitorie previste da tale regolamento con riferimento alle macchine costruite prima della sua vigenza. Dispone, inoltre, l'abrogazione del DM 27 dicembre 2002 a partire dall'entrata in vigore del decreto di rideterminazione delle tariffe previsto dall'articolo 11, comma 5, del provvedimento in esame.

L'articolo 19 reca norme finali e transitorie prevedendo l'aggiornamento con DM dell'elenco dei componenti di sicurezza di cui all'Allegato V in attuazione degli eventuali aggiornamenti a livello comunitario e l'onere per gli organismi già autorizzati ai sensi della normativa precedente (decreto del Presidente della Repubblica 459/1996) di richiedere al MISE la conferma della validità della loro autorizzazione, a pena di decadenza della medesima. Inoltre l'articolo dispone che l'attuazione del provvedimento non deve determinare nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'Allegato I fissa i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute relativi alla progettazione e costruzione delle macchine.

L'Allegato II regola la dichiarazione CE di conformità di una macchina e la dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine.

L'Allegato III disciplina la marcatura « CE ».

L'Allegato IV individua le categorie di macchine cui si applicano le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 9.

L'Allegato V elenca i componenti di sicurezza.

L'Allegato VI contiene le istruzioni di assemblaggio delle quasi-macchine.

L'Allegato VII stabilisce le procedure di elaborazione del fascicolo tecnico per le macchine e di una documentazione tecnica per le quasi-macchine.

L'Allegato VIII concerne la valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine.

L'Allegato IX disciplina la procedura di esame CE del tipo.

L'Allegato X disciplina la procedura c.d. garanzia qualità totale.

L'Allegato XI reca i criteri minimi osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.**
**Atto n. 136.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame recepisce la direttiva 2006/38/CE (cosiddetta *Eurovignette*) che prevede la possibilità per gli Stati membri di introdurre una tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, fornendo indicazioni sui destinatari della stessa, sui tratti stradali interessati, nonché sulle modalità di imposizione.

La direttiva si prefigge di favorire l'istituzione di meccanismi equi d'imputazione dei costi connessi all'utilizzo delle infrastrutture alle imprese di trasporto, non solo al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza tra le imprese di trasporto degli Stati membri, ma anche di introdurre una più equa tariffazione per l'uti-

lizzo dell'infrastruttura stradale, basata sul principio « chi usa paga » e « chi inquina paga ».

Entro il 10 giugno 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e gli effetti della direttiva 2006/38/CE. A tal fine gli Stati membri dovranno trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie entro il 10 dicembre 2010.

Ai sensi dell'articolo 1, lo schema in esame detta quindi disposizioni sui pedaggi e i diritti di utenza gravanti sugli autoveicoli pesanti, adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture.

L'articolo 2 (con cui si recepisce l'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva) esplicita le definizioni utilizzate nel testo del decreto, riprendendo l'elencazione riportata nella direttiva stessa. Vengono definite, tra l'altro, le nozioni di rete stradale transeuropea (che rappresenta il campo di applicazione « normale » delle disposizioni recate dal decreto e che è – come sottolineato nell'AIR – « largamente coincidente con il sistema autostradale in concessione e non in concessione »), di costi di costruzione (individuati nei costi legati alla costruzione, compresi eventualmente i costi di finanziamento delle infrastrutture), di pedaggi e diritti d'utenza (che si differenziano per il fatto che, mentre i primi sono il corrispettivo di un tragitto ben definito che l'autoveicolo compie sull'infrastruttura, i diritti di utenza consentono invece l'utilizzo dell'infrastruttura, da parte del veicolo, per una durata di tempo determinata). Funzionale alla delimitazione del campo di applicazione è poi la definizione di autoveicolo: il presente decreto, in accordo con la direttiva, si applica infatti ai soli veicoli a motore o autoarticolati, adibiti o usati esclusivamente per il trasporto su strada di merci, e aventi un peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate.

L'articolo 3 (con cui si recepisce l'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva) individua le seguenti infrastrutture stradali « pedaggiabili », cioè su cui è possibile mantenere o introdurre pedaggi e/o diritti d'utenza: sulla rete stradale transeuropea o su parte di essa ovvero su strade che non fanno parte della rete, ma che sono parallele e/o in diretta concorrenza con alcune parti di questa, a condizione, di non produrre effetti discriminatori nei confronti del traffico internazionale e di non provocare distorsioni della concorrenza tra operatori.

L'indeterminatezza a priori del campo di applicazione oggettivo della direttiva, che si riflette nella disposizione del decreto in esame, ha spinto il legislatore all'inserimento, all'interno della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006), di un comma (il 1017 dell'articolo 1) che ha demandato – nelle more dell'organico recepimento della direttiva – ad apposito D.P.C.M. l'individuazione delle tratte della rete stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le disposizioni della direttiva 2006/38/CE. L'articolo 5 prevede pertanto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provveda, con propri decreti, all'attuazione degli articoli 3 e 4.

I commi 3 e 4 del medesimo articolo 3, invece, individuano i seguenti veicoli « pedaggiabili », con l'indicazione delle rispettive scadenze temporali: fino al 31 dicembre 2011, possono essere introdotti o mantenuti pedaggi e diritti d'utenza solo per gli autoveicoli di peso totale autorizzato di almeno 12 tonnellate;a decorrere dal 1º gennaio 2012 i pedaggi e diritti si applicano a tutti gli autoveicoli definiti all'articolo 2, cioè aventi un peso totale a pieno carico autorizzato superiore a 3,5 tonnellate.

I restanti commi dell'articolo 3 disciplinano la determinazione dei pedaggi, che devono basarsi sul principio del recupero dei soli costi d'infrastruttura, i pedaggi medi ponderati (che sono in funzione dei costi di costruzione, nonché dei costi di esercizio, manutenzione e sviluppo della rete di infrastrutture di cui trattasi e che possono comprendere anche la remunerazione del capitale o un margine di profitto in base alle condizioni di mercato) e la differenziazione dei pedaggi, alle condi-

zioni fissate al comma 10, in base a determinati principi e parametri, quali il livello di congestione o la lotta ai danni ambientali. Relativamente a tali ultimi aspetti i commi 11 e 12 prevedono l'applicazione di pedaggi differenziati in funzione della categoria di emissione EURO del veicolo e/o dell'ora del giorno o della stagione. Tale applicazione dovrà avvenire obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2010, o nel caso di contratti di concessione, al rinnovo della concessione. A tale obbligo si potranno tuttavia apportare deroghe nelle condizioni indicate.

Ulteriore ipotesi di differenziazione è prevista dal comma 13 per progetti specifici di rilevante interesse europeo, al fine di garantirne la redditività.

Viene altresì disciplinata la possibilità di concedere sconti agli utenti abituali, fissando però una serie di condizioni e un limite del 13 per cento.

Il comma 6, fatte salve le esenzioni dal pagamento del pedaggio previste dal regolamento di attuazione del Codice della strada (D.Lgs. n. 495/1992), elenca i casi e le condizioni in cui è possibile prevedere riduzioni o esoneri del pedaggio o dei diritti di utenza. Le agevolazioni si applicano agli autoveicoli non soggetti all'obbligo di installazione del dispositivo di controllo a norma del regolamento (CE) n. 3821/1985, che si trovino in una delle due seguenti situazioni: autoveicoli del Ministero della difesa, della protezione civile, dei servizi antincendio e degli altri servizi di pronto intervento, delle forze dell'ordine e adibiti alla manutenzione stradale; autoveicoli che circolano solo abitualmente sulla pubblica via, utilizzati da soggetti che non svolgono come attività principale il trasporto di merci, a condizione che le agevolazioni non comportino distorsioni di concorrenza e previo accordo con la Commissione europea.

Il comma 14 prevede invece, in casi eccezionali e a determinate condizioni, per le infrastrutture situate in regioni montane, la possibilità di applicare una maggiorazione (in ogni caso non superiore al 25 per cento) ai pedaggi per specifici tratti stradali che soffrono di un'acuta congestione che ostacola la libera circolazione degli autoveicoli, o il cui utilizzo da parte degli autoveicoli causa significativi danni ambientali.

Si segnala infine che sui previsti meccanismi di differenziazione dei pedaggi è previsto un ruolo attivo della Commissione europea, alla quale devono essere comunicati sia i piani di sconto (comma 7) e le determinazioni relative all'adozione di particolari strutture tariffarie (commi 13 e 14), per una verifica della loro conformità, sia le deroghe alla differenziazione per scopi ambientali e anti-congestione prevista dal comma 12.

Si ricorda altresì il comma 5 dell'articolo in esame, che vieta di imporre cumulativamente pedaggi e diritti d'utenza ad una determinata categoria di veicoli, per l'utilizzo di uno stesso tratto di strada. Viene fatta salva, tuttavia, la facoltà di applicare pedaggi per l'utilizzo di ponti, gallerie e valichi di montagna su reti su cui sono imposti diritti d'utenza, mentre il comma 8 dispone che i dispositivi per la riscossione dei pedaggi e dei diritti d'utenza non devono comportare maggiori oneri per gli utenti non abituali della rete stradale. Nel caso in cui i pedaggi e i diritti di utenza siano riscossi unicamente mediante l'utilizzo di dispositivi posti a bordo degli autoveicoli, si rinvia alla direttiva 2004/52/CE sull'interoperabilità dei sistemi di pedaggio nella Comunità.

L'articolo 4, comma 1, stabilisce che i pedaggi medi ponderati non possono superare i costi d'infrastruttura di cui al comma 9 del precedente articolo 3, relativi all'intera rete, o alla parte di essa sulla quale gravano i pedaggi, e agli autoveicoli soggetti al pedaggio. È ammessa la possibilità di recuperare solo una parte dei costi di infrastruttura o di non recuperarli mediante la riscossione dei pedaggi o diritti di utenza in oggetto.

L'articolo disciplina altresì le comunicazioni alla Commissione europea, finalizzate all'espressione del parere da parte di quest'ultima sul rispetto dei criteri per la determinazione dei pedaggi. Le comunica-

zioni devono essere effettuate almeno quattro mesi prima dell'introduzione di un nuovo sistema di pedaggio.

L'articolo 5 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la facoltà di provvedere, con propri decreti, all'introduzione o al mantenimento dei pedaggi e diritti d'utenza disciplinati dai precedenti articoli 3 e 4. I decreti dovranno essere emanati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda il contemperamento dell'esigenza dell'equilibrio economico finanziario complessivo delle concessionarie con la necessità di evitare ripercussioni negative sulla finanza pubblica.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è incaricato inoltre del controllo del funzionamento del sistema dei pedaggi e dei diritti di utenza in modo da garantire l'osservanza dei principi di trasparenza e non discriminazione.

L'articolo 6 stabilisce che, entro il 10 dicembre 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette alla Commissione europea le informazioni necessarie per la relazione che la Commissione deve presentare al Parlamento e al Consiglio sull'attuazione della direttiva 2006/38/CE. La relazione della Commissione deve essere presentata entro il 10 giugno 2011 (articolo 11, direttiva 1999/62/CE).

L'articolo 7, comma 1, attribuisce al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il potere di aggiornare gli allegati al presente schema, con proprio decreto, in relazione al progresso tecnico o alle modifiche introdotte a livello comunitario. Il comma 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria.

In ordine alla compatibilità comunitaria del provvedimento, ricordo che il 19 febbraio 2009 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2008/0556) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2006/38/CE, oggetto del presente schema di decreto legislativo. Il termine di recepimento della direttiva era il 10 giugno 2008. La direttiva figura nell'allegato B alla legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria per il 2006).

Ricorda altresì che l'8 luglio 2008 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune infrastrutture (COM(2008)436) con la quale prospetta ulteriori modifiche alla direttiva 1999/62/CE, rispetto a quelle già apportate dalla direttiva 2006/38/CE, al fine di migliorare il sistema di tariffazione.

La proposta si inserisce nel quadro della strategia sull'internalizzazione dei costi esterni dei trasporti (COM(2008)435) che evidenzia la necessità di un sistema di tariffazione dei trasporti in grado di riflettere meglio i costi effettivamente generati per farli sostenere agli utenti ed indurli a cambiare comportamento. A tal fine la proposta prevede l'istituzione di un quadro che consenta agli Stati membri di calcolare e modulare i pedaggi sulla base dei costi dell'inquinamento generato dal traffico e della congestione, nel pieno rispetto delle norme sul mercato interno. Ad avviso della Commissione i pedaggi costituiscono il migliore strumento per fare pagare i costi agli utenti in maniera equa ed efficiente poiché, potendo essere modulati in funzione del luogo e dell'ora, consentono di riflettere meglio l'uso reale del veicolo ed i costi esterni effettivamente generati dagli utenti.

La proposta introduce una nuova disciplina che autorizza gli Stati membri a calcolare i pedaggi sui mezzi pesanti adibiti al trasporto merci in modo tale che una parte rifletta il costo dell'inquinamento provocato dal traffico; nei periodi di punta i pedaggi dovranno essere calcolati sulla base dei costi di congestione imposti agli altri veicoli. Gli importi dei pedaggi varieranno in funzione della distanza percorsa, del luogo e dell'ora in cui viene usata l'infrastruttura al fine di riflettere meglio i costi. Le entrate derivanti dalla riscossione dei pedaggi dovranno essere utilizzate dagli Stati membri al fine di migliorare la sostenibilità dei trasporti attraverso progetti destinati alla ricerca e allo sviluppo in materia di veicoli efficienti dal punto di vista energetico e maggiormente rispettosi dell'ambiente, mitigando

l'effetto dell'inquinamento provocato dal trasporto stradale o fornendo infrastrutture alternative per gli utenti.

Gli Stati membri dovranno rispettare princìpi di tariffazione comuni e ciò consentirà di avere schemi trasparenti e non discriminatori in funzione della nazionalità. La Commissione sottolinea la necessità di evitare un'eccessiva tassazione degli utenti, in particolare allorché un onere basato sui costi della congestione e dell'inquinamento è combinato con un onere destinato a recuperare il costo dell'infrastruttura.

La proposta in esame, infine, estende il campo di applicazione della direttiva vigente al di là della rete transeuropea per evitare differenze nella tariffazione tra i maggiori corridoi ed altre strade urbane. È fatta salva, tuttavia, la facoltà per gli Stati membri di applicare sulle strade urbane oneri destinati espressamente a ridurre la congestione o a combattere l'impatto ambientale negli agglomerati urbani.

La Commissione intende rivedere l'approccio proposto nel 2013 al fine di valutare la possibilità di adottare un approccio più vincolante in materia di internalizzazione dei costi esterni.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo l'11 marzo 2009 ed è in attesa dell'esame da parte del Consiglio.

Alla luce di quanto esposto, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Sandro GOZI (PD) richiama l'attenzione dei colleghi sul fatto che la Commissione è chiamata a valutare in un'unica seduta lo schema di decreto in oggetto; preannuncia pertanto l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI, *presidente*, in qualità di capogruppo, preannuncia il voto favorevole del gruppo LNP sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Atto n. 145.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

La direttiva prevede una serie di misure atte a garantire la parità di trattamento e l'esercizio di determinati diritti da parte degli azionisti in materia di partecipazione e voto nelle assemblee delle società quotate.

In particolare, la direttiva reca disposizioni in materia di informazioni da rendere disponibili agli azionisti prima dell'assemblea, prevedendo, in particolare, specifiche disposizioni in merito al procedimento di convocazione assembleare, sotto il profilo dei termini temporali, delle modalità di diffusione dell'avviso di convocazione e del suo contenuto.

Agli azionisti viene assicurato il diritto di presentare proposte di delibera, di iscrivere punti all'ordine del giorno e di porre domande sugli stessi. Gli Stati membri devono anche consentire la partecipazione a distanza alle assemblee con mezzi elettronici mediante i quali venga assicurata la possibilità di esprimere il proprio voto.

Vengono dettate disposizioni per disciplinare il voto per delega e per corrispondenza e la possibilità di designare un rappresentante con mezzi elettronici. Per quanto riguarda il voto per delega, la direttiva richiede solamente il requisito della capacità giuridica del rappresentante, che ha gli stessi diritti di intervenire e porre domande che spetterebbero all'azionista rappresentato.

La direttiva reca, inoltre, disposizioni relative ai casi in cui l'azionista, persona fisica o giuridica, agisca nel quadro di un'attività professionale per conto di un cliente (voto fiduciario). La direttiva consente agli Stati membri di richiedere all'azionista un mero elenco attraverso il quale comunicare alla società l'identità di ciascun cliente ed il numero di azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di voto fiduciario. I requisiti relativi all'autorizzazione all'esercizio dei diritti di voto si riducono a quelli necessari per l'identificazione del cliente o per consentire la verifica del contenuto delle istruzioni di voto. L'azionista fiduciario può esprimere il proprio voto in maniera differenziata a seconda delle istruzioni ricevute dai diversi clienti.

Vengono, infine, dettate regole per la determinazione del risultato della votazione finalizzate a dare la massima evidenza al risultato assembleare.

La direttiva si applica a società che hanno la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della direttiva alcune tipologie di società, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società cooperative.

A tale proposito rileva come il termine per l'attuazione della direttiva sia scaduto il 3 agosto 2009 e come la Commissione europea abbia già dato avvio in merito ad una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.

Ricorda quindi come lo schema di decreto legislativo sia stato predisposto ai sensi della delega conferita al Governo dall'articolo 31 della legge n. 88 del 2009, legge comunitaria 2008.

Passando ad esaminare, in sintesi, i contenuti specifici dello schema di decreto legislativo, ricorda innanzitutto che, ai sensi della norma di delega, sono espressamente escluse dal relativo ambito di applicazione gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le società cooperative. Alla luce di tale prescrizione, per quanto concerne le cooperative lo schema di decreto ha pertanto escluso tali soggetti dall'ambito applicativo della disciplina comunitaria.

Riguardo all'applicazione della direttiva agli emittenti azioni diffuse in maniera rilevante presso il pubblico, l'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto introduce un nuovo comma 2-*ter* nell'articolo 116 del TUF, diretto a specificare che si applicano alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante tutta una serie di disposizioni. È altresì data facoltà alla Consob di estendere con regolamento l'applicabilità di tali disposizioni anche agli emittenti altri strumenti finanziari, diversi dalle azioni, diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Si prevede inoltre che la Consob possa dispensare dai suddetti obblighi gli emittenti strumenti finanziari quotati solo in altri paesi dell'Unione europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi ai quali sono tenuti in forza della quotazione.

Per quanto concerne la disciplina del termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea delle società per azioni quotate, l'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto introduce nel TUF un nuovo articolo 125-*bis*, il quale prevede, al comma 1, che l'avviso di assemblea sia pubblicato su Internet entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea stessa. Il medesimo comma 1 prevede altresì che l'avviso di convocazione sia pubblicato sul sito Internet della società nonché con le modalità indicate dalla Consob con regolamento. Il comma 3 del nuovo articolo 125-*bis* prevede invece un termine di convocazione abbreviato di

ventuno giorni precedenti l'assemblea relativamente alle assemblee previste agli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile. Il comma 2 del medesimo articolo 125-*bis* stabilisce un termine di quaranta giorni, nel caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. Il comma 4 regola dettagliatamente i contenuti dell'avviso di convocazione.

L'articolo 3, comma 1, prevede invece, modificando l'articolo 104, comma 2, del TUF, un termine abbreviato di quindici giorni per il caso di convocazione dell'assemblea prevista nei casi di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, in ottemperanza al disposto della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

L'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto sostituisce l'articolo 2367 del codice civile, in materia di convocazione su richiesta di soci, prevedendo una soglia minima di partecipazione più bassa per il caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In particolare, in tali società l'obbligo di convocazione sussiste quando sia richiesto da soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, mentre negli casi la soglia rimane di un decimo del capitale sociale).

L'articolo 3, comma 6, dello schema di decreto modifica invece l'articolo 126, comma 2, del TUF, in materia di assemblea straordinaria, stabilendo che, qualora manchi l'indicazione nell'avviso di convocazione del giorno per la seconda convocazione, l'assemblea può essere nuovamente convocata entro trenta giorni, ed in tal caso il termine per pubblicazione sul sito internet viene ridotto a dieci giorni purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. A tale previsione si riconnette la modifica apportata dall'articolo 1, comma 1, dello schema, all'articolo 2366, primo comma, del codice civile, diretta a evidenziare la specialità della disciplina riguardante le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

L'articolo 3, comma 1, modifica poi l'articolo 104, comma 2, del TUF, al fine di richiamare il rispetto della suddetta normativa in materia di pubblicazione dell'avviso di convocazione nelle ipotesi di convocazione dell'assemblea in pendenza di offerta pubblica d'acquisto.

Per quanto riguarda le informazioni da mettere a disposizione dell'assemblea, il nuovo articolo 125-*ter* del TUF, introdotto dall'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto, disciplina le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno.

Per quanto concerne la pubblicazione della relazione finanziaria annuale da parte degli emittenti quotati, l'articolo 3, comma 20, dello schema di decreto modifica l'articolo 154-*ter*, comma 1, del TUF al fine di prevedere l'obbligo di pubblicazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, della relazione finanziaria annuale, comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio (ai sensi della normativa è invece previsto, entro lo stesso termine, l'obbligo di approvazione del bilancio d'esercizio e di pubblicano della relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio).

Per quanto concerne il tema dell'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, l'articolo 3, comma 7, dello schema di decreto modifica l'articolo 126-*bis* del TUF.

Le principali modifiche apportate riguardano la previsione di un termine di dieci giorni (anziché di cinque) dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea – ovvero di cinque giorni, nel caso di convocazione in presenza di offerta pubblica di acquisto – per l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

In materia di legittimazione all'intervento nell'assemblea lo schema di decreto prevede anzitutto una netta separazione tra la disciplina concernente le società con azioni ammesse alla gestione accentrata e quelle con azioni non ammesse alla gestione accentrata.

Il tema della legittimazione all'intervento in assemblea nelle società con azioni ammesse al sistema di gestione accentrata è anche affrontato dall'articolo 2, comma 1, tramite l'inserimento nel TUF del nuovo

articolo 83-*sexies*, specificamente dedicato al diritto d'intervento in assemblea e all' esercizio del diritto di voto.

L'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto introduce inoltre nel TUF un nuovo articolo 83-*novies*, dedicato ai compiti dell'intermediario, il quale specifica che quest'ultimo effettua, a richiesta dell'interessato, le comunicazioni all'emittente; la richiesta può essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti, fino a diversa indicazione.

Sempre sullo stesso argomento, l'articolo 6, comma 1, modifica l'articolo 4 del decreto – legge n. 332 del 1994, relativo al voto di lista nelle società privatizzate quotate, inserendovi un nuovo comma 1-*bis* al fine di coordinare tale disposizione con quanto previsto dai nuovi articoli 147-*ter* e 148 del TUF.

Lo schema di decreto modifica inoltre la disciplina dettata per l'assemblea dal codice civile.

In particolare, l'articolo 1, comma 3, modifica l'articolo 2368 del codice civile, l'articolo 1, comma 6, modifica l'articolo 2372 del codice civile, mentre l'articolo 1, comma 7, modifica l'articolo 2373 del codice civile, al fine di sostituire il riferimento al « socio », contenuto in detti articoli, con quello al « soggetto al quale spetta il diritto di voto ».

Inoltre l'articolo 1, comma 4, dello schema modifica l'articolo 2369 del codice civile, prevedendo che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possa escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all'unica convocazione si applichino le maggioranze previste per la seconda convocazione per l'assemblea ordinaria e quelle previste per le convocazioni successive alla seconda per l'assemblea straordinaria.

Per quanto concerne invece la legittimazione all'impugnazione delle delibere assembleari, l'articolo 3, comma 9, dello schema di decreto inserisce nel TUF l'articolo 127-*bis*, secondo cui, ai fini dell'annullabilità delle deliberazioni, colui a cui favore sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data della comunicazione di cui all'articolo 83-sexies e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, è considerato assente all'assemblea; ai fini invece dell'esercizio del diritto di recesso, colui a cui favore sia effettuata tale registrazione è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni. L'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto modifica il comma 1 dell'articolo 81 del TUF, precisando, tra l'altro, che i termini entro cui l'intermediario e le società di gestione accentrata sono tenuti ad effettuare le segnalazioni agli emittenti dei nominativi degli aventi diritti sulle azioni saranno indicati con regolamento della Consob d'intesa con la Banca d'Italia.

Lo stesso articolo 2, comma 1, interviene poi all'articolo 83-*undecies*, in materia di obblighi degli emittenti azioni, al fine di specificare che gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e segnalazioni effettuate dagli intermediari entro trenta giorni dalla segnalazione o comunicazione. Inoltre si prevede le risultanze del libro soci siano messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico (anche se il libro soci non sia formato con strumenti informatici).

Sempre l'articolo 2, comma 1, interviene anche all'articolo 83-*duodecies* del TUF, introducendo un meccanismo di identificazione degli azionisti come richiesto dalla legge delega.

L'articolo 3, comma 9, dello schema di decreto inserisce nel TUF un nuovo articolo 127-*quater*, recante norme in materia maggiorazione del dividendo.

In virtù di tale disposizione le società possono prevedere nello statuto il riconoscimento di un dividendo maggiorato (non superiore comunque al 10 per cento) a coloro che detengano una partecipazione per un periodo continuativo indicato in statuto, e comunque non inferiore ad un anno. Detta maggiorazione non può essere corrisposta ad azioni detenute da soggetti che abbiano anche temporaneamente detenuto, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale della società o la minore percentuale indicata nello statuto. Come eviden-

ziato nella Relazione, tale disposizione è connessa con le finalità di incentivare l'investimento di lungo periodo dei piccoli azionisti, presupposto per un loro maggiore coinvolgimento all'esercizio dei diritti sociali.

L'articolo 3, comma 9, dello schema di decreto inserisce altresì nel TUF un nuovo articolo 127-*ter*, dedicato al diritto di porre domande prima dell'assemblea. Esso stabilisce che i soci possano porre domande connesse con le materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea (a cui la società può fornire una risposta unitaria se aventi lo stesso contenuto) è data risposta al più tardi durante la stessa, mentre nessuna risposta è dovuta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato « domanda e risposta » nel sito Internet.

In materia di conferimento di deleghe per l'intervento nelle assemblee delle società per azioni quotate l'articolo 1, comma 6, dello schema di decreto modifica l'articolo 2372 del codice civile, mentre l'articolo 3, comma 10, inserisce nel TUF i nuovi articoli 135-*bis*, 135-*ter* e 135-*quater*. Questi ultimi due articoli, in particolare, delineano dettagliatamente la disciplina, inclusa l'ipotesi di conflitto di interessi.

I commi da 11 a 17 dell'articolo 3 dello schema di decreto, apportano significative modifiche alla disciplina relativa alla sollecitazione di deleghe di voto. In estrema sintesi viene definita « sollecitazione », la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto (articolo 136, comma 1, del TUF).

Sempre sullo stesso tema l'articolo 3, comma 10, attraverso l'inserimento nel TUF di un nuovo articolo 135-*bis*, dedicato alla rappresentanza nell'assemblea, ha previsto che il Ministero della giustizia stabilisca con regolamento le modalità di conferimento della delega in via elettronica; prevede altresì che le società debbano indicare nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare.La previsione di idonei poteri regolamentari ai fini dell'attuazione delle norme recate dallo schema di decreto è contenuta in diversi passaggi dell'articolato.

L'articolo 3, comma 10, dello schema di decreto assegna invece al Ministero della Giustizia il compito di disciplinare con regolamento, sentita la Consob, le modalità di conferimento in forma elettronica della delega per il voto in assemblea (di cui all'articolo 135-*bis*, comma 6, del TUF).

Per quanto concerne invece la materia della definizione dei termini e del contenuto dell'avviso di convocazione (di cui all'articolo 125-*bis* del TUF) e quella concernente i termine per il deposito e la pubblicazione delle liste per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (di cui all'articolo 147-*ter* del TUF) non è stato previsto alcun potere regolamentare.

L'articolo 4, comma 1, modifica l'articolo 190 del TUF, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.

Sempre in tema di sanzioni, il comma 2 modifica l'articolo 194 del TUF, include anche il rappresentante di cui all'articolo 135-*quater* del medesimo TUF tra soggetti cui si applica la sanzione ivi prevista, al fine di tener conto delle modifiche apportate alla disciplina della sollecitazione di deleghe di voto.

L'articolo 7 reca le norme finali dirette a disciplinare l'applicazione delle nuove disposizioni recate dal provvedimento.In dettaglio, si prevede che tutte le disposizioni relative alla convocazione e alla partecipazione all'assemblea si applicheranno alle assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dal decreto legislativo in esame. Inoltre, entro sei mesi dalla data della entrata in vigore del decreto legislativo andranno emanati i regolamenti e le di-

sposizioni di attuazione. Di conseguenza, sino all'entrata in vigore di tali norme secondarie si continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione, attualmente vigenti e corrispondenti per materia, del TUF e del decreto legislativo n. 213 del 1998. Viene altresì fatta salva, per le società cooperative, l'applicazione della normativa previgente nei casi elencati.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che l'attuazione del decreto legislativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate adempiono ai compiti stabiliti dal decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Gianluca PINI, *presidente*, chiede chiarimenti al relatore in ordine alla previsione della possibilità, per l'azionista fiduciario, di esprimere il proprio voto in maniera differenziata a seconda delle istruzioni ricevute dai diversi clienti. Richiede altresì delucidazioni in ordine all'esclusione dall'ambito di applicazione delle norme in oggetto degli organismi di investimento collettivo e delle società cooperative.

Sandro GOZI (PD) osserva preliminarmente come quello in esame sia un provvedimento assai rilevante, che avrebbe meritato maggiore approfondimento. Si sofferma quindi a sua volta sulle società cooperative, al fine di comprendere le motivazioni e le modalità della loro esclusione dall'ambito di applicazione dello schema di decreto in esame.

Enrico FARINONE (PD) stigmatizza il fatto che un simile provvedimento sia esaminato in una sola seduta, a ridosso dello scadere del termine per l'espressione del parere, fissato al prossimo 7 dicembre.

Gianluca PINI, *presidente*, condivide le osservazioni dei colleghi Gozi e Farinone; sottolinea tuttavia che la sospensione dei lavori dell'Assemblea nella settimana corrente ha di fatto ridotto i tempi di lavoro delle Commissioni, e che l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della Commissione è stata stabilita dall'Ufficio di Presidenza sin dallo scorso 25 novembre, consentendo pertanto ai deputati di svolgere i necessari approfondimenti.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, con riferimento alle questioni poste dai colleghi Pini e Gozi, precisa che le società cooperative sono escluse, insieme agli organismi di investimento collettivo, in base ai principi di delega di cui all'articolo 31 della Legge comunitaria (Legge n. 88 del 2009) sulla base di una facoltà concessa dal comma 3 dell'articolo 1 della direttiva 2007/36/CE.

Quanto alla possibilità per il fiduciario di esprimere il proprio voto in maniera differenziata sulla base delle diverse istruzioni di voto ricevute dai diversi clienti, questa è esplicitamente prevista dal comma 5 dell'articolo 10 della direttiva medesima.

Formula quindi, una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) prende atto delle precisazioni fornite dal relatore. Tenuto conto tuttavia dell'impossibilità oggettiva – dati i tempi di esame a disposizione della Commissione – di approfondire adeguatamente i contenuti del provvedimento, assai rilevanti, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI, *presidente*, pur prendendo atto, a sua volta, dei chiarimenti forniti dal relatore, rimane perplesso in ordine all'operatività della disposizione riguardante la possibilità per il fiduciario di esprimere il proprio voto in maniera differenziata.

Preannuncia, comunque, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.**
**Atto n. 147.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Gianluca PINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Castello, illustra i contenuti del provvedimento, che reca attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive concernenti lo sviluppo delle ferrovie comunitarie e le modalità di accesso all'infrastruttura ferroviaria.

Scopo principale della direttiva è quello di favorire l'apertura del mercato dei servizi ferroviari internazionali di trasporto passeggeri all'interno della Comunità, consentendo tale servizio senza l'obbligo dell'associazione di impresa.

La direttiva contiene anche disposizioni di raccordo con la vigente disciplina, al fine di evitare che le nuove norme possano comportare difficoltà applicative per gli Stati membri.

Ricorda che sulla materia del trasporto internazionale, è di recente intervenuto l'articolo 59 della legge n. 99/2009 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia). Tale disposizione ha recepito una parte dei criteri dettati dalla direttiva 2007/58, prevedendo che dal 1° gennaio 2010 le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso del servizio internazionale, fatte salve le limitazioni atte a evitare che tale servizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico.

Va segnalato che il termine di recepimento della direttiva era fissato al 4 giugno 2009; la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora per la mancata attuazione.

L'articolo 1 dello schema apporta numerose modifiche al d.lgs. n. 188/2003. La lettera *a)* sopprime, all'articolo 3, comma 1, recante le definizioni, la lettera *o)*, che definisce l'associazione internazionale di imprese ferroviarie. La lettera *b)* sostituisce, al medesimo articolo 3, la lettera *s)*, che nel testo attuale riguarda la definizione di « servizio di trasporto internazionale », e comprende anche il trasporto merci; il nuovo testo restringe la definizione al trasporto internazionale di passeggeri, precisando che la finalità di tale servizio è di trasportare passeggeri tra stazioni situate in stati membri diversi. Va infatti ricordato che la liberalizzazione del trasporto merci è già stata attuata, con la direttiva 2004/51, recepita con d.lgs. n. 162/2007. Le lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* modificano l'articolo 6, relativo all'utilizzo della infrastruttura ferroviaria. Si estende in primo luogo l'oggetto delle disposizioni all'accesso all'infrastruttura; si apportano inoltre modifiche di coordinamento con quanto previsto dal nuovo testo dell'articolo 3; si introduce un nuovo comma 2-*bis*, in base al quale i servizi internazionali passeggeri per la parte svolta in territorio nazionale, sono espletati secondo le previsioni dell'articolo 59 della legge n. 99/1009, il quale – come sopra accennato – prevede che, dal 1° gennaio 2010, le imprese ferroviarie che forniscono servizi di trasporto internazionale di passeggeri hanno il diritto di far salire e scendere passeggeri tra stazioni nazionali situate lungo il percorso del servizio internazionale, senza il possesso della licenza nazionale, a condizione che la finalità principale del servizio sia il trasporto di passeggeri tra stazioni situate in Stati

membri diversi. La lettera *h)* sostituisce il comma 1 dell'articolo 16, che riguarda le associazioni internazionali di imprese ferroviarie; il nuovo comma 1 prevede che le imprese ferroviarie con sede nell'Unione europea hanno il diritto di accesso e di transito sull'infrastruttura per l'espletamento dei servizi di trasporto internazionale con gli altri stati membri della UE. Le lettere *i)* e *l)* apportano ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 16 le abrogazioni conseguenti al nuovo testo del comma 1.

La lettera *m)* interviene sull'articolo 23, che regola gli accordi quadro fra gestore dell'infrastruttura e impresa richiedente. Il comma 5 dispone che la durata degli accordi è di regola fissata in cinque anni, salvo deroghe che possono estendere il periodo fino a superare i 10 anni; il nuovo testo prevede la possibilità di rinnovo per una durata pari a quella iniziale, mentre viene soppressa la norma che prevede una durata ultradecennale. Ciò in relazione a quanto dispone la successiva lettera *n)*, che inserisce un comma 5-*bis*, con il quale si prevede per i servizi che utilizzano un'infrastruttura specializzata che richiede investimenti cospicui e a lungo termine, gli accordi quadro possano avere durata di 15 anni; la durata può superare tale limite in casi eccezionali, nei quali gli investimenti siano oggetto di impegni contrattuali che prevedano piani di ammortamento pluriennali. La lettera *o)* inserisce all'articolo 24, in materia di richiesta di tracce orarie, un comma 1-*bis*, prevedendo che quando una impresa richiedente intenda ottenere capacità di infrastruttura per svolgere servizio di trasporto internazionale, ne informa i gestori e gli organismi di regolamentazione. L'organismo di regolazione previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 188/2003 – individuato nel Ministero delle infrastrutture e trasporti – deve a sua volta informare della richiesta l'autorità competente che ha attribuito un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri come definito in un contratto di servizio pubblico, nonché le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso nazionale che fa parte del servizio di trasporto internazionale in oggetto. La lettera *p)* modifica il comma 1 dell'articolo 35, in materia di utilizzo delle tracce orarie. Il testo attuale prevede che il gestore dell'infrastruttura impone, in particolare in caso di infrastruttura saturata, la rinuncia a tutte le tracce orarie che, per un periodo di almeno un mese, siano state utilizzate al di sotto della soglia minima fissata nel prospetto informativo della rete. Il nuovo testo dispone che la rinuncia venga invece imposta per le tracce orarie riferite ad una linea ferroviaria che, per un periodo di almeno un mese, sia stata utilizzata al di sotto della predetta soglia minima. La lettera *q)*, infine, interviene sul comma 2 dello stesso articolo 35, secondo cui il gestore dell'infrastruttura può specificare le condizioni in base alle quali si terrà conto dei precedenti livelli di utilizzo delle tracce orarie nella determinazione delle priorità nella procedura di assegnazione di capacità; con la modifica introdotta, si rende obbligatorio per il gestore il compito di specificare le citate condizioni.

L'articolo 2 dello schema reca, al comma 1, la clausola di invarianza finanziaria, mentre al comma 2 precisa che le amministrazioni interessate devono provvedere all'adempimento dei compiti indicati dal decreto con le risorse disponibili a legislazione vigente.

In ordine alla compatibilità comunitaria del provvedimento, ricordo – come già detto, che lo schema di decreto completa il recepimento della direttiva 2007/58, cui l'articolo 59 della legge n. 99/2009 aveva già dato parziale attuazione e che il 30 luglio 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2009/0370) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2007/58/CE, oggetto del presente schema di decreto legislativo. Il termine di recepimento della direttiva era il 4 giugno 2009. La direttiva figura nell'allegato B alla legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria per il 2008).

Il 26 giugno 2008 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2008/2097) per la non corretta trasposizione delle direttive 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e 2001/14/CE, rela-

tiva alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.

I rilievi formulati dalla Commissione riguardano diversi aspetti.

In primo luogo, la violazione del principio dell'indipendenza delle funzioni essenziali fissato dalle direttive 91/440/CEE (articolo 6, paragrafi 1-3, e allegato II) e 2001/14/CE (considerando 11 e 16, articolo 4, paragrafo 2, e articolo 14, paragrafo 2) inteso a garantire un accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie a tutte le imprese e a promuovere un mercato europeo dei trasporti ferroviari competitivo.

In particolare, le disposizioni in questione stabiliscono che le funzioni relative alla preparazione e all'adozione delle decisioni riguardanti le licenze delle imprese ferroviarie, l'assegnazione delle linee ferroviarie e l'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura nonché il controllo del rispetto degli obblighi di servizio pubblico previsti nella prestazione di taluni servizi devono essere svolte da enti o società indipendenti economicamente e sul piano decisionale ed organizzativo nonché giuridicamente distinte dalla società che fornisce servizi di trasporto ferroviario. La Commissione osserva che qualora le funzioni essenziali siano svolte da una controllata della holding ferroviaria, è necessario verificare in che misura e a quali condizioni quest'ultima possa essere considerata indipendente dalla società che fornisce servizi ferroviari. Per quanto riguarda l'Italia, diverse funzioni essenziali, quali il calcolo dei diritti di accesso alla rete e l'assegnazione delle capacità, sono affidate alla Rete Ferroviaria italiana S.P.A. (RFI) che, sebbene giuridicamente indipendente, fa comunque parte della holding Ferrovie dello Stato che comprende anche l'operatore ferroviario Trenitalia. In seguito ad un'attenta analisi della normativa italiana e sulla base delle osservazioni presentate dal Governo italiano, la Commissione ritiene che non esistano garanzie sufficienti di indipendenza di RFI rispetto a Ferrovie dello Stato considerato che non viene garantita l'indipendenza dalla holding del consiglio di amministrazione e del management dell'entità incaricata dello svolgimento delle funzioni essenziali.

Inoltre la Commissione evidenzia la non corretta trasposizione delle disposizioni della direttiva 2001/14/CE relative all'imposizione di diritti per l'accesso ferroviario contenute nei seguenti articoli:

l'articolo 4, paragrafo 1, stabilisce che, nel pieno rispetto del principio dell'indipendenza di gestione, il gestore dell'infrastruttura determina i diritti dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura e provvede alla loro riscossione. Tale indipendenza gestionale consente al gestore dell'infrastruttura di avere entrate sufficienti per svolgere i propri compiti senza ingerenze da parte dello Stato. La Commissione rileva tuttavia che in Italia il gestore dell'infrastruttura può solo formulare una proposta, ma è il Ministero dei trasporti a determinare i diritti di accesso alla rete;

l'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 30, paragrafo 3, conformemente ai quali l'organismo di regolamentazione garantisce che i diritti determinati dal gestore dell'infrastruttura non siano discriminatori e che eventuali trattative tra i richiedenti e un gestore dell'infrastruttura sul livello dei diritti di utilizzo si svolgano sotto la supervisione dell'organismo di regolamentazione. I diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l'accesso ai servizi sulla linea sono stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario. La Commissione rileva che la legislazione italiana non contempla disposizioni volte a recepire i suddetti articoli. Sebbene, secondo le osservazioni formulate dal Governo italiano, l'organismo di regolamentazione abbia il potere di verificare se i decreti emanati dal ministero sulla base dell'articolo 17 del decreto legislativo 188/2003 siano applicati correttamente dal gestore dell'infrastruttura, l'organismo di regolamentazione non ha il potere di verificare se nei decreti del

ministero i diritti d'uso dell'infrastruttura siano fissati correttamente;

l'articolo 8, paragrafo 3; secondo il quale al fine di impedire discriminazioni l'organismo di regolamentazione deve garantire che i diritti medi per usi equivalenti della sua infrastruttura siano comparabili e che i servizi comparabili siano soggetti agli stessi diritti. La Commissione osserva che l'organismo di regolamentazione italiano non dispone di tali poteri;

la non corretta trasposizione dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE in base al quale l'organismo di regolamentazione – che può essere il ministero competente in materia di trasporti o qualsiasi altro organismo – è indipendente sul piano organizzativo, giuridico, decisionale e della strategia finanziaria, dai gestori dell'infrastruttura, dagli organismi preposti alla determinazione dei diritti e da quelli preposti all'assegnazione nonché dai richiedenti.

Per quanto riguarda la situazione italiana, la Commissione rileva che il Ministero dei Trasporti in veste di autorità di regolamentazione non è indipendente dalla società di gestione delle infrastrutture considerato che il principale operatore ferroviario sul mercato, Trenitalia, filiale operativa delle Ferrovie dello Stato, è una società di proprietà statale sotto la tutela del Ministero dei Trasporti. La direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero dei Trasporti esercita per conto dello Stato i poteri di azionista delle FS; pertanto i membri dell'organismo di regolamentazione sono funzionari dello stesso ministero che controlla o esercita un'influenza decisiva sulla holding ferroviaria e sull'impresa ferroviaria principale. Lo stesso ministero dei Trasporti svolge una funzione di supporto per il ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio delle sue funzioni di azionista dell'impresa ferroviaria ed è quindi nel suo interesse che l'azienda abbia un andamento positivo. Tale situazione, ad avviso della Commissione, crea un conflitto di interessi con la posizione dei funzionari che operano nella struttura dell'organismo di regolamentazione i quali devono garantire un trattamento non discriminatorio ai concorrenti dell'impresa ferroviaria statale.

La Commissione sottolinea, inoltre, che affinché l'organismo di regolamentazione possa essere indipendente, deve poter disporre di un bilancio sufficiente e deve poterlo gestire autonomamente, assumendo personale competente e in numero adeguato per svolgere i compiti di monitoraggio e trattare i reclami. A tale riguardo la Commissione ritiene che la modifica all'articolo 37 del decreto legislativo dell'8 luglio 2003, n. 188, di attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, che assegna all'ufficio del Ministero dei Trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolamentazione le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, potrebbe compromettere l'indipendenza dell'organismo di regolamentazione laddove stabilisce che le sue risorse finanziarie continueranno a dipendere dal bilancio di previsione del Ministero e che pertanto l'organismo di regolamentazione non potrà disporre di risorse proprie.

Alla luce di quanto esposto, ritiene, in conclusione, che la Commissione possa esprimersi in senso favorevole al provvedimento, invitando il Governo, con una osservazione, a fornire sollecita risposta ai rilievi della Commissione europea.

Sandro GOZI (PD) esprime perplessità in ordine ai contenuti del provvedimento in esame, che non sembra rispondere ai rilievi mossi dalla Commissione europea. Particolarmente grave appare la mancata indipendenza dell'organismo di regolamentazione dal gestore della rete, dal momento che l'organismo di regolamentazione è individuato nel Ministero dei trasporti e il gestore della rete, Rete ferroviaria Spa, è una società per azioni a controllo pubblico.

Invita la maggioranza ad un approfondimento dello schema di decreto in oggetto, che non sembra in alcun modo risolvere il contenzioso aperto con la Com-

missione europea. Preannuncia quindi, ove la maggioranza non intenda formulare in termini più incisivi una proposta di parere, il voto contrario del gruppo del PD.

Gianluca PINI, *presidente*, alla luce delle osservazioni svolte dal collega Gozi, che condivide, formula una proposta di parere favorevole con condizione, con la quale si invita il Governo a dare risposta alla lettera di messa in mora inviata dalla Commissione europea per la non corretta trasposizione delle direttive 91/440/CE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria (*vedi allegato 4*).

Sandro GOZI (PD) preso atto della proposta di parere con condizione formulata dall'onorevole Pini, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 12.50.**

**ATTI COMUNITARI**

*Giovedì 3 dicembre 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.*

**La seduta comincia alle 12.50.**

**Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici – Verso un quadro d'azione europeo.**
**(COM(2009)147 def.).**

**Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Riesame della politica ambientale 2008.**
**(COM(2009)304 def.).**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE – Riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile.**
**(COM(2009)400 def.).**
(Parere alla VIII Commissione)

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-*bis *del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 ottobre 2009.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 5*).

Sandro GOZI (PD) esprime apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore, che, tra l'altro, alla osservazione *f)* ribadisce quanto il suo gruppo, per primo, aveva evidenziato già un anno fa, ossia la necessità di definire, a livello nazionale, analogamente a quanto fatto da altri partner dell'Unione europea, un piano organico per l'adattamento ai cambiamenti climatici che strutturi le misure e gli strumenti di intervento in termini organici e coerenti con le iniziative adottate dall'Unione europea.

Riterrebbe inoltre opportuno insistere, nelle premesse, sulla necessità che l'Unione europea mantenga la sua coesione e ribadisca la sua posizione in sede di negoziato a Copenaghen. Propone a tal fine che il sesto capoverso della premessa sia modificato nel senso di prevedere che, a fronte del comportamento responsabile assunto dall'Unione – che dovrà mantenere ferma la propria posizione comune nelle sedi negoziali internazionali – sarà necessario uno sforzo analogo a livello internazionale, per assicurare

il massimo impatto della strategia europea e evitare di provocare una perdita di competitività delle imprese europee ed italiane.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, accoglie senz'altro la proposta di integrazione suggerita dal collega Gozi e formula pertanto una nuova proposta di parere con osservazioni (*vedi allegato 6*).

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Sandro GOZI (PD) preso atto della nuova proposta di parere formulata dal relatore, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 13.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.05.

*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 251 del 24 novembre 2009,

a pagina 160, prima colonna,

alla ventitreesima riga, la parola: « , ad » è sostituita dalla seguente: « , per »;

alla trentunesima riga, la parola: « ovvero » è sostituita dalla seguente: « nonché »;

seconda colonna,

alla quinta riga, sostituire le parole: « quale per le » con le seguenti: « per i »;

alla settima riga, sostituire il punto con il punto e virgola;

alla dodicesima riga, la parola: « produrre » è soppressa;

alla tredicesima e quattordicesima riga, le parole: « la mobilitazione di » sono soppresse;

alla quindicesima riga la parola: « stimata » è sostituita dalla seguente: « stimati »;

alla ventesima riga, le parole: « in base al » sono sostituite con le seguenti: « ai sensi del »;

alla ventiquattresima riga, dopo le parole: « coesione economica e sociale » aggiungere le seguenti: « , possono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura di codecisione, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni; »;

a pagina 161, prima colonna,

alla sesta riga, dopo la parola: « strumento » inserire la seguente: « giuridico »;

alla dodicesima riga, sostituire il punto con il punto e virgola;

alla ventiduesima riga, sostituire la lettera: *a)* con il numero: 1);

alla venticinquesima riga, sopprimere la parola: « adeguata »;

seconda colonna,

alla prima riga, sostituire la lettera: *b)* con il numero: 2);

alla tredicesima riga, sostituire la lettera: *c)* con la lettera: *a)*;

alla ventiquattresima riga, sostituire la lettera: *d)* con la lettera: *b)*.

ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (atto n. 148).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

considerato che la previsione di cui all'articolo 20, comma 1, in base alla quale, fino al 1º gennaio 2012, il termine per l'accreditamento delle operazioni effettuate su supporto cartaceo sia prorogato di un'ulteriore giornata operativa rispetto ai termini previsti per quelli su supporto elettronico non appare trovare diretto riscontro nella direttiva 2007/64/CE, la quale infatti all'articolo 69, comma 1, prevede in via generale la proroga di un giorno;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti il Governo l'opportunità di riformulare l'articolo 20, nel senso di prevedere in via generale, e non transitoriamente fino al 1º gennaio 2012, la proroga di una giornata operativa del termine per l'accreditamento delle operazioni effettuate su supporto cartaceo.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (atto n. 143).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

rilevata l'urgenza di procedere all'attuazione della direttiva 2006/43/CE anche in considerazione del fatto che l'11 settembre 2009 la Commissione europea ha presentato un ricorso contro l'Italia alla Corte di giustizia (causa C 366/09) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva medesima;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (atto n. 136).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;

rilevata l'urgenza di procedere all'attuazione della direttiva 2006/38/CE anche in considerazione del fatto che il 19 febbraio 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura n. 2008/0556) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva medesima;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria (atto n. 147).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

rilevata l'urgenza di procedere all'attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive 91/440/CE e 2001/14/CE, anche in considerazione del fatto che il 30 luglio 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2009/0370) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva medesima;

considerato altresì che il 26 giugno 2008 la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora per la non corretta trasposizione delle direttive 91/440/CE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

provveda il Governo a dare risposta alla lettera di messa in mora richiamata in premessa, con riferimento in particolare ai seguenti aspetti:

1) la mancata indipendenza, sul piano economico e sul piano decisionale ed organizzativo del gestore della rete rispetto agli operatori (compiti di gestione della rete sono infatti affidati in Italia a Rete ferroviaria Spa che, sebbene giuridicamente indipendente fa parte della holding Ferrovie dello Stato che comprende anche l'operatore ferroviario Trenitalia;

2) l'attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non al gestore della rete della determinazione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

3) la mancata indipendenza dell'organismo di regolamentazione dal gestore della rete, dal momento che l'organismo di regolamentazione è individuato nel Ministero dei trasporti e il gestore della rete, Rete ferroviaria Spa, è una società per azioni a controllo pubblico.

ALLEGATO 5

**« Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici – verso un quadro d'azione europeo (COM(2009)147 def.) », sulla « Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Riesame della politica ambientale 2008 (COM(2009)304 def.) » e sulla « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE – riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (COM(2009)400 def.) ».**

**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, il Libro bianco « L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo » (COM(2009)147 def.) », la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo « Riesame della politica ambientale 2008 » (COM(2009)304 def.), nonché la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE: riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile » (COM(2009)400 def.);

considerato che:

l'esame dei documenti dell'Unione europea è risultato particolarmente utile in vista degli importanti appuntamenti che attendono la comunità internazionale in materia di lotta ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alla prossima Conferenza di Copenaghen;

l'Unione europea ha saputo dimostrare piena capacità di guidare il processo si conversione delle economie allo scopo di ridurre le emissioni di $CO_2$ attraverso l'adozione del « pacchetto energia-clima » da parte del Consiglio europeo, nel dicembre 2008;

al pacchetto clima energia si accompagna una serie di proposte legislative recanti un complesso di misure volte a tradurre in impegni puntuali gli obiettivi stabiliti;

l'attuazione degli obiettivi comporterà notevoli sforzi da parte dei Paesi membri e dei relativi sistemi economici, anche se l'Unione europea, su sollecitazione di alcuni Stati, tra i quali in primo luogo l'Italia, si è preoccupata di minimizzare i rischi di indurre alla delocalizzazione degli impianti produttivi in relazione ai maggiori costi derivanti dalla riduzione delle emissioni;

i Paesi membri dovranno essere messi nelle condizioni di poter contare sul sostegno dell'Unione europea per far fronte agli impegni cui sono chiamati;

al comportamento responsabile assunto dall'Unione dovrà far riscontro uno sforzo analogo a livello internazionale, per evitare di provocare una perdita di competitività delle imprese europee ed italiane;

la conversione dei sistemi produttivi si giustifica anche in relazione alla

esigenza di ridurre il grado di dipendenza delle economie europee dalle importazioni di prodotti energetici considerato che i paesi fornitori di combustibili molto spesso si sono dimostrati inaffidabili;

la lotta ai cambiamenti climatici offre comunque l'occasione di innescare una fase di nuovi investimenti e di modernizzazione dei processi produttivi cui le politiche assunte a livello europeo e a livello nazionale potranno concorrere in misura decisiva;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* si provveda affinché alla conversione dei sistemi economici europei in termini tali da ridurre significativamente le emissioni di $CO_2$ si possa pervenire anche avvalendosi del sostegno offerto dall'Unione europea;

*b)* a tal fine, si provveda affinché siano stanziate e rese disponibili risorse adeguate nell'ambito del quadro finanziario dell'UE per i prossimi anni, secondo una coerente logica di sussidiarietà che eviti di far gravare interamente i relativi oneri sulle finanze degli Stati membri o delle imprese interessate;

*c)* si assumano tutte le iniziative utili a garantire che gli impegni assunti dall'Unione europea trovino riscontro in comportamenti coerenti da parte dei maggiori responsabili delle emissioni di $CO_2$, a partire dagli Stati Uniti e dalla Cina;

*d)* si provveda affinché nella definizione delle misure legislative, a livello europeo, sia considerata adeguatamente la specificità di ciascuno Stato membro e dei relativi sistemi produttivi, in modo da non generare effetti distorsivi nella distribuzione dei costi ma anche dei vantaggi che possono derivare dalla realizzazione di ingenti investimenti innovativi;

*e)* si provveda affinché le misure di incentivazione si indirizzino verso comparti in grado di generare il maggiore valore aggiunto, al fine di massimizzare i risultati conseguibili in relazione alle risorse impegnate;

*f)* si definisca a livello nazionale, analogamente a quanto fatto da altri partner dell'Unione europea, un piano organico per l'adattamento ai cambiamenti climatici che strutturi le misure e gli strumenti di intervento in termini organici e coerenti con le iniziative adottate dall'Unione europea.

ALLEGATO 6

**« Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici – verso un quadro d'azione europeo (COM(2009)147 def.) », sulla « Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Riesame della politica ambientale 2008 (COM(2009)304 def.) » e sulla « Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE – riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (COM(2009)400 def.) ».**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, il Libro bianco « L'adattamento ai cambiamenti climatici: verso un quadro d'azione europeo » (COM(2009)147 def.) », la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo « Riesame della politica ambientale 2008 » (COM(2009)304 def.), nonché la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni « Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE: riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile » (COM(2009)400 def.);

considerato che:

l'esame dei documenti dell'Unione europea è risultato particolarmente utile in vista degli importanti appuntamenti che attendono la comunità internazionale in materia di lotta ai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alla prossima Conferenza di Copenaghen;

l'Unione europea ha saputo dimostrare piena capacità di guidare il processo si conversione delle economie allo scopo di ridurre le emissioni di $CO_2$ attraverso l'adozione del « pacchetto energia-clima » da parte del Consiglio europeo, nel dicembre 2008;

al pacchetto clima energia si accompagna una serie di proposte legislative recanti un complesso di misure volte a tradurre in impegni puntuali gli obiettivi stabiliti;

l'attuazione degli obiettivi comporterà notevoli sforzi da parte dei Paesi membri e dei relativi sistemi economici, anche se l'Unione europea, su sollecitazione di alcuni Stati, tra i quali in primo luogo l'Italia, si è preoccupata di minimizzare i rischi di indurre alla delocalizzazione degli impianti produttivi in relazione ai maggiori costi derivanti dalla riduzione delle emissioni;

i Paesi membri dovranno essere messi nelle condizioni di poter contare sul sostegno dell'Unione europea per far fronte agli impegni cui sono chiamati;

a fronte del comportamento responsabile assunto dall'Unione – che dovrà mantenere ferma la propria posizione comune nelle sedi negoziali internazionali – sarà necessario uno sforzo analogo a livello internazionale, per assicurare il massimo impatto della strategia europea e

evitare di provocare una perdita di competitività delle imprese europee ed italiane;

la conversione dei sistemi produttivi si giustifica anche in relazione alla esigenza di ridurre il grado di dipendenza delle economie europee dalle importazioni di prodotti energetici considerato che i paesi fornitori di combustibili molto spesso si sono dimostrati inaffidabili;

la lotta ai cambiamenti climatici offre comunque l'occasione di innescare una fase di nuovi investimenti e di modernizzazione dei processi produttivi cui le politiche assunte a livello europeo e a livello nazionale potranno concorrere in misura decisiva;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* si provveda affinché alla conversione dei sistemi economici europei in termini tali da ridurre significativamente le emissioni di $CO_2$ si possa pervenire anche avvalendosi del sostegno offerto dall'Unione europea;

*b)* a tal fine, si provveda affinché siano stanziate e rese disponibili risorse adeguate nell'ambito del quadro finanziario dell'UE per i prossimi anni, secondo una coerente logica di sussidiarietà che eviti di far gravare interamente i relativi oneri sulle finanze degli Stati membri o delle imprese interessate;

*c)* si assumano tutte le iniziative utili a garantire che gli impegni assunti dall'Unione europea trovino riscontro in comportamenti coerenti da parte dei maggiori responsabili delle emissioni di $CO_2$, a partire dagli Stati Uniti e dalla Cina;

*d)* si provveda affinché nella definizione delle misure legislative, a livello europeo, sia considerata adeguatamente la specificità di ciascuno Stato membro e dei relativi sistemi produttivi, in modo da non generare effetti distorsivi nella distribuzione dei costi ma anche dei vantaggi che possono derivare dalla realizzazione di ingenti investimenti innovativi;

*e)* si provveda affinché le misure di incentivazione si indirizzino verso comparti in grado di generare il maggiore valore aggiunto, al fine di massimizzare i risultati conseguibili in relazione alle risorse impegnate;

*f)* si definisca a livello nazionale, analogamente a quanto fatto da altri partner dell'Unione europea, un piano organico per l'adattamento ai cambiamenti climatici che strutturi le misure e gli strumenti di intervento in termini organici e coerenti con le iniziative adottate dall'Unione europea.

# INDICE GENERALE

**COMMISSIONI RIUNITE** (II e III)

*ERRATA CORRIGE* ..... 3

**COMMISSIONI RIUNITE** (II e VI)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati. Atto n. 143 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* ..... 4

*ALLEGATO 1 (Parere approvato dalle Commissioni)* ..... 6

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Atto n. 145 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ..... 5

*ALLEGATO 2 (Parere approvato dalle Commissioni)* ..... 11

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

SEDE REFERENTE:

Sulla composizione della Commissione ..... 14

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-*bis* Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* ..... 14

*ALLEGATO 1 (Emendamenti del Governo e relativi subemendamenti ed emendamenti del relatore)* ..... 43

*ALLEGATO 2 (Ulteriori proposte emendative)* ..... 100

*ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)* ..... 102

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010). C. 2936 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012. C. 2937 e relativa nota di variazione C. 2937-*bis* Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)* ..... 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 42

*ERRATA CORRIGE* ..... 42

## VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione ..... 121

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Atto n. 148 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole con osservazioni)* ..... 121

*ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 123

Sui lavori della Commissione ..... 122

## XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 130

*ALLEGATO 1 (Emendamenti)* ..... 137

ATTI COMUNITARI:

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (strumento di microfinanziamento *Progress*). COM(2009)333 *(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione di un documento finale)* ..... 133

*ALLEGATO 2 (Documento finale approvato dalla Commissione)* ..... 138

SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-*ter* Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera (Parere alla XII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 136

## XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 141

SEDE REFERENTE:

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili. C. 1732 Porcu *(Seguito dell'esame e rinvio)* ..... 141

AVVERTENZA ..... 142

## XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Copagri (sezioni Abruzzo) *(Svolgimento e conclusione)* ..... 143

Indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.

Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole Agci Agrital, Fedagri-Confcooperative, Legacoop/Agroalimentare e Unci-Ascat (sezioni Abruzzo) *(Svolgimento e conclusione)* ..... 143

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 144

AVVERTENZA ..... 144

*ERRATA CORRIGE* ..... 144

## XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. Atto n. 146 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 146

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE. Atto n. 148 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* ..... 146

*ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 167

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio. Atto n. 143 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 147

*ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 168

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE). Atto n. 144 *(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento)* ..... 147

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Atto n. 135 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio)* ..... 147

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture. Atto n. 136 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 151

*ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 169

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Atto n. 145 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* ..... 155

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. Atto n. 147 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione)* ..... 161

*ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 170

ATTI COMUNITARI:

Libro bianco: L'adattamento ai cambiamenti climatici – Verso un quadro d'azione europeo (COM(2009)147 def.).

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Riesame della politica ambientale 2008 (COM(2009)304 def.).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Integrare lo sviluppo sostenibile nelle politiche dell'UE – Riesame 2009 della strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile (COM(2009)400 def.) (Parere alla VIII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126-*bis *del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ..... 165

*ALLEGATO 5 (Proposta di parere formulata dal Relatore)* ..... 171

*ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)* ..... 173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 166

*ERRATA CORRIGE* ..... 166

*Stabilimenti Tipografici*
*Carlo Colombo S. p. A.*

PAGINA BIANCA

€ 3,66

*16SMC0002570*